

ASPAL - AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE PATRIMONIO BENI IMMOBILI, APPALTI DI LAVORI

Via Is Mirrionis, 195 - 09122 Cagliari
Tel. 070 7593039 - www.aspalsardegna.it

PIANO PER I LAVORATORI DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

SERVIZI PER LA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE
DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA
SARDEGNA E SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

PROGETTO DEL SERVIZIO

N. ELABORATO:

3

ELABORATO:

Capitolato Speciale d'Appalto

SPAZIO PER L'UFFICIO

0	Emissione	07/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Melania Piu

GRUPPO DI PROGETTO

Ing. Oliviero Piras
Ing. Salvatorangelo Sanna
Ing. Antonio Delussu

Arch. Beatrice Scappini
Ing. Stefano Pili

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Arch. Pietro De Vittorio

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Luca Mereu

SOMMARIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I.....	9
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	10
ART. 1 Oggetto dell'appalto e definizioni.....	10
ART. 2 Ammontare dell'appalto comprensivo dell'importo di gara oggetto di contratto.....	13
ART. 3 Durata del contratto.....	14
ART. 4 Requisiti, criteri d'aggiudicazione, modalità di stipulazione del contratto, prime indicazioni contabili.....	14
ART. 5 Modifiche dei Servizi.....	15
ART. 6 Clausole del contratto e anticipazione prezzo.....	16
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	17
ART. 7 Discordanza, interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	17
ART. 8 Documenti che fanno parte del contratto.....	17
ART. 9 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto – Clausola Sociale.....	18
ART. 10 Fallimento dell'appaltatore.....	18
ART. 11 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore cantiere/tecnico.....	19
ART. 12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	20
ART. 13 Convenzioni in materia di valuta e termini.....	20
CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	21
ART. 14 Consegna e inizio del servizio.....	21
ART. 15 Programma Esecutivo e Cronoprogramma dell'appalto a cura dell'appaltatore.....	22
ART. 16 Sospensioni ordinate dal DEC.....	22
ART. 17 Sospensioni ordinate dal RUP.....	23
ART. 18 Reclami – Inadempienze – Penali.....	23
ART. 18.1 Penali per mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione.....	25
ART. 18.2 Penali per ritardo in una consegna programmata.....	26
ART. 19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	27
CAPO IV - CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DISCIPLINA ECONOMICA.....	29

ART. 20	Contabilità del servizio a corpo, riserve dell'appaltatore	29
ART. 21	Contabilità delle prestazioni a consegna.....	30
ART. 22	Pagamento a saldo della rata dell'ultima mensilità	31
ART. 23	Attestazione di regolare esecuzione finale del servizio.....	31
ART. 24	Cessione del contratto e cessione dei crediti	31
CAPO V	- GARANZIE	31
ART. 25	Garanzia per la partecipazione alla procedura.....	31
ART. 26	Garanzia definitiva e garanzia per anticipazione	32
ART. 27	Riduzione delle garanzie	33
ART. 28	Obblighi assicurativi a carico dell'impresa	33
CAPO VI	- DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	35
ART. 29	Variazione delle prestazioni previste nel servizio	35
ART. 30	Disciplina e norme generali del servizio	35
ART. 31	Ordini di servizio. Scadenze dei singoli interventi.....	35
CAPO VII	- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	36
ART. 32	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	36
ART. 33	Norme di sicurezza generali.....	39
ART. 34	Piano operativo di sicurezza – area cantiere	39
CAPO VIII	- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	41
ART. 35	Subappalto.....	41
ART. 36	Responsabilità in materia di subappalto e di altre forme.....	42
ART. 37	Pagamento dei subappaltatori	43
CAPO IX	- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	44
ART. 38	Accordo bonario.....	44
ART. 39	Definizione delle controversie	44
ART. 40	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	44
ART. 41	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio	45
CAPO X	- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	47
ART. 42	Verbale di ultimazione del servizio.....	47

ART. 43	Attestazione di regolare esecuzione finale del servizio.....	47
ART. 44	Riconsegna dei beni e mancata indennità d'avviamento.....	47
CAPO XI	- NORME FINALI	48
ART. 45	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore compensati con il corrispettivo a corpo	48
ART. 46	Conformità agli standard sociali.....	50
ART. 47	Osservanza dei criteri ambientali minimi (CAM) per la gestione ed esecuzione del servizio 51	
ART. 48	Proprietà dei materiali di lavorazione, scavo e di demolizione.....	52
ART. 49	Tracciabilità dei pagamenti	52
ART. 50	Spese contrattuali, imposte, tasse.....	53
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE II	55
CAPO XII	- NORME TECNICHE SPECIFICHE PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 56	
ART. 51	Gestione ed organizzazione del servizio	56
ART. 52	Professionalità del gruppo di lavoro.....	56
ART. 53	Organigramma e struttura del servizio	57
ART. 54	Indicazioni generali per il Project Management	58
ART. 55	Indicazioni per la programmazione dei servizi in fase di esecuzione.....	59
ART. 56	Indicazioni per la rendicontazione	60
ART. 57	Report periodico annuo.....	61
ART. 58	Logistica degli spostamenti	62
CAPO XIII	- SPECIFICHE TECNICHE E CLAUSOLE CONTRATTUALI DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (SEZIONE E, ALLEGATO 1 DEL CAM DEL VERDE, DM 63/2020)	64
ART. 59	Criterio E.b.1. Piano di gestione e manutenzione	64
ART. 60	Criterio E.b.2. Catasto degli alberi	64
ART. 61	Criterio E.c.1. Clausola sociale.....	65
ART. 62	Criterio E.c.2. Sicurezza dei lavoratori.....	65
ART. 63	Criterio E.c.3. Competenze tecniche e professionali.....	65
ART. 64	Criterio E.c.4. Rapporto periodico	66

ART. 65	Criterio E.c.5. Formazione continua	66
ART. 66	Criterio E.c.6. Piano della comunicazione.....	67
ART. 67	Criterio E.c.7. Aggiornamento del censimento	67
ART. 68	Criterio E.c.8 Reimpiego di materiali organici residuali.....	67
ART. 69	Criterio E.c.9. Rispetto della fauna	68
ART. 70	Criterio E.c.10. Interventi meccanici.....	68
ART. 71	Criterio E.c.11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo	69
ART. 72	Criterio E.c.12. Manutenzione delle superfici prative	70
ART. 73	Criterio E.c.13. Prodotti fitosanitari	70
ART. 74	Criterio E.c.14. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.....	71
ART. 75	Criterio E.c.15. Prodotti fertilizzanti.....	71
ART. 76	Criterio E.c.16. Monitoraggio degli impianti di irrigazione	72
ART. 77	Criterio E.c.17. Gestione dei rifiuti	72
ART. 78	Criterio E.c.18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine	73
ART. 79	Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico (sezioni F - G - H, allegato 1 del CAM del Verde, DM 63/2020).....	73
CAPO XIV	- NORME TECNICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI MANUTENTIVI DEI SITI DI INTERVENTO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN CAMPAGNE DI SCAVI ARCHEOLOGICI	75
ART. 80	Definizione del servizio e disposizioni generali	75
ART. 81	Sospensione dei Servizi.....	75
ART. 82	Controlli e sanzioni	76
ART. 83	Adempimenti, oneri e obblighi generali nell'esecuzione dei Servizi.....	76
ART. 84	Accettazione provvisoria del servizio	77
ART. 85	Macchine, mezzi e attrezzature in dotazione e/o disponibilità	77
ART. 86	Dotazione minima dei lavoratori e norme comuni sul personale impiegato nei Servizi di manutenzione	80
ART. 87	Qualità, provenienza, campioni e prove dei materiali.....	81
ART. 88	Materiale agrario	81
ART. 88.1	Terra di coltura	81

ART. 88.2	Concimi minerali ed organici.....	82
ART. 88.3	Ammendanti e correttivi	82
ART. 88.4	Pacciamature.....	83
ART. 89	Materiale vegetale	83
ART. 89.1	Alberi	83
ART. 89.2	Arbusti e cespugli	84
ART. 89.3	Sementi	84
ART. 89.4	Contenitori e imballaggi del materiale vegetale	84
ART. 90	Materiali naturali e inerti	85
ART. 90.1	Ghiaie	85
ART. 90.2	Sabbie.....	85
ART. 90.3	Leganti e derivanti.....	85
CAPO XV	- MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI MANUTENTIVI DEI SITI DI INTERVENTO.....	86
ART. 91	Manutenzione aree incolte.....	86
ART. 92	Manutenzione aree prative	87
ART. 92.1	Taglio del tappeto erboso	87
ART. 92.2	Rigenerazione dei tappeti erbosi	88
ART. 92.3	Semina.....	88
ART. 92.4	Concimazione dei prati.....	88
ART. 93	Manutenzione degli arbusti e delle siepi.....	89
ART. 93.1	Lavorazione del terreno	89
ART. 93.2	Potatura di siepi, arbusti o cespugli in forma obbligatoria.....	89
ART. 94	Manutenzione degli esemplari arborei.....	89
ART. 94.1	Albero campione	90
ART. 94.2	Potatura di formazione e contenimento.....	90
ART. 94.3	Capitozzature	90
ART. 94.4	Abbattimento ed espianto alberi non più vegeti	91

ART. 94.5	Materiale di risulta e legna	91
ART. 94.6	Interventi accessori di potatura	91
ART. 95	Mantenimento e rinnovo di fioriere e aiuole	91
ART. 95.1	Preparazione delle buche e dei fossi per il trapianto.....	91
ART. 95.2	Lavorazioni del terreno	92
ART. 95.3	Apporto di terra di coltura	93
ART. 96	Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli.....	93
ART. 96.1	Garanzia di attecchimento	94
ART. 96.2	Protezione delle piante messe a dimora.....	94
ART. 96.3	Mantenimento dei tutori e degli ancoraggi	94
ART. 97	Sistemazioni di percorsi e pavimentazioni.....	95
ART. 98	Manutenzione e realizzazione elementi in legno	95
ART. 98.1	Manutenzione di manufatti in legno.....	95
ART. 98.2	Palificata viva di versante	96
ART. 98.3	Staccionata a croce di Sant'Andrea	96
ART. 99	Manutenzione e realizzazione di elementi in ferro.....	96
ART. 100	Manutenzione e realizzazione di elementi in muratura	97
ART. 101	Manutenzione e realizzazione di finiture.....	97
ART. 102	Pulizia di aree e edifici e gestione dei rifiuti organici e inorganici.....	98
CAPO XVI	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN CAMPAGNE DI SCAVI ARCHEOLOGICI.....	99
ART. 103	Disposizioni generali.....	99
ART. 104	Cantieristica archeologica	100
ART. 105	Tracciamenti.....	100
ART. 106	Operazioni preliminari agli scavi archeologici.....	100
ART. 107	Scavi con mezzi meccanici e manuali	101
ART. 108	Supporto agli scavi stratigrafici archeologici	102
ART. 109	Operazioni specialistiche negli scavi.....	103

ART. 110	Documentazione degli scavi archeologici	104
ART. 111	Gestione dei reperti rinvenuti	105
CAPO XVII	NORME TECNICHE SPECIFICHE PER I SERVIZI TECNICI CORRELATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENTIVE.....	106
ART. 112	Contenuti dei servizi tecnici correlati alla realizzazione delle attività di manutentive 106	
ART. 113	Documenti tecnici di base.....	106
ART. 114	Elaborati tecnici obbligatori del servizio	107
ART. 115	Programmazione delle attività manutentive.....	108
ART. 116	Progetto dell'intervento e piano di gestione e manutenzione.....	108
ART. 116.1	Progetto dell'intervento	109
ART. 116.2	Piano di gestione e manutenzione del sito	110
ART. 117	Rendicontazione mensile ed annua delle attività e dei servizi manutentivi svolti.....	111
ART. 118	Servizio di ideazione, fornitura e posa in opera della cartellonistica turistica nei siti oggetto del servizio	112
CAPO XVIII	NORME TECNICHE SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT - GIS) DELLE AREE DEL PARCO GEOMINERARIO.....	113
ART. 119	Contenuti del servizio di realizzazione e aggiornamento del sistema informativo territoriale (SIT - GIS) delle aree del parco geominerario.....	113
ART. 120	Fornitura ed implementazione del sistema informatico	114
ART. 121	Censimento del verde ed attività di rilievo	116
ART. 121.1	Squadre di rilievo e Strumentazione	117
CAPO XIX	NORME TECNICHE SPECIFICHE PER L'IDEAZIONE ED ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE CULTURALE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	118
ART. 122	Contenuti del servizio di ideazione ed attuazione di attività di valorizzazione culturale e di educazione ambientale.	118
ART. 123	Progetto, sviluppo e gestione del Portale WEB dedicato.....	119
ART. 124	Attuazione del Piano della comunicazione	121
ART. 124.1	Immagine coordinata del servizio	122
ART. 124.2	Istituzione di un ufficio stampa	122

ART. 125	Attività di educazione ambientale.....	123
ART. 126	Servizio di supporto alla valorizzazione culturale di siti museali e naturalistici.	124
CAPO XX	NORME TECNICHE SPECIFICHE PER L'IDEAZIONE ED ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 126	
ART. 127	Contenuti del servizio di ideazione ed attuazione della formazione per le politiche attive del lavoro.....	126
ART. 128	Modalità di esecuzione del servizio di ideazione ed attuazione della formazione nelle politiche attive del lavoro	127
CAPO XXI	PREMIALITA' ED INCENTIVI PER L'ESODO DEI LAVORATORI DAL BACINO	129
ART. 129	Generalità su incentivi e premialità	129
ART. 130	Incentivo per il lavoratore	129
ART. 131	Premialità per l'Appaltatore	130

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di servizi ed interventi di tipo materiale e immateriale da realizzarsi nelle diverse aree del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna previa assunzione obbligatoria, per l'intera durata dell'appalto, di tutto il personale costituente il bacino di lavoratori individuato nel progetto di gara, finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico, documentale ed ambientale, nonché l'attivazione di un insieme strutturato di politiche attive del lavoro volto ad aumentare le competenze dei suddetti lavoratori ai fini di un loro reinserimento lavorativo stabile.
2. L'appalto prevede pertanto la presa in carico dei lavoratori socialmente utili (LSU) del Bacino individuato nel progetto di gara, attualmente impiegati nell'ambito dell'appalto dei "Servizi manutentivi da realizzarsi nelle aree del Parco Geominerario storico e ambientale", garantendone il mantenimento dei livelli occupazionali. Tali lavoratori verranno contrattualizzati, a tempo determinato, per svolgere i servizi necessari alla conservazione, valorizzazione e gestione dei siti oggetto di intervento.
3. L'appalto ha la durata di 36 mesi e prevede l'esecuzione di due distinte tipologie di macro attività:
 - a) l'esecuzione di un insieme di servizi e interventi da realizzarsi nelle diverse aree che costituiscono il Parco Geominerario, finalizzati specificatamente alla conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico, documentale, ambientale e archeologico di cui esso si compone;
 - b) l'attivazione di un insieme di Politiche Attive del Lavoro finalizzate ad aumentare e migliorare le competenze dei lavoratori del bacino ai fini di un loro reinserimento lavorativo stabile e la valorizzazione delle opportunità di creazione di nuova impresa o forme di lavoro autonomo mediante specifici percorsi formativi.
4. L'oggetto dell'appalto per i "Servizi per la Conservazione, valorizzazione e gestione del parco geominerario storico e ambientale della Sardegna e servizi di politiche attive del lavoro" si articola nelle seguenti attività complementari alle progettualità già presenti sul territorio, di utilità trasversale a tutte le aree del Parco e adeguate alle qualifiche dei lavoratori:
 - a) Servizi manutentivi dei siti di intervento e attività di supporto in campagne di scavi archeologici.
 - b) Servizi tecnici correlati alla realizzazione delle attività manutentive.
 - c) Servizio di realizzazione e aggiornamento del sistema informativo territoriale (SIT-GIS) delle aree del Parco geominerario.
 - d) Servizio di ideazione ed attuazione di attività di valorizzazione culturale e di educazione ambientale.
 - e) Servizio di ideazione ed attuazione di politiche attive del lavoro.
5. L'appalto è descritto nel presente Capitolato e nei relativi elaborati tecnici, amministrativi ed economici e nei documenti di gara:
 - a) 1. Relazione tecnico-illustrativa
 - b) 1.1 Allegato 1 – Bacino dei Lavoratori

- c) 1.2 Allegato 2 – Inquadramento ambito di intervento
 - d) 1.3 Allegato 3 – Schede dei siti di intervento
 - e) 1.4 Allegato 4 – Elenco delle lavorazioni tipologiche
 - f) 2. Calcolo degli importi per il servizio e Quadro Economico
 - g) 3. Capitolato Speciale d’Appalto
 - h) 4. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
 - i) 4.1 Allegato 1 – Computo Costi della Sicurezza
6. Ai sensi del D. Lgs. 36/2023 (d’ora innanzi definito più speditamente come “Codice”), il contratto prevede l’affidamento di un appalto di servizi.
7. L’esecuzione dei servizi è da attuare secondo la massima diligenza e la miglior regola tecnica, a cui l’appaltatore si conforma nell’adempimento dei propri obblighi, tenuto conto, oltre che delle indicazioni contenute nel presente Capitolato, nel Progetto allegato e negli altri documenti di gara e del successivo contratto quali il Disciplinare e l’Offerta Tecnica dello stesso Appaltatore, del contesto specifico dei siti e dei suoi vincoli paesaggistici, di bosco e monumentali, nonché delle lavorazioni e nel rispetto delle esigenze microclimatiche, dell’andamento stagionale e delle caratteristiche pedologiche.
8. Le suddette prestazioni dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, tenendo conto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all’art. 47 e al CAPO XIII.
9. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
- a. Codice dei contratti (o Codice): il decreto legislativo 31 marzo 2023, n°36;
 - b. Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n°207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per quanto ancora in vigore;
 - c. Decreto n°81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d. Parco: si intende il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna
 - e. SA o Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto, rappresentato dal “Servizi manutentivi da realizzarsi nelle aree del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna”;
 - f. Concorrente: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 65 del Codice dei contratti, che partecipa al presente appalto con la presentazione di offerta;
 - g. Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 65 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
 - h. RUP: Responsabile del Procedimento o Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 15 del Codice dei contratti;
 - i. DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 114 del Codice dei contratti;
 - j. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva;

- k. DUVRI: il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all'articolo 26 del Decreto n. 81 del 2008;
- l. POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n°81 del 2001;
- m. Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa più importante e più aderente alle caratteristiche dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui al Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n°81 del 2008;
- n. Oneri di sicurezza aziendali: gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 91 comma 5 del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n°81 del 2008. In questa sede sono computati nell'elaborato computo oneri della sicurezza;
- o. Costi della sicurezza: i costi per l'attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;
- p. CSA: Capitolato Speciale d'Appalto;
- q. DOS: Direttore Operativo della Sicurezza, Tecnico incaricato dalla Stazione appaltante per curare gli adempimenti in materia di sicurezza.

ART. 2 Ammontare dell'appalto comprensivo dell'importo di gara oggetto di contratto

1. L'importo pluriennale dell'appalto posto a base di gara è riportato nella tabella seguente.

	IMPORTO DEI SERVIZI	
A.1	Importo servizi a base di gara (soggetto a ribasso):	
	A.1.1 - Servizi per la conservazione, valorizzazione e gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna	€ 9.683.500,00
	A.1.2 - Servizi di politiche attive del lavoro	€ 1.000.000,00
A.2	Rimborso costo del personale del bacino di lavoratori per 36 mesi (non soggetto a ribasso)	€ 27.766.500,00
A.3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 503.392,50
TOTALE A		€ 38.953.392,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA (22% di A.1+A.3)	€ 2.461.116,35
B.2	Imprevisti ed eventuale premialità esodo lavoratori prima della scadenza del contratto	€ 4.109.920,90
B.3	Incentivi ex art. 45 D.lgs. 36/2023 (2% di A.1+A.2+A.3)	€ 779.067,85
B.4	Somme a disposizione per proroga	€ 3.471.622,40
B.5	Consulenti esterni ex art. 15 c. 6 D.lgs. 36/2023	€ 100.000,00
B.6	Contributo ANAC	€ 880,00
TOTALE B		€ 10.922.607,50
TOTALE A+B		€ 49.876.000,00

Tabella 1. Art 2 - Prospetto economico oneri complessivi

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma sei seguenti importi, riportati nella precedente tabella del comma 1, per un totale **di 41.414.508,85 (IVA compresa):**

- a) A1.1 Servizi per la conservazione, valorizzazione e gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna
- b) A1.2 Servizi di politiche attive del lavoro
- c) A2 Rimborso costo del personale del bacino di lavoratori per 36 mesi
- d) A3 Oneri per la sicurezza
- e) IVA sugli importi di A1.1, A1.2 e A3

3. La Valutazione del costo del personale di cui al punto A2 della tabella 1. Art 2 comprende il rimborso per tutti i lavoratori del Bacino per la durata dell'appalto, comprese la variazione della RAL aggiornata all'Accordo integrativo al CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi del 22 marzo 2024. Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato 2. "Calcolo degli importi del servizio e Quadro economico".

Livello	RAL + oneri Periodo 11/24 - 02/25	RAL + oneri Periodo 03/25 - 10/25	RAL + oneri Periodo 11/25 - 10/26	RAL + oneri Periodo 11/26 - 01/27	RAL + oneri Periodo 02/27 - 10/27
Q	60 591,69 €	61 670,34 €	62 928,76 €	64 187,18 €	65 625,38 €
I	50 070,62 €	51 028,98 €	52 147,07 €	53 265,15 €	54 542,97 €
II	44 696,90 €	45 525,77 €	46 492,91 €	47 460,05 €	48 565,27 €
III	39 993,20 €	40 707,07 €	41 539,88 €	42 372,70 €	43 324,45 €
IV	35 986,76 €	36 604,11 €	37 324,36 €	38 044,61 €	38 867,76 €
V	33 511,36 €	34 069,04 €	34 719,73 €	35 370,43 €	36 114,14 €
VI	31 143,18 €	31 643,86 €	32 228,08 €	32 812,31 €	33 479,88 €

Tabella 2. Art 2 - Variazione del costo annuo per livello retributivo

ART. 3 Durata del contratto

1. L'appalto ha una durata di 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio.
2. Ai sensi dell'articolo 120 comma 10 del Codice dei Contratti, è facoltà insindacabile della SA adottare una *Opzione di Proroga* di 3 mesi.

ART. 4 Requisiti, criteri d'aggiudicazione, modalità di stipulazione del contratto, prime indicazioni contabili

1. I requisiti d'ammissione sono quelli di cui al bando e al disciplinare di gara, a cui si rimanda, i criteri d'aggiudicazione e i relativi punteggi sono quelli di cui all'allegato non progettuale "Criteri d'aggiudicazione" a cui, parimenti, si rimanda.
2. Il contratto, in relazione alla natura del servizio, è stipulato, in modalità elettronica, secondo il disposto di cui all'articolo 18 comma 1 del Codice dei Contratti, in forma "a corpo".
3. Gli importi maturati in dare (corrispettivo a corpo per i servizi) saranno contabilizzati con stati di avanzamento (cosiddetti SAS) e certificati di pagamento mensili posticipati, con applicazione dello stesso ribasso offerto in sede di gara. Agli importi così maturati nel corso del periodo del SAS, sarà aggiunto:

- a) il rimborso del costo del personale del bacino dei lavoratori (da considerare fuori campo di applicazione dell'IVA) secondo le effettive presenze e le qualifiche di appartenenza (vedi tabella 2. Art 2);
 - b) la corrispondente quota proporzionale all'importo del solo corrispettivo a corpo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Sul complesso degli importi maturati in dare, vengono infine calcolate e riportate, in detrazione all'Appaltatore, sul certificato di pagamento le penali eventualmente applicate e mai soggette a ribasso. Sui vari importi maturati e sempre in detrazione all'appaltatore si applica la ritenuta dello 0,5%, come meglio definita più avanti.
5. Ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del Codice dei Contratti, il contratto è stipulato, in forma scritta, ai sensi dell'All. I.1, art.3 comma1, lett.b), in modalità elettronica.
- Le eventuali modifiche contrattuali vengono trattate per la necessaria stipulazione secondo le disposizioni di norma, di regolamento della Stazione Appaltante e secondo le direttive di quest'ultima, in generale quali appendici/atti aggiuntivi al contratto principale. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'appaltatore, esclusa l'IVA che resta a carico della Stazione Appaltante.

ART. 5 Modifiche dei Servizi

1. Considerata la tipologia di appalto, per il quale la manodopera utilizzabile per il servizio è principalmente costituita da assunzioni obbligatorie di cui alla L.R. n. 5/2016 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni manutentive nei singoli compendi in appalto o in estensione su altri siti, il RUP può imporre all'appaltatore l'esecuzione di tali modifiche dei servizi, alle stesse condizioni previste nel contratto originario fino ad un 10% della estensione delle aree posta a gara. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Viceversa, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una diminuzione delle prestazioni progettuali fino a concorrenza del quinto d'obbligo del contratto, il RUP può imporre all'appaltatore l'esecuzione così ridotta alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Anche in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Fra le eventuali prestazioni in modifica del Servizio di cui al precedente comma 1, possono rientrare le seguenti:
 - a) eventuale estensione delle manutenzioni ad altri siti all'interno del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, aventi medesime caratteristiche a quelli oggetto di affidamento, al momento esclusi dal presente bando;
 - b) potenziamento dei servizi progettati a favore dei siti appaltati.
4. Rimane inteso dunque che è facoltà della stazione appaltante modificare, integrare, sostituire o ridurre i siti di intervento, in corrispondenza a modificate caratteristiche della forza lavoro afferente al Bacino e alle mutate condizioni ambientali e di contesto.

ART. 6 Clausole del contratto e anticipazione prezzo

1. L'Aggiudicatario è responsabile per tutti i danni arrecati a persone, animali o cose, anche di terzi, che potessero derivare, in qualsiasi modo o momento, da quanto forma l'oggetto dell'appalto, ovvero dal mancato adeguamento alle norme di sicurezza di tutti i beni oggetto dell'appalto, oltre che degli impianti ed attrezzature realizzati a propria cura e spese.
2. La Stazione appaltante si riserva, a mezzo dei Servizi ed Uffici competenti, il più ampio controllo di quanto costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dello stato di conservazione ed uso dei siti, dei locali, degli impianti, delle attrezzature, degli arredi e delle aree attrezzate a verde.
3. La Stazione appaltante si riserva inoltre il diritto, a mezzo degli Uffici competenti, di prescrivere all'aggiudicatario l'esecuzione di quei servizi che ritenesse necessari per tutelare la pubblica e privata incolumità e la conservazione dei beni all'interno dei siti, nonché la richiesta di interruzione temporanea della pubblica utilizzazione dei medesimi beni, previa approvazione delle Amministrazioni Comunali interessate, durante tutto il periodo previsto di durata dell'appalto.
4. Resta comunque stabilito che ogni richiesta dell'appaltatore per l'attivazione di nuove iniziative deve essere preliminarmente ed esclusivamente autorizzata dalla SA.
5. È prevista l'anticipazione del prezzo fino al 30% dell'importo contrattuale secondo i modi e i vincoli previsti all'articolo 125 del Codice dei Contratti.

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7 Discordanza, interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale l'interpretazione più aderente alla finalità per le quali l'intervento è stato concepito e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Nel caso vengano ravvisate discordanze spetta al DEC disporre adeguatamente gli indirizzi necessari per assicurare l'inappuntabile e migliore servizio nei vari siti.
2. In caso di norme del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

ART. 8 Documenti che fanno parte del contratto

1. Oltre agli elaborati descrittivi dell'appalto di cui al comma 5 dell'art. 1, fa parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegata, la seguente documentazione:
 - a) l'offerta, parte tecnica e parte economica, d'aggiudicazione;
 - b) il piano operativo di sicurezza, a cura dell'appaltatore, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - c) il Programma Esecutivo dell'appalto a cura dell'appaltatore di cui all'articoli 14 e 15 del presente CSA approvato prima della consegna dell'appalto e le diverse modalità esecutive, servizi migliorativi e quant'altro sarà contenuto nell'offerta tecnica dell'appaltatore e considerato meritevole di vincolo contrattuale da parte della Stazione Appaltante;
 - d) il Cronoprogramma dell'aggiudicatario di cui al successivo articolo 15, punto 4 del presente CSA approvato prima della consegna dell'appalto;
 - e) le polizze di garanzia di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 del CSA;
 - f) la dichiarazione sulla conformità agli standard sociali di cui al successivo articolo 46 del presente CSA;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici, e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - b) il Regolamento DPR 207/2010, per quanto ancora applicabile;
 - c) gli strumenti attuativi richiamati dal Codice dei contratti;
 - d) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

ART. 9 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto – Clausola Sociale

1. In applicazione dell'articolo 57 del Codice dei Contratti il presente appalto prevede, già dalla fase di gara, l'applicazione della clausola sociale volta a promuovere l'assunzione di tutto il bacino dei lavoratori, individuati nella L.R. n. 5/2016, uscente dai precedenti appalti, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario entrante, dei contratti collettivi di settore, che devono comunque essere attinenti all'oggetto dell'appalto. Si precisa che attualmente il CCNL applicato ai lavoratori è quello del Terziario, Distribuzione e Servizi, e utilizzato inoltre per il calcolo dei costi del personale di questo progetto.
2. Come stabilito dallo stesso art. 57 del Codice dei Contratti, al fine di assicurare i livelli occupazionali esistenti, dovranno ricevere attuazione le eventuali disposizioni contenute nella contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Nello specifico, qualora operi un cambio di gestione, l'affidatario dovrà provvedere al riassorbimento ed utilizzo nell'esecuzione del servizio, dei lavoratori del bacino assunti dall'operatore economico uscente, in ottemperanza alla normativa attualmente applicabile e alle particolari condizioni previste nel presente appalto.
3. L'aggiudicataria dell'appalto, a tutela dell'occupazione e al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, dovrà impegnarsi nell'ambito di un confronto, di concerto con le Ditte uscenti e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle OO. SS. territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del personale delle Ditte uscenti ai sensi di quanto previsto dal CCNL di categoria.
4. Resta chiarito e inteso che ai lavoratori del bacino previsti nel presente appalto in sede di gara, in quanto tutelati dalla Clausola sociale e dal "Piano per i lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna" perché attualmente impiegati nell'attuale appalto in corso, e soggetti alla stabilità occupazionale, orbene il citato Appaltatore riconoscerà ad essi quanto meno gli stessi livelli retributivi, contributivi e previdenziali, il medesimo livello e la medesima qualifica già posseduti, a prescindere dal Contratto Collettivo applicato.
5. Rimane inteso che l'Appaltatore ha comunque la facoltà, per garantire la realizzazione di attività specifiche che richiedono qualifiche non presenti nel Bacino dei Lavoratori, di utilizzare altre risorse di personale aggiuntive reperite sul mercato, con contratti a sua scelta.

ART. 10 Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice dei Contratti.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione dell'articolo 68 del Codice dei Contratti.

ART. 11 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore cantiere/tecnico

1. L'Appaltatore deve istituire un ufficio operativo nel luogo dove ha sede la direzione del contratto, o comunque proporre per l'approvazione una sede alternativa. Deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare prima dell'inizio dell'appalto l'indirizzo del suo ufficio operativo, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico. Presso tale ufficio dovrà essere reperibile, durante il normale orario di lavoro, personale munito di qualifica adeguata a ricevere le richieste o le segnalazioni del DEC.
3. L'Appaltatore è infine tenuto a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il proprio numero del telefono cellulare, di quello dei Direttori Tecnici e dei Capi Cantiere per le comunicazioni a carattere di urgenza e/o gestionali.
4. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i servizi, deve depositare presso la Stazione Appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea; persona comunque sostituibile su richiesta scritta della Stazione Appaltante. La Direzione del cantiere, funzione e ruolo differente da quello di Capo Cantiere, è sempre assunta da uno o più dei Direttori Tecnici dell'impresa, i quali devono avere comprovata esperienza e idoneità professionale adeguata in rapporto alle caratteristiche del servizio da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte dei Direttori tecnici avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Viste le caratteristiche del ruolo, i Direttori Tecnici devono avere le qualifiche minime di cui al successivo articolo 53 del presente CSA.
5. Fanno capo ai Direttori Tecnici dell'Impresa:
 - 1.1 la conduzione ed il coordinamento delle attività di gestione delle attività manutentive dei siti in conformità alle norme di legge, a quelle contenute nel presente capitolato, a quelle contenute nel Programma Esecutivo del servizio approvato dalla Stazione Appaltante ed alle disposizioni impartite dal DEC;
 - 1.2 tutti gli adempimenti derivanti dall'applicazione del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di svolgimento dell'appalto, di cui al successivo punto 7, del presente articolo del CSA.
6. L'Appaltatore nominerà inoltre il Responsabile per la Sicurezza a cui fa capo il controllo del rispetto della normativa sulla sicurezza.
7. Il DEC o il RUP, anche su proposta del DOS, hanno il diritto di esigere il cambiamento dei direttori tecnici, del Responsabile della Sicurezza e del personale dell'appaltatore per incapacità o grave negligenza o per motivi disciplinari. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia, dall'indisciplina o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
8. Ogni variazione dell'ufficio operativo di cui al comma 1 o delle persone di cui ai commi 2, 4 o 7, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione delle persone di cui al comma 5 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le forniture, quali ad esempio i componenti unici o di sistemi e subsistemi di eventuali impianti tecnologici rientranti nell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti e le modalità di esecuzione di ogni prestazione di servizio. Devono anche essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici della progettazione e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'aggiudicatario la perfetta conoscenza dei siti e l'accettazione non solo di tutte le norme a carattere generale e particolare che lo regolano ma, altresì, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle prestazioni da svolgere, dello stato dei luoghi, dei manufatti, delle strutture, degli impianti e di tutto il patrimonio pubblico oggetto dell'appalto ed, inoltre, di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito nel giudizio dell'aggiudicatario stesso circa la convenienza di assumere le attività in servizio in relazione ai prezzi offerti. Quanto sopra detto dovrà essere contenuto in una dichiarazione da presentare in sede di gara.
3. Al presente appalto si applicheranno i Criteri Ambientali Minimi richiamati all'articolo 1 e contenuti negli articoli del presente CSA.

ART. 13 Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
2. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 14 Consegna e inizio del servizio

1. La Stazione appaltante, tramite il DEC o, in sua assenza il RUP, comunicherà la data stabilita per la consegna del servizio e dei beni affidati in appalto.
2. La consegna, della quale verrà redatto in contraddittorio con l'aggiudicatario apposito verbale, potrà avvenire anche prima della stipulazione del contratto, nella data concordata con l'aggiudicatario e comunque nel rispetto della normativa vigente. La data della consegna di cui al verbale del precedente periodo, corrisponde con la data di inizio dell'appalto ove non diversamente stabilito; da tale data decorreranno i tempi di ultimazione della gestione appaltata. Il DEC provvede alla consegna in via d'urgenza su autorizzazione del RUP o il RUP medesimo vi provvede; vengono indicate espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio del servizio, nonché le prestazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il DEC o, in sua assenza, il RUP fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. La consegna di cui al precedente comma, anche se effettuata sotto le riserve di legge, è sempre e comunque subordinata al preventivo espletamento degli adempimenti a cura dell'appaltatore sottoelencati:
 - a. presentazione dell'elenco nominativo del personale che l'aggiudicatario intende impiegare nel servizio di gestione delle attività di manutenzione dei siti, di cui al successivo articolo 53;
 - b. presentazione dell'elenco dei mezzi e delle attrezzature richiesti nel presente capitolato e dotati di ogni requisito di legge e di sicurezza;
 - d. presentazione delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 28;
 - e. costituzione dei depositi cauzionali di cui al successivo articolo 26;
 - f. nomina dei rappresentanti dell'Appaltatore di cui al precedente articolo 11;
 - g. l'avvenuto accertamento degli adempimenti preliminari in materia di sicurezza di cui al CAPO VII, articoli 32, 33 e 34;
 - h. presentazione del Programma Esecutivo e del Cronoprogramma di cui al successivo articolo 15 del CSA.
5. L'Aggiudicatario sarà quindi pienamente e immediatamente responsabile del perfetto mantenimento delle opere assunte in appalto.

ART. 15 Programma Esecutivo e Cronoprogramma dell'appalto a cura dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del DPR 207/2010, prima dell'inizio dell'appalto, l'Appaltatore (ovvero dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto) predispone e consegna alla Stazione Appaltante un proprio Programma Esecutivo dell'appalto, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni prestazione il periodo, la durata e la frequenza delle stesse.
2. Il Programma Esecutivo deve inoltre essere coerente a quanto riportato nel Cronoprogramma di progetto offerto dallo stesso in sede di gara nell'offerta tecnica.
3. Il Programma Esecutivo sarà soggetto ad approvazione da parte del DEC che potrà richiedere all'aggiudicataria di apportare tutte le modifiche e integrazioni di qualsivoglia portata che ritiene necessarie.
4. Il Programma Esecutivo ed il Cronoprogramma potranno essere modificati o integrati dalla Stazione Appaltante, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, mediante ordine di servizio di cui all'articolo 31 del presente Capitolato, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione del servizio e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - c) in base a generali esigenze della Stazione Appaltante e alle valutazioni effettuate dal DEC o dal RUP.
4. Le prestazioni e le attività di cui all'art. 1 dovranno essere eseguite nel rispetto del Cronoprogramma integrato con il Programma Esecutivo consentendo il monitoraggio separato delle attività che compongono il servizio.
5. La mancata presentazione da parte dell'Appaltatore e approvazione da parte della Stazione Appaltante del Programma Esecutivo e del Cronoprogramma di cui al presente articolo non autorizza alla liquidazione del primo e dei successivi Stati di Avanzamenti del Servizio di cui all'articolo 20 del presente Capitolato.
6. Il Programma esecutivo è poi specificato ed integrato in sede di esecuzione con le modalità di cui al CAPO XII inerenti alla gestione del servizio ed al monitoraggio e contabilizzazione delle attività.

ART. 16 Sospensioni ordinate dal DEC

1. Il DEC ha la facoltà di ordinare la sospensione di alcuni Servizi - anche a più riprese - quando le condizioni meteorologiche non consentono determinate pratiche agronomiche e manutentive.

In nessun caso l'appaltatore potrà sospendere, di propria iniziativa i servizi. L'Appaltatore anche in caso di condizioni meteorologiche avverse, comprese le calamità deve assicurare l'integrale presenza nei siti di tutto il Personale, per i conseguenti motivi di tutela della sicurezza ambientale, del territorio e delle persone. In caso di presenza ridotta o addirittura assenza di personale si provvederà secondo i casi di cui al successivo comma 3.

2. Nel caso di cause dipendenti dall'inefficienza della propria struttura organizzativa o per scioperi della categoria, sia a carattere nazionale che locale, l'appaltatore non possa svolgere eccezionalmente i servizi contrattualmente affidati, non si darà luogo alla liquidazione per i giorni o le ore d'inadempienza, della quota parte dei corrispettivi fissati per la gestione ordinaria relativi a ciascun giorno od ora.
3. Di conseguenza, nel caso di sospensione, i compensi forfetari dei servizi assegnati saranno ridotti proporzionalmente per i giorni o le frazioni di questi d'interruzione; ferma restando l'opportunità di contestazione anche delle necessarie e corrispondenti penali.
4. Nei casi di cui al comma 2, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare gli articoli 18 e 19 del presente Capitolato.
5. Se in occasione di festività, manifestazioni o per qualsiasi motivo d'ordine pubblico l'Amministrazione Comunale del sito interessato ordinasse la sospensione dei Servizi straordinari per una o più giornate, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso particolare.
6. Nel caso che per altre ragioni venisse ordinato lo sgombero dei materiali approvvigionati a piè d'opera, l'appaltatore dovrà provvedervi a sua cura e spese, secondo le tempistiche individuati dal DEC.

ART. 17 Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione del servizio, anche parziale, per cause di pubblico interesse o di particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al DEC.

ART. 18 Reclami - Inadempienze - Penali

1. In linea generale i reclami contro le attività previste nel presente Capitolato svolte dall'aggiudicatario e che fossero dal DEC o dal RUP riconosciuti fondati ed in genere, ogni infrazione ai patti stabiliti nel presente CSA, come pure qualsiasi azione od omissione dell'aggiudicatario o dei suoi dipendenti che potesse comunque compromettere il regolare espletamento della gestione delle attività oggetto dell'appalto o risultare non confacente alle caratteristiche, paesaggistiche, ambientali, ecologiche, culturali, storico - ambientali del sito, daranno luogo all'applicazione, da parte della Stazione Appaltante, generalmente a cura del DEC ovvero del RUP, di sanzioni pecuniarie nella misura stabilita nei successivi commi del presente articolo, fino alla revoca dell'aggiudicazione e alla risoluzione del contratto nei casi di particolare gravità o di ripetute infrazioni. Le sanzioni vengono contestate immediatamente, senza necessità

- di un preventivo Ordine di Servizio di ripristino, secondo univoca decisione del DEC, controfirmata dal RUP, ovvero del solo RUP.
2. Qualora il DEC o il RUP rilevi che l'Appaltatore non esegua o non abbia eseguito in modo sufficiente i servizi manutentivi (a puro titolo d'esempio non esaustivo presenza di rifiuti non raccolti o abbandonati, erba alta, alberi o arbusti secchi o deperenti o pericolanti non mantenuti o non curati, manufatti non sottoposti a manutenzione, imbrattamenti, servizi igienici mal funzionanti, etc.) nei modi e nei tempi stabiliti nel presente CSA e/o negli altri allegati contrattuali, tra cui il Programma Esecutivo e il Cronoprogramma di cui all'articolo 15 , il DEC notificherà all'aggiudicatario, senza necessità di avviso di mora, la contestazione dell'inadempienza e l'elevazione della relativa penale secondo quanto stabilito, nei commi successivi.
 3. L'applicazione delle penali non esclude, tuttavia, la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto. Saranno addebitate all'appaltatore le maggiori spese che per tale fatto, l'ASPAL dovesse contrarre.
 4. L'applicazione della penale, quale che sia l'infrazione contestata, non esclude il risarcimento a parte dei danni materiali eventualmente provocati dall'aggiudicatario nella sua inadempienza.
 5. Per le inadempienze agli obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e/o negli altri allegati contrattuali verranno applicate le sanzioni giornaliere di cui alle tabelle successive, rimanendo salva la facoltà di adozione di ulteriori provvedimenti a tutela dell'interesse dell'Amministrazione, quali la risoluzione contrattuale, nel caso che le inadempienze si protraessero nel tempo, dando luogo a situazioni di pericolo o irregolarità e comunque quando la somma delle suddette sanzioni raggiunga la soglia del 10 % dell'importo contrattuale annuo.
 6. In dettaglio si procederà all'applicazione delle penali secondo lo schema qui di seguito riportato:
 - a) Mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione, art 18.1
 - b) Ritardo nella consegna di elaborati o nella conclusione di una attività, art 18.2
 - c) Altre penali di cui ai commi 7 ed 8.
 7. Nel caso in cui vengano accertati interventi di modifica o di manomissione dei beni oggetto del servizio per irregolari interventi manutentivi, o per mancata esecuzione degli stessi, verrà applicata una penale di € 500,00 per singola contestazione immediata e senza preventiva emissione di Ordine di Servizio, fermo restando l'attivazione immediata della risoluzione contrattuale a seconda della gravità del fatto; inoltre si provvederà al recupero dell'importo commisurato all'entità del danno accertato sugli impianti rispetto alle condizioni originarie ed agli oneri da sostenere per l'immediato ripristino secondo l'assetto originario.
 8. Nel caso in cui venga accertato dal DEC o dai suoi collaboratori il mancato rispetto di una prescrizione inerente ai CAM di cui all'art. 47 nelle modalità di esecuzione e gestione del servizio, verrà applicata una penale di € 500.00, fermo restando l'attivazione immediata della risoluzione contrattuale a seconda della gravità del fatto.
 9. L'importo delle penali applicate, non soggette a ribasso, di cui al comma 6 del presente articolo, verrà comunicato DEC e dal RUP ovvero dal solo RUP, all'aggiudicatario mediante posta elettronica ordinaria o PEC, nella quale saranno indicate dettagliatamente le infrazioni contestate, le date e l'importo complessivo.

ART. 18.1 Penali per mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione

1. Gli obiettivi di gestione sono settati in sede di programmazione delle attività nel Programma Esecutivo in coerenza con quanto presentato in sede di offerta e con quanto descritto nel livello minimo del servizio. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo è valutato dal DEC sulla base dello scostamento in difetto tra le attività svolte nel periodo considerato e quelle previste dal documento di programmazione mensile delle attività per tutti i servizi in cui si struttura l'appalto:
 - a) Servizio di manutenzione del verde e di supporto alle attività di scavo archeologico nei siti del Geoparco;
 - b) Servizi tecnici a supporto delle attività di manutenzione;
 - c) Servizio di Realizzazione e aggiornamento del sistema informativo territoriale (SIT) delle aree del Parco geominerario;
 - d) Servizio ideazione ed attuazione di attività di Valorizzazione culturale e di educazione ambientale;
 - e) Servizio ideazione ed attuazione di Politiche attive del lavoro.
2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione per ogni servizio di cui è composto l'appalto è valutato dalla SA in sede di verifica della rendicontazione mensile e del report annuo, esso può essere lieve qualora la prestazione mancante rientri entro un limite del 10% di quella prevista per il periodo preso in considerazione o rilevante qualora superi tale limite.
3. Gli importi delle penali di cui ai commi precedenti sono determinate sulla base della tabella seguente tabella 3. Art. 18.1

Servizi	Programmazione mensile		Programmazione annua	
	Lieve scostamento [Euro]	Rilevante scostamento [Euro]	Lieve scostamento [Euro]	Rilevante scostamento [Euro]
Servizio di manutenzione del verde e di supporto alle attività di scavo archeologico nei siti del Geoparco	1.000,00	2.000,00	12.000,00	24.000,00
Servizi tecnici a supporto delle attività di manutenzione	100,00	200,00	1200,00	2.400,00
Servizio di Realizzazione e aggiornamento del sistema informativo territoriale (SIT)	100,00	200,00	1200,00	2.400,00

Servizio ideazione ed attuazione di attività di Valorizzazione culturale e di educazione ambientale	100,00	200,00	1200,00	2.400,00
Servizio ideazione ed attuazione di Politiche attive del lavoro	100,00	200,00	1200,00	2.400,00

Tabella 3. Art 18.1 – Penali per mancato raggiungimento degli obiettivi

ART. 18.2 Penali per ritardo in una consegna programmata

1. Nell'ambito del servizio sono previste diverse scadenze temporali per la consegna di documentazione e la conclusione di alcune prestazioni, che determinano penali basati sul ritardo o la mancata consegna.
2. I giorni sono considerati sempre consecutivi e naturali, e nel caso cada in un giorno festivo si considera il primo giorno feriale utile. I termini della scadenza si interrompono con la consegna alla stazione appaltante, in caso di integrazioni il conteggio riprende dalla data della richiesta della Stazione Appaltante considerando per l'applicazione delle penali i giorni ancora rimanenti più 5 giorni per ogni richiesta di integrazione, salvo tempistiche maggiori concesse dal DEC.
3. Gli importi delle penali di cui ai commi precedenti sono determinate sulla base della tabella seguente tabella 4 art 18.2 per il semplice ritardo, mentre la tabella 5. Art.18.2 è riferita al grave ritardo ed alla mancata consegna.

Elaborato o attività	Scadenza	Penali per Ritardo breve
Report periodico annuo	Entro 30 gg. dalla fine dell'annualità	1.000 euro, fino ai primi 15 giorni di ritardo 100 euro al giorno, dall'16 esimo giorno
Piano delle attività (semestrale o annuale)	30 gg, prima della scadenza del piano	1.000 euro, fino ai primi 15 giorni di ritardo 100 euro al giorno, dall'16 esimo giorno
Programma delle attività mensile	10 gg. prima della fine del mese	100 euro, fino ai primi 10 giorni di ritardo 20 euro al giorno, dall'11 esimo giorno
Rendicontazione mensile	Entro 10 gg. la fine del mese delle attività svolte	100 euro, fino ai primi 10 giorni di ritardo 20 euro al giorno, dall'11 esimo giorno
Apertura del SIT	Entro la durata della fase di avvio del servizio	2.000 euro, fino ai primi 30 giorni di ritardo 100 euro al giorno, dal 31 esimo giorno
Apertura del portale	Entro la durata della fase di avvio del servizio	2.000 euro, fino ai primi 30 giorni di ritardo 100 euro al giorno, dal 31 esimo giorno

Completamento della cartellonistica turistica	Entro 12 mesi dall'avvio del servizio	2.000 euro, fino ai primi 30 giorni di ritardo 100 euro al giorno, dal 31 esimo giorno
---	---------------------------------------	---

Tabella 4. art 18.2 – Penali per ritardo breve

Elaborato o attività	Forte ritardo	Penale per forte ritardo e per mancata consegna
Report periodico annuo	Ritardo oltre i 60 gg, dalla scadenza.	2.000,00, forte ritardo 5.000,00 mancata consegna
Piano delle attività (annuale)	Ritardo oltre i 30 gg, dalla scadenza.	5000,00, forte ritardo 10.000,00 mancata consegna
Apertura del SIT	Ritardo oltre i 60 gg, dalla scadenza.	2.000,00, forte ritardo 5.000,00 mancata consegna
Apertura del portale WEB per la comunicazione	Ritardo oltre i 60 gg, dalla scadenza.	2.000,00, forte ritardo 5.000,00 mancata consegna
Completamento della cartellonistica turistica	Ritardo oltre i 60 gg, dalla scadenza.	10.000, forte ritardo

Tabella 5. art 18.2 – Penali per forte ritardo e mancata consegna

ART. 19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei Contratti, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto con l'Aggiudicatario, mentre, qualora ricorrano le condizioni del comma 2 dello stesso articolo, la Stazione Appaltante deve procedere alla risoluzione del contratto con l'Aggiudicatario.
2. Qualora il DEC dovesse accertare un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, o l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, si procederà ai sensi del comma 3 e seguenti dello stesso articolo 122.
3. L'Amministrazione appaltante, in applicazione delle leggi e delle norme vigenti, si riserva il diritto di risolvere il contratto con l'Aggiudicatario quando questo si renda colpevole di frode o negligenza grave o contravvenga ripetutamente agli obblighi del presente Capitolato, oppure a seguito di violazioni di norme concernenti la specifica attività (pubblica sicurezza, igiene, sanità, tutela dei lavoratori) o di quelle previste da apposite disposizioni di legge o di regolamenti, anche se qui non specificamente richiamati.
4. A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono motivo di grave inadempimento che comporta la conseguente risoluzione di diritto del contratto le seguenti azioni:
 - a) il mancato rispetto dei patti previsti dai contratti di lavoro del personale dipendente;
 - b) il ritardo di più di trenta giorni nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti;

- c) il mancato completamento delle attività a corpo entro i termini previsti dal presente CSA;
 - d) il disturbo della quiete pubblica, quando vengano prodotti dei rumori, a seguito delle attività oggetto di gestione, i cui valori superino i normali limiti di tolleranza;
 - e) il mancato inizio dell'appalto entro i termini previsti nel precedente articolo 14;
 - f) ripetute inadempienze contestate e sanzionate secondo quanto previsto nel presente CSA.
5. La risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario comporta l'incameramento della cauzione. Il Committente, inoltre, si riserva la facoltà di intraprendere azioni di richiesta di risarcimento all'Appaltatore con l'addebito a carico dello stesso dei danni subiti dall'ASPAL per spese dirette o indirette sostenute a causa delle sue inadempienze o colpe. Pertanto, si procederà alla liquidazione del corrispettivo finale dovuto all'Appaltatore, trattenendo a titolo risarcitorio da detto corrispettivo il valore economico dei danni di cui al precedente periodo, fermo restando peraltro il rispetto delle procedure previste dal citato articolo 122 del Codice.
6. All'atto della risoluzione è obbligo dell'Appaltatore riconsegnare immediatamente i siti e le sue dotazioni nello stato in cui si trovano, fatta salva la richiesta della Stazione Appaltante di ripristinare lo stato dei luoghi come preesistente all'avvio del servizio o di trattenere a titolo risarcitorio il valore economico delle eventuali opere di ripristino previste e contestate.
7. Nulla potrà essere preteso dall'appaltatore come compenso per le migliorie eventualmente realizzate.

CAPO IV - CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 20 Contabilità del servizio a corpo, riserve dell'appaltatore

1. Le prestazioni a corpo regolarmente effettuate dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio, come descritto nel presente Capitolato e nei relativi documenti di contratto ed elaborati progettuali, saranno contabilizzate posticipatamente, con periodicità mensile corrispondenti a Stati di Avanzamenti del Servizio (SAS n. XX) a numerazione crescente a partire dal primo. Successivamente all'emissione del SAS, sottoscritta dal DEC e dall'appaltatore per la piena accettazione delle sue parti, sulle prestazioni eseguite nel corrispondente mese, il DEC provvederà alla predisposizione del necessario Certificato di pagamento, a firma del RUP, che riporta l'importo del SAS al netto del ribasso e tutte le detrazioni corrispondenti, comprese le eventuali penali, non soggette a ribasso. Non è previsto il conto finale, ma in occasione del completamento dell'ultimo SAS, verrà appunto emesso l'ultimo SAS. Il SAS è il documento contabile sul quale l'appaltatore ha diritto di accendere e segnalare le riserve contabili che egli ritiene opportuno rappresentare.
2. La valutazione delle prestazioni a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione dei 5 servizi che compongono l'appalto, di cui al precedente articolo 1, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo economico per il servizio effettivamente reso (voce A.1 della Tabella 1 dell'elaborato progettuale n.2) è stabilito, in contraddittorio a canone mensile o parte di esso, secondo le attività previste.
3. Il corrispettivo per il costo del personale (voce A.2 della Tabella 1 dell'elaborato progettuale n.2), sarà erogato a titolo di rimborso e stabilito in funzione del numero e del livello retributivo dei lavoratori in attività nel periodo di riferimento (vedi Tabella 2. art 2), mentre gli oneri per la sicurezza saranno corrisposti proporzionalmente all'avanzamento del servizio (voce A.3 della Tabella 1. Art 1).
4. I corrispettivi sono determinati dal DEC senza che possa essere invocata dall'appaltatore alcuna verifica sul valore attribuito alla quantità delle prestazioni svolte, fatta salva la condizione che per essere contabilizzate le prestazioni devono essere rendicontate dall'appaltatore e approvate dal DEC, attraverso la corrispondente attestazione di regolare esecuzione del servizio.
5. Il corrispettivo mensile stimato è di norma pari a circa 1/36 dell'importo dell'appalto, come definito all'articolo 2 del presente Capitolato e al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, a cui verrà sommata la quota parte e proporzionale dei costi della sicurezza a copertura dei rischi d'interferenza, non soggetti a ribasso.
Sull'importo così ottenuto sarà applicata sul certificato di pagamento le seguenti ritenute:
 - a) lo 0,5% a garanzia del rispetto degli obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi;
 - b) l'eventuale recupero dell'anticipazione;
 - c) le eventuali penali contestate all'Appaltatore nel corso dei precedenti periodi e nel periodo di riferimento del certificato di pagamento.
6. L'attestazione di regolare esecuzione potrà essere emessa dal DEC esclusivamente previa verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.). A riguardo, l'appaltatore risponde (in solido con il subappaltatore) della trasmissione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro

dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La liquidazione è, inoltre, subordinata agli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti di cui al successivo articolo 102 del presente CSA.

7. Solo dopo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio, e la relativa accettazione da parte dell'appaltatore, sarà autorizzata l'emissione della fattura al cui importo, sarà aggiunta l'IVA al 22%, ove dovuta, che verrà versata direttamente all'Erario dalla Stazione appaltante (Split Payment o scissione dei pagamenti).
8. La Stazione Appaltante, nella persona del RUP, acquisita la documentazione di cui sopra predispone apposito atto di liquidazione.
9. La liquidazione delle competenze maturate dall'appaltatore sarà effettuata nei termini di legge.
10. Con detto corrispettivo si intendono compensati ogni spesa ed onere che l'appaltatore dovrà sostenere per la retribuzione del personale, le forniture, le polizze assicurative, i materiali di consumo, gli allacci, l'energia elettrica, l'acqua, i telefoni, la custodia, la gestione integrale degli impianti di cantiere e quanto altro occorrente per assicurare i servizi e gli interventi manutentivi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli elaborati progettuali.
11. I primi 60 giorni dalla data di consegna ed avvio del servizio di cui all'art 14, sono considerati "*Fase di Avvio del servizio*". Durante questi mesi è corrisposta mensilmente solo la quota a rimborso relativa al costo del personale ed alla sicurezza, e la verifica di allineamento tra le attività svolte ed il Programma Esecutivo di cui al art 15 è svolta a fine del periodo, così come l'applicazione delle eventuali penalità di cui all'art 18.

ART. 21 Contabilità delle prestazioni a consegna

1. Le prestazioni individuate nel presente capitolato "a consegna" (tabella 6. Art 21) saranno pagate al completamento delle relative attività, anch'esse al netto del ribasso offerto.
2. L'appaltatore è tenuto ad eseguire tali prestazioni alle stesse condizioni offerte in sede di gara, garantendo i livelli minimi delle attività descritti negli articoli del presente CSA.
3. I corrispettivi legati alle prestazioni "a consegna" verranno ricompresi nel primo SAS mensile utile previa Attestazione di regolare esecuzione da parte del DEC.

Costo annuale reportistica 1° anno	€ 19.000,00
Costo annuale reportistica 2° anno	€ 19.000,00
Costo annuale reportistica 3° anno	€ 19.000,00
Costo una tantum sviluppo portale SIT-GIS	€ 38.000,00
Costo una tantum apertura portale web per la comunicazione	€ 38.000,00

Tabella 6 art. 21 – Prestazioni a consegna

ART. 22 Pagamento a saldo della rata dell'ultima mensilità

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del verbale di regolare ultimazione di cui all'articolo 42 del presente CSA, viene contabilizzata la rata finale con le stesse procedure di cui ai precedenti articoli 20 e 21 del presente CSA. La rata finale corrispondente all'ultimo mese spettante ed è comprensiva in questo caso anche delle ritenute dello 0,5% innanzi applicate. Da tale ammontare vengono sempre applicate le altre deduzioni per penali di cui all'articolo 18 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Non è prevista, in occasione della contabilizzazione della rata dell'ultimo mese, l'emissione di alcun conto finale, ma solo l'emissione dell'attestazione di cui al successivo articolo 23 del presente CSA.

ART. 23 Attestazione di regolare esecuzione finale del servizio

1. La fattura dovrà essere emessa successivamente all'approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione finale del servizio e liquidata entro giorni trenta dalla data di emissione della medesima fattura.
2. Il pagamento dell'ultima rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni realizzate ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 24 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 del Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. In tema di cessione dei crediti trova applicazione il comma 12 dell'articolo 120 del Codice dei Contratti.

CAPO V - GARANZIE

ART. 25 Garanzia per la partecipazione alla procedura

1. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, per la natura e complessità della gara, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria del 2% , con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

ART. 26 Garanzia definitiva e garanzia per anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale e variabile a seconda del valore del ribasso, e a quanto previsto dallo stesso articolo.
2. La garanzia definitiva è prestata nelle forme previste dal comma precedente e dall'articolo 106 commi 2 e 3 del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in modalità digitale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. Ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, degli stati di avanzamento del servizio, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione del servizio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
6. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al comma 1 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 117 comma 13 del Codice dei Contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 117, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
9. In caso di applicazione in aumento per modifiche contrattuali, per i casi di cui al precedente articolo 5 del CSA, spetta all'appaltatore adeguare detta garanzia dei nuovi importi, secondo gli

ulteriori importi, per come calcolati al 1 comma del presente articolo e nelle forme di cui agli altri punti, sempre del presente articolo.

10. Ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del Codice dei Contratti è previsto, e nei modi nello stesso indicati, in particolare dietro costituzione di garanzia di pari importo maggiorata del tasso d'interesse legale, l'anticipazione del prezzo, calcolato sul valore della prima annualità. Essa viene via via progressivamente recuperata nel corso della prima annualità. Tale anticipazione può essere rinnovata all'inizio di ciascun successivo anno contrattuale, calcolata e progressivamente recuperata nel medesimo modo stabilito dalla norma.

ART. 27 Riduzione delle garanzie

1. Si applicano le riduzioni delle garanzie previste dal Codice dei contratti, ai sensi dell'articolo 106, comma 8.

ART. 28 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. L'aggiudicatario è tenuto, prima di prendere in consegna il servizio e comunque prima della stipula del contratto, a sottoscrivere apposite polizze assicurative per le seguenti tipologie di rischio:
 - a. Polizza assicurativa di Responsabilità Civile a garanzia dei danni provocati a Terzi e Dipendenti/Collaboratori/Prestatori d'Opera in Genere, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto e sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità; la Polizza dovrà avere un Massimale unico per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00.
 - b. Polizza assicurativa a copertura di danni materiali e diretti a strutture o beni immobili preesistenti nei siti, causati dall'Appaltatore o da suoi dipendenti o amministratori o soci o altri prestatori d'opera o altri fornitori che operino per suo conto o che siano sotto la sua responsabilità, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto e sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00; In tutte le predette polizze dovrà essere espressamente convenuto che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo della Stazione Appaltante.
2. Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia Assicuratrice a segnalare alla Stazione Appaltante l'eventuale mancato pagamento del premio assicurativo nei termini.
3. Con la stipulazione delle assicurazioni prescritte, l'Appaltatore non esaurisce la sua responsabilità riguardo ai danni a cose e persone che si verificassero durante l'espletamento del servizio ovvero durante l'esecuzione dei servizi straordinari o nel periodo di eventuale gratuita manutenzione. Esso resta pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno che per qualsiasi motivo non venisse risarcito dalla compagnia assicuratrice, ovvero che eccedesse gli importi obbligatoriamente assicurati, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che

- pertanto non limitano la possibilità dell'Appaltatore di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con i servizi.
4. Copia delle polizze sopra illustrate dovrà essere trasmessa formalmente al competente Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili - cinque giorni prima della data di consegna del servizio o della stipula del contratto. L'omessa presentazione delle polizze di cui sopra, condizione essenziale per dare inizio al servizio, costituirà motivo di risoluzione del contratto d'appalto in danno all'Appaltatore o di revoca dell'aggiudicazione.
 5. Le garanzie di cui al comma 1, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici, cottimiste, subaffidatarie e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68 del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
 6. Le garanzie di cui al comma 1, limitatamente alle lettere a) e b), sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione del servizio; a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione del servizio.

CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 29 Variazione delle prestazioni previste nel servizio

1. La Stazione Appaltante, durante l'esecuzione del contratto, può ordinare l'esecuzione di prestazioni in aggiunta o diminuzione, anche in siti diversi da quelli previsti in progetto divenute necessarie a seguito di circostanza imprevista, ovvero indisponibilità temporanea o definitiva dei siti, riduzione del personale per fuoriuscita dal bacino dei lavoratori ecc. come già disciplinato all'art. 5.

ART. 30 Disciplina e norme generali del servizio

1. L'appaltatore per quanto non è espressamente stabilito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto è soggetto alla osservanza delle norme e delle leggi vigenti in materia di appalti pubblici oltre che di tutte le norme regolanti le attività esercitabili nel complesso costituito dai vari siti del Parco Geominerario.
2. L'appaltatore è inoltre tenuto alla osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di sicurezza dei lavoratori, dei visitatori, di igiene ambientale, di tutela ambientale e paesaggistica, nonché della normativa antimafia, vigenti alla data dell'appalto o che dovessero essere emanati dalle competenti autorità anche dopo la stipulazione del contratto e sino alla scadenza dello stesso.
3. L'appaltatore non potrà mutare l'uso dei beni avuti in gestione o introdurre modifiche agli stessi che ne varino la consistenza, né eseguire opere e servizi straordinari, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.

ART. 31 Ordini di servizio. Scadenze dei singoli interventi

1. Le prestazioni relative all'appalto, oltre quanto previsto dal Programma Esecutivo e dal Cronoprogramma di cui all'articolo 15 del presente CSA, che verranno disposte dal DEC e secondo le necessità da quest'ultimo stabilite, saranno formalizzate mediante "ordini di servizio", attraverso i quali verranno trasmesse tutte le disposizioni e istruzioni all'Impresa.
2. Ciascun ordine di servizio verrà redatto e sottoscritto dal DEC con firma digitale, controfirmato dal RUP (con esclusione di quelli per cause urgenti e imprevedibili, se impossibilitato a sottoscriverlo), e comunicato all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata. La validità dell'Ordine di Servizio ha efficacia dal momento di trasmissione via posta elettronica certificata. L'Ordine di Servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore. Gli Ordini di Servizio del DEC, così predisposti vanno inoltrati sempre anche agli indirizzi di posta elettronica certificata dell'Ufficio del RUP.
3. Gli ordini di servizio impartiti dal DEC all'Impresa appaltatrice riporteranno le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità delle prestazioni, la loro descrizione ed il loro ordine di esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, i luoghi ed il periodo utile entro il quale eseguire le prestazioni stesse, l'irrogazione di penali.

4. Le scadenze dei singoli interventi così ordinati dalla data di trasmissione dello stesso ordine di servizio per posta elettronica o posta elettronica certificata saranno di volta in volta stabilite dal DEC.
5. Non sono compresi nelle suddette scadenze i casi eccezionali di motivata urgenza per cui sono richiesti interventi tempestivi, in quest'ultimo caso l'ordine potrà avvenire anche telefonicamente e successivamente formalizzato per iscritto.
6. Il DEC ha facoltà di ordinare prestazioni tramite ordini di servizio contenenti un preciso e dettagliato programma d'esecuzione, anche con programmazioni a lunga scadenza, indicando scadenze e periodi stagionali entro i quali le suddette dovranno essere ultimate.
7. Gli ordini di servizio disposti dal DEC sono sovraordinati rispetto al Programma e al Cronoprogramma Esecutivo del servizio di cui all'articolo 15 del presente Capitolato e ne possono costituire variazione disposta per tutta la durata contrattuale.
8. Tutte le scadenze prescritte fanno fede per l'eventuale calcolo di penali a carico dell'Impresa come indicato in parti precedenti del presente Capitolato.
9. Per dovere di chiarezza si rappresenta che le contestazioni all'impresa di cui al precedente articolo 18 del presente CSA, vengono dal DEC formalmente notificate mediante PEC con numerazione diversa dagli ordini di servizio e non sono ricomprese all'interno di tali atti, ma emesse in modo separato. Le contestazioni sono, di norma, sottoscritte anche dal RUP, sempre che per motivi d'urgenza o per altre motivare ragioni, il DEC decida di sottoscriverle e notificarle in autonomia all'Impresa, mantenendo per conoscenza il RUP fra i destinatari.
10. Gli Ordini di Servizio del RUP sono rivolti al DEC, oltre che all'Impresa e sono da questo formalizzati, sottoscritti e indirizzati ai suddetti, nei modi descritti ai precedenti punti del presente articolo.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 32 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Nell'esecuzione di tutti i servizi l'appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali fornitori, prestatori di servizi, subappaltatori, subaffidatari o a imprese terze, o ad altri soggetti che operino sotto la sua responsabilità le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
2. Tutte le attività previste nel presente CSA devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza ed igiene sul lavoro, anche se entrate in vigore successivamente al conferimento dell'Appalto.
3. L'appaltatore è tenuto a farsi carico del coordinamento di tutti i propri collaboratori e fornitori operanti sul territorio, nell'esecuzione dei servizi, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

4. L'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle Leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti alla manodopera ed il proprio personale. Tutti i lavoratori devono essere assicurati c/o l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e c/o l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. A tale scopo si precisa che l'Appaltatore deve trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro la data di stipulazione del contratto e successivamente relativamente ad ogni esercizio, l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa c/o i succitati enti e la dichiarazione di avere provveduto ai relativi versamenti dei contributi.
5. Qualora la Stazione Appaltante riscontri, o vengano denunciate da parte di terzi, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento ovvero di effettuare delle trattenute sugli stessi, sino a quando l'Ispettorato del lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero la vertenza sia stata risolta. Tale scelta non può essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell'appaltatore il quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.
6. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (I.N.A.I.L., I.N.P.S., Ispettorato del Lavoro ecc.) l'avvenuta aggiudicazione del presente Appalto nonché di richiedere agli stessi la dichiarazione concernente il rispetto degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.
7. L'appaltatore è tenuto a:
 - a. osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
 - b. far osservare quanto previsto alla lettera precedente agli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito delle prestazioni ad essi affidati;
 - c. presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti;
 - d. osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - e. depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, consegnando ogni volta gli eventuali aggiornamenti;
 - f. sottoporre il personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal C.C.N.L. e dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio;
 - g. rendere edotto dei rischi specifici il proprio personale, elaborando il piano delle misure di sicurezza e le relative disposizioni che dovranno essere adottate per garantire l'incolumità del proprio personale e dei terzi.
8. Il personale in servizio:

- a. dovrà essere fornito, a cura e spese dell'appaltatore, di corredo e abbigliamento completo di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. Il suddetto corredo del personale dovrà essere omologato e a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e rispondente alle caratteristiche previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, dotato di DPI (dispositivi di protezione individuale) secondo quanto previsto dai documenti e valutazioni effettuate dall'Appaltatore e dal D. Lgs. sopracitato. I propri dipendenti dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n 81, completo di fotografia da cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice e dove sarà riportato il nome dell'interessato, la sua qualifica e le sue posizioni assicurative e previdenziali. La targhetta o documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'interessato in modo da poterlo esibire a chiunque possa svolgere funzioni di controllo. Il lavoratore trovato sprovvisto della citata tessera di riconoscimento sarà allontanato dal cantiere ed il fatto verrà notificato all'Appaltatore, addebitandogli una penale;
 - b. dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti e le Autorità, oltre che uniformarsi alle disposizioni emanate dal Comune nelle materie di competenza, oltre che agli ordini impartiti dall'Appaltatore. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili personale possono essere oggetto di segnalazione da parte dell'ASPAL all'Appaltatore.
9. L'appaltatore, prima dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all'ASPAL:
- a. l'elenco dei nominativi del personale in servizio – specificando le relative qualifiche e le mansioni svolte – e curerà di comunicare, entro 3 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni (eccetto quelle dovute a malattia temporanea o ferie);
 - b. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, se ricorre il caso;
 - c. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato applicato ai lavoratori dipendenti e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
 - d. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, nonché le informazioni necessarie per la corretta integrazione del DUVRI;
 - f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;
 - g. i nominativi dei propri Direttori Tecnici e Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008 e del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - h. il POS proprio e di ciascun'altra impresa operante in cantiere, comprensivo della tavola dell'area cantiere per i lavoratori impegnati nelle manutenzioni, custodia e, eventuale, servizio di trasporto nelle aree di lavoro;

- i. il Piano Sostitutivo del PSC su semplice richiesta scritta da parte del DEC o del RUP, quest'ultimo anche quando il PSC, venga predisposto dalla Stazione Appaltante nel corso del contratto.
10. Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza, quella degli utenti e dei terzi in generale, e a tal fine l'appaltatore s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi impiegati. Ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante da infortuni a persone o da danni a cose, è quindi totalmente ed esclusivamente a carico dell'appaltatore.
 11. Tutta la segnaletica di sicurezza necessaria per l'attuazione del servizio sarà fornita, posata e mantenuta per tutto il periodo dell'appalto a cura e spese dell'appaltatore.
 12. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 9, anche nel corso del servizio, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 33 Norme di sicurezza generali

1. Per tutti gli aspetti legati alla sicurezza delle prestazioni in appalto sarà obbligo rispettare il dettato e gli adempimenti previsti dalle norme valide in materia di sicurezza ed in particolare il T.U. sulla sicurezza D. Lgs n.81/2008.
2. Lo svolgimento delle attività in appalto potrebbe comportare rischi di interferenza tra il personale dell'Impresa aggiudicataria ed eventuali altri soggetti operanti nelle aree interessate dell'appalto. Pertanto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 ed in base alle indicazioni di cui alla Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Stazione Appaltante ha predisposto l'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI - Elaborato 4), quale elaborato di gara e da allegare al contratto. Il documento non si estende ai rischi specifici delle attività proprie, per le quali l'Appaltatore se ne assume le relative responsabilità. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi del medesimo art. 26 comma 2 del D. Lgs. 81/2008, a coordinarsi e a cooperare con la Stazione Appaltante committente per l'aggiornamento e per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed è tenuto a presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza delle attività sulla base della propria esperienza.

ART. 34 Piano operativo di sicurezza - area cantiere

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei servizi, deve predisporre e consegnare al DEC, senza alcuna pretesa economica, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato

- Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. In tale documento l'aggiudicatario si impegnerà a dichiarare di aver ricevuto dal Committente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività da svolgere in quell'ambito, nonché a svolgere eventuali attività di coordinamento e cooperazione previste dall'appalto in questione.
 3. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere (impresa singola, associate, mandatarî, mandanti, subappaltatori e subcontratti assimilati, quali, a titolo esemplificativo, i noli a caldo, che prevedono l'impiego di mano d'opera da parte dell'Impresa affidataria) e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio delle prestazioni per le quali esso è redatto.
 4. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
 5. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
 6. Il POS dovrà contenere almeno i seguenti dati:
 - a. l'identificazione dell'appaltatore e dei responsabili della sicurezza;
 - b. la descrizione dei servizi per singole fasi e attività;
 - c. l'organizzazione del servizio;
 - d. le attrezzature e le macchine necessarie alla realizzazione del servizio;
 - e. le modalità operative di ciascuna attività;
 - f. le misure di protezione collettive e individuali.
 7. Oltre alla dichiarazione descritta in precedenza, sarà allegata la prescritta documentazione di conformità alle norme di sicurezza di tutte le macchine, impianti ed attrezzature che verranno utilizzate nella fase di esecuzione del contratto (es. omologazione, marchio CE, ecc.). Le informazioni così fornite dall'affidatario saranno utili anche per l'eventuale aggiornamento del DUVRI in presenza di ulteriori interferenze rispetto a quelle valutate in fase di predisposizione degli atti di gara.
 8. Tutti gli elaborati e gli atti descritti ai punti di questo articolo e alla lettera i) del punto 9 del precedente articolo del presente CSA, sono dovuti a cura e responsabilità dell'Appaltatore, senza alcuna pretesa economica da parte dell'Appaltatore e delle altre imprese, in quanto già interamente compensati dai corrispettivi previsti nel bando o in attivazione delle modifiche contrattuali.

CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 35 Subappalto

1. Le attività previste nei Servizi per la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e ambientale del Parco Geominerario per l'esecuzione delle quali è richiesto l'impiego dei lavoratori appartenenti al Bacino non sono subappaltabili, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'appalto previste dall'art. 119, comma 2 del Codice dei contratti, ossia per l'alta intensità di manodopera e la complessità logistica dei servizi richiesti nonché per l'obbligo di assunzione di tutti i lavoratori appartenenti al Bacino.
2. Per le stesse motivazioni i lavoratori appartenenti al Bacino dovranno essere assunti da un unico soggetto; qualora l'aggiudicatario sia un soggetto multiplo (RTI, consorzio etc.) i lavoratori dovranno essere assunti da uno degli appartenenti al raggruppamento (mandataria, mandante, consorziata etc.).
3. Le attività previste nei Servizi di politiche attive del lavoro sono subappaltabili.
4. Con riferimento al comma 1 dell'art. 119 del Codice, i concorrenti dovranno indicare che intendono eventualmente subappaltare in sede di gara, secondo quanto previsto dalla norma in vigore.
5. L'affidamento in subappalto, dopo l'aggiudicazione, è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta quanto previsto dalla norma in materia di subappalto; l'omissione nell'offerta delle indicazioni in tal senso sta a significare che il ricorso al subappalto o subcontratto è vietato e non può essere autorizzato;
 - b. che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento della clausola di accettazione degli standard sociali di cui al successivo articolo 45, per quanto di pertinenza, e dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle prestazioni con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore;
 - il ricorso esclusivo al Tribunale di Cagliari, in caso di controversie fra le parti stipulanti il subappalto e il divieto di ricorso all'arbitrato;
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il subcontratto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

- c. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso degli eventuali requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione del servizio da realizzare in subappalto o subcontratto;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
6. Il subappalto deve comunque essere autorizzato e resta impregiudicata la responsabilità dell'aggiudicatario in relazione a danni prodotti alle opere, beni ed impianti in gestione, terzi ed alle proprietà comunali dal personale della ditta subappaltatrice. In ogni caso, pertanto, l'appaltatore rimane, di fronte alla Stazione Appaltante, unico responsabile delle prestazioni subappaltate.
 7. Non sono considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre Ditte specializzate per la fornitura a piè d'opera di materiali, nonché per la fornitura anche in opera di manufatti speciali, conformemente a quanto previsto dalla circolare del Ministero Pubblici n. 1643 del 22/6/1967.
 8. L'affidamento in subappalto o in subcontratto comporta i seguenti obblighi:
 - a. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione delle prestazioni in subappalto;
 - b. le imprese subappaltatrici devono integralmente osservare, a favore dei dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - c. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio piano operativo di sicurezza.
 9. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente il servizio.

ART. 36 Responsabilità in materia di subappalto e di altre forme

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto o di ogni altra forma di sub affidamento o di prestazione d'opera comprese le forniture, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni

- pretesa di questi soggetti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni di questi soggetti.
2. Il DEC provvede a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto o di altra natura.
 3. Il subappalto o sub affidamento non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
 4. Le categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, di cui all'articolo 119 comma 3 non si configurano come attività affidate in subappalto, ferme restando le responsabilità in carico all'Appaltatore di cui al precedente punto 1.
 5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, in materia di tessera di riconoscimento.

ART. 37 Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, ai sensi del comma 11 dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, corrisponde direttamente al subappaltatore, al subcontraente, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi ivi previsti e dettagliati ai punti a), b) e c) del suddetto comma del Codice.

CAPO IX - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 38 Accordo bonario

1. Non si applica l'accordo bonario.

ART. 39 Definizione delle controversie

1. Per quanto previsto al precedente articolo 38, non trova applicazione la definizione delle controversie con l'accordo bonario.
2. Non procedendo all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 38 e l'appaltatore confermi le riserve nonostante la trattazione in contraddittorio con il DEC e con il RUP, per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è unicamente competente il giudice ordinario presso il Tribunale di Cagliari, è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 40 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi. Assicurando, comunque, in caso di applicazione di valido contratto diverso da quello applicato dal precedente Appaltatore, i medesimi livelli retributivi, anzianità e competenze accessorie spettanti ai lavoratori fidelizzati.
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato oltre a sottoporre l'appaltatore alle azioni sanzionatorie di contratto e di legge, non esime il medesimo appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'articolo 119 dello stesso Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza

per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. Ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

ART. 41 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 19, i seguenti casi:
 - a. l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, o di altri soggetti comunque interessati;
 - b. inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. inadempimento delle clausole sociali di cui all'articolo 9 o agli standard sociali di cui all'articolo 46 del presente Capitolato previa diffida e mancato rispetto della stessa;
 - f. inadempimento in merito al possesso della dotazione minima di macchine e attrezzature previste dal presente Capitolato o offerto dal concorrente in sede di offerta tecnica previa diffida e mancato rispetto della stessa;
 - g. mancato rispetto del Capitolato e dell'offerta tecnica rispetto al personale minimo previsto. La mancata disposizione del personale minimo richiesto e distribuito nelle varie qualifiche professionali prescritte e in coerenza con la propria offerta tecnica e con il rispetto delle clausole sociali entro i 10 giorni antecedenti la data di consegna del servizio di manutenzione previa diffida e mancato rispetto della stessa;
 - h. sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- i. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - j. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n.81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
 - k. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - l. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - m. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - n. perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio.
2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio Capitolato Speciale d'Appalto e i suoi Allegati mediante PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.
 3. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a. affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 124 del Codice dei Contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente;
 - b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori/servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle eventuali maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso

danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

5. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n°159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n°159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 42 Verbale di ultimazione del servizio

1. All'approssimarsi della scadenza contrattuale dell'appalto, il DEC effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore medesimo e, qualora di esito positivo, rilascia, al termine dell'esecuzione del servizio, il verbale attestante l'avvenuta regolare ultimazione.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi eventuali del servizio, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione riconosciuta e accettata.
3. L'appaltatore e il DEC devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
4. Per quanto specificato al precedente articolo 20 comma 1 del presente CSA, non è prevista la redazione di un Conto Finale ma di un ultimo SAS.

ART. 43 Attestazione di regolare esecuzione finale del servizio

1. L'Attestazione di regolare esecuzione finale del servizio redatto dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, viene emesso entro 90 giorni. Tale certificato dovrà essere approvato dal RUP. Il saldo della rata finale, comprensiva delle ritenute di garanzia, ed al netto delle altre eventuali deduzioni, riportato ancora sull'Attestazione di regolare esecuzione finale del servizio, verrà corrisposto dietro presentazione di fattura.

ART. 44 Riconsegna dei beni e mancata indennità d'avviamento

1. I danni che venissero eventualmente riscontrati ai beni comunali verranno addebitati all'aggiudicatario, che sarà tenuto a ripararli a proprie spese o a corrispondere l'importo periziato entro il termine perentorio prescritto dalla Stazione appaltante.
2. Le opere integrative, le altre migliorie e le addizioni apportate dall'aggiudicatario in seguito ad autorizzazione rilasciata dalla Stazione appaltante, ai beni che formano oggetto del contratto rimangono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale dei siti interessati, se così previsto nell'autorizzazione.

3. La Stazione appaltante ha la facoltà di ordinare all'aggiudicatario di ripristinare, a spese della stessa, i beni comunali dei vari siti e modificati senza autorizzazione, ovvero di far acquisire alle Amministrazioni Comunali tali modifiche, senza che l'Appaltatore possa rivendicare forme di rimborso.

CAPO XI - NORME FINALI

ART. 45 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore compensati con il corrispettivo a corpo

1. Oltre agli oneri di esecuzione delle prestazioni previste in appalto cui al presente progetto, preliminarmente descritte al precedente articolo 1 e meglio articolate nella parte II del presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. il preciso rispetto del contratto, la fedele esecuzione del progetto e del Programma e del Cronoprogramma Esecutivo di cui al precedente articolo 15 approvati e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DEC, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DEC tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal progetto, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b. ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità del servizio, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le prestazioni prestabilite;
 - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DEC, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella esecuzione del servizio, comprese le eventuali prestazioni aggiuntive;
 - e. le responsabilità sulla non rispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle previste in progetto o dal presente capitolato;
 - f. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del DEC dei materiali e dei manufatti necessari all'esecuzione dei servizi in appalto;
 - g. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto in modo particolare in tutte le zone aperte e liberamente accessibili al pubblico;
 - h. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, recinzioni temporanee e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nelle aree di esecuzione di particolari servizi di manutenzione laddove, su disposizione del DEC, si potessero generare rischi e interferenze con possibili persone terze;

- i. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte del DEC con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - j. l'adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - k. l'esecuzione di tutte le prestazioni finalizzate alla cura ottimale e costante dei siti, al fine di garantirne la migliore preservazione, la pubblica fruizione in piena sicurezza, con una qualità di livello inappuntabile per quanto riguarda l'erogazione di possibili servizi al pubblico;
 - l. la pulizia, prima dell'uscita dalle aree di esecuzione delle prestazioni, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione del servizio;
 - m. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni dei servizi svolti nei siti salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
 - n. ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM 1° marzo 1991 e successive modificazioni nonché alla vigente normativa in materia di esposizioni ai rumori;
 - o. al completo sgombero dei vari cantieri entro 15 giorni dalla positiva Attestazione di regolare esecuzione finale del servizio previa riconsegna dei beni precedentemente prevista dall'articolo 44 del presente CSA.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei servizi, mediante attivazione delle procedure occorrenti presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ad esempio: Consorzi, Soprintendenza, Uffici di Tutela del Paesaggio, ASL, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai servizi in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente dagli stessi, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle prestazioni e alla conduzione del cantiere.
 3. In caso di danni provocati da cause di forza maggiore alle opere e manufatti dei siti, i lavori di ripristino o rifacimento devono essere eseguiti dall'appaltatore, espressamente autorizzati dal DEC.
 4. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a firmare la documentazione di contabilizzazione e gli eventuali elaborati integrativi, sottopostogli dal DEC, subito dopo la firma di questi;
 - a consegnare al DEC, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal DEC che per la loro natura si giustificano mediante fattura.

ART. 46 Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), sottoscritta dall'appaltatore prima della stipulazione del contratto di cui è parte essenziale e a questo può essere materialmente allegata.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - informare i propri prestatori d'opera, i fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei soggetti di cui al precedente punto;
 - accettare e far accettare ai propri soggetti di cui ai precedenti punti, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - intraprendere, o a far intraprendere dai soggetti coinvolti di cui ai precedenti punti, eventuali e adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena prestazionale;
 - dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, documentando l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1, 2 e 5, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 6 del presente CSA, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
5. l'operatore economico si impegna a:
 - a. evitare di ricorrere o dare sostegno all'utilizzo di lavoro infantile;
 - b. evitare di ricorrere o dare sostegno al lavoro obbligato;

- c. garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro;
 - d. rispettare il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di loro scelta;
 - e. evitare di praticare o dare sostegno a qualsiasi tipo di discriminazione in relazione a assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, sulla base di razza, sesso, ceto, religione o agnosticismo, invalidità, età, appartenenza sindacale o affiliazione politica;
 - f. evitare di ricorrere alla coercizione mentale, fisica o violenza verbale;
 - g. garantire il rispetto dell'orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti e dagli standard industriali;
 - h. garantire che il salario pagato per il lavoro standard settimanale risponda ai minimi retributivi legali o industriali.
6. La Stazione Appaltante effettuerà, nei confronti dell'aggiudicatario, apposite verifiche mirate ad accertare la rispondenza della realtà aziendale all'impegno dichiarato in sede di gara. Tali verifiche saranno effettuate presso una o più sedi dell'aggiudicatario e saranno condotte tramite ispezioni documentali, interviste ai dipendenti, controllo dei dispositivi di sicurezza, etc. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'affidamento o di comminare la risoluzione del contratto qualora siano riscontrate irregolarità non sanate entro il termine concesso dalla Stazione appaltante medesima o l'aggiudicatario rifiuti di sottoporsi a verifica.

ART. 47 Osservanza dei criteri ambientali minimi (CAM) per la gestione ed esecuzione del servizio

1. L'Appaltatore s'impegna a rispettare tutte le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi vigenti applicabili alle forniture ed alle attività che costituiscono l'oggetto dell'appalto, che a titolo esemplificativo non esaustivo possono ricadere nei seguenti settori merceologici:
 - a) Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)
 - b) Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi (DM n.256 23 giugno 2022, in GU n.183 del 06 giugno 2022).
 - c) Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni (DM 7 febbraio 2023, in G.U. n. 69 del 22 marzo 2023);
 - d) Criteri Ambientali Minimi per l'Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017)
2. Data la forte prevalenza delle attività ricadenti nei CAM del Verde (DM n. 63 del 10 marzo 2020) ci cui alla lettera a) del comma 1, l'appalto è strutturato seguendo gli indirizzi in esso contenuti

per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico che sono specificati nel CAPO XIII del CSA.

3. La Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere in ogni momento dettagli sul rispetto delle specifiche tecniche e delle prescrizioni all'appaltatore ed effettuare controlli sulle forniture e le modalità di esecuzione delle attività.
4. L'accertamento del mancato rispetto di una delle prescrizioni dei CAM dà luogo alle penali di cui all'articolo 18 da applicare sul primo SAS disponibile.

ART. 48 Proprietà dei materiali di lavorazione, scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle lavorazioni, escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale del sito interessato.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dall'Amministrazione Comunale interessata e comunicato dalla Stazione appaltante, a cura e spese dell'appaltatore intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le specifiche prestazioni.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42.
4. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell'esecuzione di specifiche prestazioni a seguito di specifica approvazione al riutilizzo da parte del DEC.

ART. 49 Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n°136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e provvede alla contestazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della citata legge.
2. Tutti i movimenti finanziari soggetti alla tracciabilità riguardano i seguenti pagamenti:
 - a. pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

- b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e l'eventuale CUP, indicati nel bando di gara.
 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera l), del presente CSA.
 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 50 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. In merito alle spese di cui al presente articolo e comma sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio e la messa in funzione di eventuali impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

- e. ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino oltre che sui servizi anche sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A. o IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente CSA s'intendono IVA Esclusa.
 6. Il costo del personale assume il carattere di mero rimborso del costo sostenuto dall'impresa per i lavoratori che per contratto deve assumere; perciò, il costo del personale è considerato ESENTE IVA e nei quadri riepilogativi è inserito sempre fuori campo IVA.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE II

CAPO XII - NORME TECNICHE SPECIFICHE PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 51 Gestione ed organizzazione del servizio

1. È onere dell'appaltatore attuare il servizio adottando un sistema di gestione di qualità che favorisca l'attuazione integrata dei diversi servizi previsti nell'appalto e garantisca la tracciabilità delle attività svolte ed il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi. Sono perciò ricompresi nella offerta tutte le attività di coordinamento, controllo e pianificazione necessarie alla gestione del servizio comprese le risorse umane necessarie, i mezzi, le attrezzature ed i software.
2. Nell'ambito delle attività di gestione ed organizzazione del servizio, l'appaltatore dovrà provvedere ai seguenti aspetti:
 - a) definire un gruppo di lavoro di adeguata professionalità per gestire la complessità del servizio
 - b) definire una struttura del servizio adeguato alle diverse tipologie di attività previste;
 - c) definire ed attuare tecniche di Project Management per la gestione del servizio
 - d) provvedere alla logistica degli spostamenti del personale e dei mezzi di lavoro.

ART. 52 Professionalità del gruppo di lavoro

1. L'appaltatore deve obbligatoriamente ottemperare con risorse esterne al Bacino alle professionalità di cui alle seguenti lettere:
 - a) una risorsa con la qualifica di *Manutentore del verde* (Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018), ed esperienza lavorativa di almeno tre anni in appalti di simile complessità (requisito CAM);
 - b) una risorsa di esperto dott. Agronomo, con almeno tre anni di esperienza in appalti simili;
 - c) una risorsa con esperienza almeno triennale nello sviluppo ed implementazione di servizi informatici integrati simili a quello richiesto;
 - d) una risorsa con esperienza almeno triennale nella implementazione di attività di qualificazione formazione professionale;
 - e) una risorsa con qualifica di Project Manager con esperienza almeno triennale su progetti di simili;
 - f) una risorsa con la qualifica di Archivista esperto con tre anni di esperienza per le attività di cui all'art 126 (da contrattualizzare quando necessaria)
2. Le risorse di cui al comma 1 devono contribuire alla attuazione del servizio per tutta la durata dell'Appalto, ad esclusione della risorsa Archivista esperto di cui al comma 1 lettera f) che darà un contributo attivo solo nello svolgimento delle attività di cui all'art 126 comma 2 lettere d) e) f) quando presenti.
3. L'appaltatore dovrà garantire la presenza per tutta la durata del servizio delle risorse umane e delle professionalità aggiuntive esterne al bacino presentate in sede di partecipazione alla gara che hanno costituito un elemento di valutazione dell'offerta. Le professionalità e le risorse aggiuntive presentate in sede di gara devono essere pertinenti alla tipologia di attività svolta e adeguatamente motivate nella descrizione del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo,

si riportano alcune delle professionalità valutabili in sede di offerta: esperto nella attuazione dei CAM; Architetto Paesaggista; esperto in rilievo con nuove tecnologie, Operatori GIS, manutentori esperti, operai specializzati, ...ect.

4. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 possono essere messe a disposizione con personale già presente nell'organico dell'offerente o tramite nuovi rapporti di lavoro subordinato (anche part time) o con incarichi di natura professionale dove sia riportata la durata e l'oggetto delle attività. La documentazione comprovante la messa a disposizione delle risorse deve essere presentata in sede di offerta unitamente al tipo di rapporto della risorsa con l'offerente e alle certificazioni dei loro titoli (tramite CV).
5. Le attività delle risorse umane presentate in sede di offerta di cui ai commi 1 e 2 dovrà essere rendicontata e monitorata contestualmente a quella dei lavoratori del Bacino, ma in una sezione del rendiconto separata.
6. Le risorse di cui al comma 1 e 2 possono essere sostituite durante lo svolgimento del servizio con altre di pari o superiori requisiti professionali, previa comunicazione alla SA almeno 15 giorni prima della sostituzione.
7. La comunicazione di cui al comma 6 deve contenere una adeguata motivazione per il cambio, il CV della risorsa proposta in sostituzione e le attività che le saranno affidate. La SA si riserva la possibilità di rigettare la risorsa sostitutiva in caso di mancata adeguatezza del profilo professionale o per le altre cause di esclusione previste dal codice. In caso di rigetto l'appaltatore può integrare la comunicazione presentando un'altra risorsa sostitutiva.
8. I requisiti professionali di cui al comma 1 lettere a), b), c), e) possono essere posseduti dalla stessa risorsa umana, ma la presenza di più risorse umane è valutata positivamente in sede di offerta tecnica.
9. Al fine di gestire al meglio il servizio, l'appaltatore può in qualunque momento mettere a disposizione anche ulteriori professionalità e risorse umane esterne al Bacino, che però, in questo caso, possono essere tenute esterne alla rendicontazione.

ART. 53 Organigramma e struttura del servizio

1. L'appaltatore ha l'onere di adottare la struttura organizzativa ed i modelli di gestione delle attività presentati in sede di gara che siano adeguati alla complessità del servizio, in termini di:
 - a) gestione dei rapporti tra la SA e gruppo di lavoro dell'aggiudicatario;
 - b) interazioni tra SA, Aggiudicatario, Bacino dei lavoratori ed altri enti coinvolti;
 - c) coinvolgimento attivo dei lavoratori del Bacino;
 - d) attuazione del programma del servizio programmato.
2. L'appaltatore ha l'onere di attuare la struttura del servizio e l'organigramma delle figure operative presentato in sede di gara, nominando alcune figure a garanzia della buona gestione delle attività secondo il seguente prospetto (tabella 7.Art 53). È facoltà dell'offerente proporre schemi operativi migliorativi con più figure che contribuiscono alla valutazione tecnica dell'offerta. Lo schema del servizio presentato deve considerare tutte le attività svolte e mostrare una ipotesi di organizzazione delle squadre operative e degli uffici per lo svolgimento delle diverse attività di cui si compone il servizio di cui all'articolo 1.

3. Le figure di cui al comma 2 possono essere ricoperte dalla stessa risorsa umana con i limiti di cui al comma 8 dell'art 52, ma la presenza di più risorse umane è valutata positivamente in sede di offerta tecnica.

lettera	Figura richiesta	Titoli/professionalità minima
a)	Supporto alla governance di progetto (ISO 21500 e successive)	Esperto in Project Management esterno al bacino (da requisito di partecipazione)
b)	Responsabile tecnico del servizio manutenzione del verde e dell'aggiornamento del Censimento del Verde	Dott. Agronomo, esterno al bacino (da requisito di partecipazione)
c)	Responsabile della infrastruttura informatica del SIT e del Portale Web (informatico)	Esperto SIT, esterno al bacino (da requisito di partecipazione)
d)	Responsabile per le politiche attive	Esperto esterno al bacino (da requisito di partecipazione)
e)	Coordinatore delle Squadre operative	Manutentore del verde, esterno al Bacino (da requisito di partecipazione)
f)	Responsabile attività di supporto alla archiviazione e documentazione museale (qualora necessario)	Archivista esperto esterno al bacino (da requisito di partecipazione)
g)	Responsabile tecnico del servizio manutenzione del verde e supporto scavi archeologici (archeologo)	Dott. Archeologo Esperto (3 anni)
h)	Responsabile dell'ufficio stampa, della comunicazione e delle attività di educazione ambientale	
i)	Responsabile attuazione dei CAM	
l)	Responsabile amministrativo	

Tabella 7. Art 53 – Figure minime richieste per la gestione del servizio

ART. 54 Indicazioni generali per il Project Management

1. Al fine di gestire al meglio il servizio è inoltre onere dell'appaltatore impostare la programmazione delle attività e la gestione del personale tramite tecniche di Project e Task

Management che permettano di monitorare l'attuazione delle attività rispetto alla programmazione mensile e pluri-mensile del servizio.

2. È onere dell'appaltatore adottare un opportuno software gestionale in cloud, adattato al servizio, che garantisca l'accesso anche alla SA con i suoi delegati ai fini di poter monitorare in tempo reale l'andamento del servizio e l'utilizzo delle risorse umane del Bacino. L'indicazione delle caratteristiche del software proposto e dell'approccio Project e Task Management adottato sono oggetto di valutazione della offerta tecnica.
3. La programmazione del servizio deve realizzare il pieno impiego della manodopera del Bacino contabilizzato su base giornaliera, integrando le finalità e gli obiettivi del servizio con il rispetto delle qualifiche professionali e delle attitudini dei lavoratori e tenendo conto del progetto formativo attivato nell'ambito del servizio.
4. Lo scopo della programmazione è quello di pianificare le attività in modo tale da integrare i diversi servizi che sono oggetto dell'appalto e di facilitare il monitoraggio dell'attuazione da parte della SA; perciò, dovrà essere strutturata secondo programmazioni separate inerenti i servizi riportati all'art. 1.

ART. 55 Indicazioni per la programmazione dei servizi in fase di esecuzione

1. Il Programma Esecutivo di cui all'art.15 costituisce il riferimento per la programmazione delle attività dei servizi di cui all'art. 1, ed alle successive specificazioni tecniche del CSA.
2. Il Programma Esecutivo dovrà essere articolato come minimo su due livelli di dettaglio, uno più strategico che setta quantitativamente e cronologicamente gli obiettivi prestazionali del servizio, l'altro funzionale all'attuazione dell'attività:
 - a) Piano del servizio (annuale), deve riguardare almeno 12 mesi e deve avere un dettaglio minimo mensile, riporta gli obiettivi quantitativi di gestione in coerenza con le finalità del servizio.
 - b) Programma delle attività (mensile), deve essere redatto ed aggiornato con cadenza mensile, e riporta il dettaglio delle attività e del personale coinvolto con un dettaglio temporale almeno settimanale, costituendo così il riferimento principale monitorare l'andamento delle attività attraverso la rendicontazione mensile di cui all'art 56.
3. L'appaltatore può proporre e concordare con il DEC un'articolazione degli elaborati di programmazione differente e migliorativa per la gestione delle attività dei servizi in fase di esecuzione, che però deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2, in termini di frequenza e dei contenuti del monitoraggio e livello di controllo dell'attuazione del servizio.
4. È onere dell'appaltatore aggiornare tempestivamente le previsioni del piano e del programma sulla base dei risultati dell'attuazione del servizio e delle indicazioni della SA con la finalità migliorare il servizio in termini quanto - qualitativi e per adeguarsi a criticità ed imprevisti.
5. Il Piano del servizio setta gli obiettivi operativi e strategici dei servizi di cui all'Art 1 nel suo complesso e delle diverse attività in essi si strutturano. Esso deve essere redatto in accordo con la SA e consegnato 30 giorni prima della sua scadenza fissata per convenzione all'ultimo giorno del dodicesimo mese di attuazione del servizio. La SA potrà effettuare osservazioni e richiedere integrazioni, circa i contenuti, le tempistiche e gli obiettivi prefissati nell'ambito della

approvazione del piano ma anche durante la vigenza del piano. I piani riguardanti la prima annualità riferiti alle attività di cui all'Art 1 devono essere consegnati alla SA entro 30 giorni dall'avvio del servizio e riguarderanno i primi 12 mesi dell'esecuzione. Saranno poi redatti altri due piani relativi alla seconda annualità (entro 11 esimo mese) ed alla terza annualità (entro il 23 esimo mese).

6. Il Programma delle attività è il documento che stabilisce ed organizza le attività da svolgere all'interno dei servizi di cui all'art. 1 per la mensilità presa in esame con un dettaglio settimanale. Il programma deve essere aggiornato e consegnato alla SA con le modalità concordate col DEC almeno 10 giorni prima della sua scadenza fissata per convenzione, all'ultimo giorno del mese. La SA potrà effettuare osservazioni e richiedere integrazioni circa i contenuti e le tempistiche dei documenti con particolare riferimento al pieno utilizzo delle risorse del bacino ed al rispetto degli obiettivi del servizio. Il primo programma delle attività riguardante la fase di avvio del servizio deve essere fornito entro 15 giorni l'inizio del servizio, poi la programmazione proseguirà mensilmente.

ART. 56 Indicazioni per la rendicontazione

1. È onere dell'aggiudicatario provvedere ad una rendicontazione mensile ed annuale delle diverse attività dal servizio di cui all'art.1 prevedendo il confronto tra le attività effettuate e quelle del Programma Esecutivo: un eventuale discostamento in difetto, qualora non sia giustificato da impedimenti oggettivi, comporta penali sul compenso mensile.
2. La finalità principale della rendicontazione mensile è da una parte dimostrare il completo impiego dei lavoratori del Bacino nelle diverse attività del servizio e dall'altra dimostrare lo svolgimento delle attività programmate, in modo da essere la base per la determinazione del pagamento mensile. Uno scostamento tra le attività rendicontate e quelle programmate per il mese preso in esame porta all'applicazione delle penali di cui all'art 18.
3. La rendicontazione annuale, invece fa parte del report periodico annuo, e ha come finalità principale la valutazione della coerenza tra le attività svolte e gli obiettivi dei servizi. Uno scostamento tra le attività rendicontate e quelle programmate per l'annualità in esame porta all'applicazione delle penali di cui all'art 18.
4. Qualora si presentino imprevisti o criticità tali da inficiare il rispetto della programmazione delle attività previste, l'appaltatore né da tempestivamente una motivata comunicazione ufficiale alla SA proponendo una contestuale rimodulazione delle attività e/o degli obiettivi. La SA può accettare la modifica e/o richiedere integrazioni e modifiche volte a preservare il livello del servizio offerto limitando l'impatto dell'imprevisto occorso. Qualora la motivazione non sia ritenuta sufficiente, ad insindacabile giudizio del DEC o del RUP, a determinare lo scostamento delle attività svolte da quelle del programma, si applicheranno comunque le penali.
5. La SA deve avere sempre la possibilità ricavare in tempo reale il dettaglio delle attività previste per le giornate lavorative ricomprese nel *programma delle attività* e di conoscere l'impiego giornaliero delle squadre e delle risorse umane. Inoltre, la SA deve poter monitorare l'andamento delle attività rispetto alla programmazione mensile ed al piano degli interventi.

6. È onere dell'aggiudicatario attuare dei sistemi capaci di registrare e monitorare le attività svolte dalle risorse umane del bacino (presenza, orario di lavoro, incarico assegnato, luogo del servizio, .. etc).

ART. 57 Report periodico annuo

1. È onere dell'appaltatore redigere un report periodico annuo sul servizio svolto, che riguarda non solo le manutenzioni ma anche tutte le altre attività oggetto del servizio. Il documento deve essere redatto coerentemente con i contenuti di cui al criterio E.c.4 - Rapporto periodico (CAM verde DM 63/2020) ed integrato con i contenuti richiesti nel CSA.
2. Il documento ha lo scopo di esplicitare gli accorgimenti adottati e le buone pratiche sviluppate per il rispetto dei criteri CAM del verde o di altri settori merceologici pertinenti e di dare conto dei risultati conseguiti nello svolgimento del servizio,
3. Il Report è articolato in sezioni coerenti con le principali attività oggetto dell'appalto (vedi Art 1 del CSA).
4. Deve essere redatta anche una sintesi divulgativa del report con una impaginazione grafica editoriale ed una cura della rappresentazione adatta alla stampa su supporto cartaceo di qualità editoriale che possa essere utilizzata nell'ambito delle attività di comunicazione e valorizzazione del servizio.
5. La sintesi divulgativa approvata dalla SA deve essere stampata in almeno n° 20 copie da utilizzare nelle attività di comunicazione e valorizzazione del servizio, n°2 copie devono essere consegnate alla Stazione Appaltante.
6. I report periodici annui, compresi di sintesi divulgativa, devono essere inviati alla stazione appaltante tramite protocollo entro 30 giorni rispetto alle seguenti scadenze: a 12 mesi, 24 mesi e 36 mesi dalla data d'inizio del servizio. La SA dovrà approvare il report e si riserva la possibilità di chiedere integrazioni e modifiche finalizzate alla verifica delle attività svolte ed a migliorare la leggibilità dell'elaborato.
7. Alla approvazione del Report periodico annuo da parte della Stazione Appaltante verrà corrisposto il compenso a corpo soggetto a ribasso di cui all'art 21 del CSA. Il mancato rispetto delle tempistiche è soggetto alle penali di cui all'ART 18 del CSA.
8. Si riportano in via non esaustiva i contenuti minimi del Report periodico annuo, i report successivi al primo avranno anche una sezione di confronto quanto - qualitativo sintetico con le attività svolte negli anni precedenti:
 - a) Relazione sulle Politiche attive del lavoro, allegando a comprova le registrazioni sulla formazione e aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti) di cui al criterio E.c.5 Formazione continua;
 - b) Relazione sulle attività di Valorizzazione Culturale, allegando a comprova le realizzazioni ed i risultati legati alla implementazione di cui al criterio E.c.6 *piano della comunicazione, anche con l'uso di parametri quanto-qualitativi*;
 - c) Relazione sulle attività di Educazione Ambientale, allegando a comprova le registrazioni e le foto degli eventi e delle realizzazioni, elenco dei partecipanti, il materiale realizzato, etc

- d) Una relazione sul servizio svolto nelle aree prese in gestione (manutenzione verde, scavi archeologici, manutenzioni edili, ecc) anche con l'ausilio di indicatori e indici numerici quali ad esempio: n° aree gestite, n° interventi svolti, superficie gestita, quantità di lavorazioni tipologiche svolte, ecc ;
- e) relazione sul reimpiego di materiali organici residuali generati dalle attività di manutenzione di cui ai criteri E.c.8, E.d.9;
- f) relazione tecnica con descrizione delle attività previste per il rispetto della fauna, per l'esecuzione di interventi meccanici senza danneggiare la vegetazione circostante, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei prodotti per la cura del terreno di cui ai criteri E.c.9, E.c.10, E.c.11, E.c.12, E.c.13, E.c.14 E.c.15;
- g) relazione sullo stato di funzionamento degli impianti di irrigazione di cui ai criteri E.c.16, F.c.3;
- h) relazione sulla gestione dei rifiuti di cui ai criteri E.c.17, F.c.2;
- i) lista dei lubrificanti biodegradabili utilizzati per la manutenzione delle macchine di cui ai criteri E.c.18;
- j) lista dei fornitori dalla quale si evince la provenienza del materiale florovivaistico acquistato di cui ai criteri F.a.1, F.b.1;
- k) la descrizione degli adempimenti e delle soluzioni tecnico progettuali per il rispetto di altri criteri CAM pertinenti (Edilizia, Arredi, Illuminazione, ecc) e la lista dei materiali e delle forniture acquistati e delle relative certificazioni;
- l) una relazione sullo sviluppo del Sistema Informativo del Parco, che comprende anche il miglioramento del contenuto informativo del Censimento del Verde delle aree gestite;
- m) una relazione sulle criticità e le potenzialità emerse durante lo svolgimento del servizio, con l'individuazione di azioni migliorative di gestione;
- n) una relazione sintetico - divulgativa del report, da utilizzare nell'ambito delle attività del piano della comunicazione, redatta in maniera che possa essere anche stampata.

ART. 58 Logistica degli spostamenti

1. È onere dell'appaltatore organizzare la logistica del servizio in modo da limitare gli spostamenti dei lavoratori, definendo le squadre operative in funzione della località di residenza degli stessi e della articolazione spaziale degli ambiti di intervento. L'aggiudicatario dovrà provvedere anche ai mezzi per raggiungere le località di lavoro, provvedendo al trasporto del personale dal proprio domicilio o da punti di ritrovo. I punti di ritrovo sono individuati bilanciando le esigenze personali e quelle di attuazione del servizio.
2. Il *piano della logistica degli spostamenti*, proposto in sede di gara costituisce il livello minimo della prestazione da mantenere durante l'attuazione. Nella fase di avvio del servizio la logistica dovrà essere concordata con il Bacino dei lavoratori e la SA, partendo dal livello minimo del servizio offerto in sede di partecipazione alla gara.
3. Il *piano della logistica degli spostamenti* dovrà prevedere un numero mezzi adeguato ad organizzare le squadre per ambito di intervento con uno o più punti di incontro; in aggiunta è richiesta per tutta la durata dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione finale, la messa a disposizione della SA presso la sua sede centrale di un automezzo adatto a

- raggiungere i siti di intervento, tipo: SUV categoria C o D, Euro 6, 4 porte, 4 ruote motrici, navigatore satellitare, dotato di assicurazione CASCO completa e full assistance.
4. Sono ritenuti elementi premiali dell'offerta l'utilizzo di mezzi su strada ecologici (euro 6 o elettrici), e la messa a disposizione di un maggior numero di mezzi da utilizzare per lo spostamento dei lavoratori.

CAPO XIII - SPECIFICHE TECNICHE E CLAUSOLE CONTRATTUALI DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (SEZIONE E, ALLEGATO 1 DEL CAM DEL VERDE, DM 63/2020)

ART. 59 Criterio E.b.1. Piano di gestione e manutenzione

1. L’offerente presenta il piano di gestione e manutenzione basato sul censimento dell’area oggetto dell’appalto almeno di livello 1 «anagrafica area gestita» (vedi scheda *B*) messo a disposizione dalla stazione appaltante, al fine di rendere le attività di manutenzione più efficaci e coerenti con le esigenze specifiche del territorio. Nel definire il Piano di manutenzione, l’offerente fa esplicito riferimento alle attività descritte dal progetto nella relativa sezione. In caso il progetto non sia presente, il piano di manutenzione riporta gli elementi contenuti nella *scheda A*) dell’allegato 1 DM 63/2020 dedicata alla progettazione.
2. Mezzo di Verifica: in sede di progetto degli interventi, la SA valuta e verifica la rispondenza del piano di manutenzione presentato dall’offerente con il progetto, se presente, o con quanto indicato nella scheda *A*).
3. Adempimenti dell’appaltatore: La redazione del *progetto di intervento* per ogni sito preso in gestione, corredato dal “*Piano di gestione e manutenzione*” redatto conformemente alla specifica tecnica CAM ed alla scheda *A*) del DM 63/2020 è oggetto del servizio richiesto.

ART. 60 Criterio E.b.2. Catasto degli alberi

1. Nel caso la stazione appaltante non disponga ancora di un censimento e di una classificazione degli alberi, già previsti dalla legge n. 10/2013, per le amministrazioni comunali con popolazione superiore ai 15000 abitanti, l’offerente integra il censimento delle aree verdi «anagrafica delle aree» con le informazioni relative alle alberature (vedi livello 2 «alberature» dell’allegato 1 DM 63/2020 dedicata al Censimento del Verde).
2. Mezzo di Verifica: in sede di partecipazione alla gara e di esecuzione del servizio, l’offerente presenta una dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ad integrare il censimento dell’area con le informazioni relative al censimento di 2 livello nell’area oggetto dell’appalto. Impegno contrattuale sottoposto a penale per inadempienza o ritardo nell’adempimento.
3. Adempimenti dell’appaltatore: Il servizio oggetto dell’appalto ha come oggetto anche l’aggiornamento del Censimento del Verde conformemente alle prescrizioni della scheda *B*) del DM 63/2020 e secondo le linee guida per un rilievo di livello 2 o 3 citate dal CAM (Modello dati per il censimento del verde urbano (Guzzetti et al 2018 e smi), o altri riferimenti tecnici consolidati). Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione di descrizione del servizio, dove sono riportati gli oneri dell’appaltatore e i dettagli del servizio richiesto. Il mancato aggiornamento del Censimento del Verde o la mancata “*Piano di gestione e manutenzione*” nei tempi previsti in sede di *CSA* è oggetto di penale.

ART. 61 Criterio E.c.1. Clausola sociale

1. Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL citati. Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016, l'aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. Mezzo di Verifica: l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla SA prima dell'inizio dei lavori e del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. La stazione appaltante richiederà per uno o più addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione dei contratti individuali
3. Adempimenti dell'appaltatore: fornire i documenti di cui al comma 2 per la verifica in sede di avvio del servizio e quando richiesto dalla SA.

ART. 62 Criterio E.c.2. Sicurezza dei lavoratori

1. L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni); anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale è dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.
2. Mezzo di Verifica: Presentazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di validità a dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le registrazioni dell'avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale.
3. Adempimenti dell'appaltatore: Fornire i documenti per la verifica di cui al comma 2 in sede di avvio del servizio e quando richiesto dalla SA

ART. 63 Criterio E.c.3. Competenze tecniche e professionali

1. Il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa deve possedere la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo in

Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, e il personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione dell'area verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. In particolare, il personale impiegato per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, deve possedere abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014.

2. Mezzo di Verifica: in fase di avvio del servizio presentazione dell'attestato di qualificazione di «manutentore del verde» rilasciato da un organismo accreditato, previsto dall'accordo Stato-regioni del 22 febbraio 2018 almeno posseduto dal titolare o da altro preposto dell'impresa e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale posseduta; per gli addetti ai trattamenti di prodotti chimici fitosanitari, l'elenco del personale coinvolto in tali attività con i relativi certificati di abilitazione in corso di validità. L'amministrazione si riserva di effettuare audit in situ per verificare la veridicità delle informazioni rese.
3. Adempimenti dell'appaltatore: fornire i documenti di cui al comma 2 per la verifica in sede di avvio del servizio e quando richiesto

ART. 64 Criterio E.c.4. Rapporto periodico

1. In base ai servizi richiamati nell'oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario ogni anno deve presentare una relazione contenente la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti CAM previsti per l'esecuzione delle attività.
2. Mezzo di Verifica: rapporto periodico annuale che dimostra di ottemperare ai criteri coerenti con i servizi contemplati nell'oggetto dell'appalto richiamati di seguito e compresi nelle clausole contrattuali. L'inadempimento di tale impegno contrattuale è sottoposto a penale dalla stazione appaltante. Inoltre, l'amministrazione si riserva di effettuare *audit in situ* o richiedere ulteriore idonea documentazione per verificare la veridicità delle informazioni rese.
3. Adempimenti dell'appaltatore: la redazione del report annuale coerente con le indicazioni richiamate nel criterio E.c.4 - Rapporto periodico (CAM verde DM 63/2020) fa parte dell'oggetto del servizio, si rimanda alla specifica sezione per i dettagli sui contenuti, sulle modalità di consegna e sulle penali ad esso collegate.

ART. 65 Criterio E.c.5. Formazione continua

1. L'aggiudicatario deve effettuare l'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste dal servizio relativa alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, l'offerente deve presentare il piano formativo comprendente la programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei corsi somministrati al personale.

2. Mezzo di Verifica: in sede di offerta l'appaltatore presenta il piano formativo contenente specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo curriculare dei docenti ingaggiati, sulle ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento previste. Nel rapporto periodico devono essere inserite le registrazioni della formazione eseguita (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti).
3. Adempimenti dell'appaltatore: tale adempimento rientra nel servizio messo a bando per la prestazione "*Politiche attive per il lavoro*". Si rimanda al CSA ed alla parte specifica per i dettagli degli oneri e delle penali.

ART. 66 Criterio E.c.6. Piano della comunicazione

1. L'aggiudicatario deve proporre e condividere con l'amministrazione un piano di comunicazione avente lo scopo di promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei vari portatori di interesse e di garantire la corretta informazione dei cittadini e degli operatori in caso di richieste specifiche al fine di migliorare la valorizzazione delle aree verdi gestite.
2. Verifica: in sede di offerta l'offerente propone un piano di comunicazione nel quale siano definiti gli argomenti che si intendono comunicare e le attività di comunicazione con i relativi tempi, modalità e costi di realizzazione, mirati a garantire la condivisione con i cittadini e i vari portatori di interesse delle informazioni sugli interventi previsti favorendo la costruzione del senso di appartenenza al territorio.
3. Adempimenti dell'appaltatore: tale adempimento rientra nel servizio messo a bando per la prestazione "*Attività di valorizzazione culturale*". Si rimanda al CSA ed alla parte specifica per i dettagli degli oneri e delle penali.

ART. 67 Criterio E.c.7. Aggiornamento del censimento

1. A seguito delle varie attività di manutenzione eseguite durante il servizio, l'aggiudicatario deve eseguire l'aggiornamento del censimento in possesso della stazione appaltante.
2. Mezzo di Verifica: l'appaltatore presenta in sede di offerta una relazione/piano di aggiornamento del censimento in cui vengono specificate le modalità e i tempi per l'esecuzione dell'aggiornamento del censimento.
3. Adempimenti dell'appaltatore: la redazione del censimento del verde è oggetto del servizio richiesto perciò è onere dell'appaltatore effettuare l'aggiornamento del Censimento del Verde secondo le linee guida fornite in sede di CSA. Si rimanda alla sezione specifica per i dettagli tecnici, le tempistiche e le penalità ad esso correlate.

ART. 68 Criterio E.c.8 Reimpiego di materiali organici residuali

1. I residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e potature, devono essere preferibilmente compostati in loco o cippati «*in situ*» e, ove tecnicamente possibile, utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora le attività suddette non possano essere svolte interamente

nelle aree verdi gestite nell'ambito del contratto, le eccedenze di tali materiali organici devono essere compostate all'interno dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti autorizzati, oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, devono essere recuperate in microfiliera per la realizzazione di arredi.

2. Mezzo di Verifica: l'appaltatore presenta in sede di offerta una relazione tecnica che definisce le operazioni da eseguire per reimpiegare il materiale generato dalle attività di manutenzione supportata da copie di eventuali accordi con terzi per l'impiego del materiale in altre biofiliera (preferibilmente compostaggio).
3. Adempimenti dell'appaltatore: In sede di offerta tecnica evidenziare come si intende trattare il criterio nell'ambito dello sviluppo del servizio. In esecuzione è richiesto di esplicitare: come verrà applicato il criterio (nel progetto dell'intervento del sito) e come è stato applicato (in sede di relazione dell'intervento). Una sintesi dell'attività svolta è anche riportata nel rapporto annuo.

ART. 69 Criterio E.c.9. Rispetto della fauna

1. Le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell'area. In particolare, le operazioni di gestione del verde devono essere svolte prevedendo:
 - a) tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente;
 - b) interventi di capitozzatura delle specie arboree, ove siano strettamente necessari, per non ridurre in modo drastico gli habitat per la fauna (rifugio, nidificazione);
 - c) facilitazione alla formazione della lettiera per favorire lo sviluppo di una ricca coltre di residui organici, ove ciò sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d'uso dell'area e della tipologia di vegetazione;
 - d) il rispetto di quanto previsto dal criterio relativo all'impiego di prodotti fitosanitari;
 - e) fertilizzazione del terreno con sostanze naturali (compost, letami, un mix di stallatico, stallatico in pellet, etc.);
 - f) il rispetto della programmazione prevista dal progetto che tiene conto di pratiche manutentive del verde e delle opere, come la pulizia delle fontane, nei periodi di minor disturbo alla fauna.
2. Mezzo di Verifica: relazione tecnica contenente le attività e le tecniche che si intende utilizzare per arrecare il minor danno possibile alla fauna presente nell'area oggetto dell'appalto. La stazione appaltante programma le opportune verifiche nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
3. Adempimenti dell'appaltatore: In sede di offerta tecnica evidenziare come si intende trattare il criterio nell'ambito dello sviluppo del servizio. In esecuzione è richiesto di esplicitare: come verrà applicato il criterio (nel progetto dell'intervento del sito) e come è stato applicato (in sede di relazione dell'intervento). Una sintesi è anche riportata nel rapporto annuo.

ART. 70 Criterio E.c.10. Interventi meccanici

1. Nell'esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali presenti nell'area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a:

- a) non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio del prato;
 - b) privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell'area verde;
 - c) disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che comportano l'esecuzione di tagli;
 - d) limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare l'alterazione della morfologia della chioma.
2. Mezzo di Verifica: relazione tecnica/istruzioni operative contenenti la descrizione delle modalità con cui sono svolte le attività elencate nel criterio. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
3. Adempimenti dell'appaltatore: in sede di offerta tecnica evidenziare come si intende trattare il criterio nell'ambito dello sviluppo del servizio. In esecuzione è richiesto di esplicitare: come verrà applicato il criterio (nel progetto dell'intervento del sito) e come è stato applicato (in sede di relazione dell'intervento). Una sintesi è anche riportata nel rapporto annuo.

ART. 71 Criterio E.c.11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo

1. Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all'avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni esempi:
 - a) impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato;
 - b) ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti, che col tempo successivamente potrebbero creare problemi strutturali;
 - c) adottare misure di profilassi come l'asportazione di rami deboli o secchi che possono costituire una facile via di ingresso per i microrganismi patogeni;
 - d) ridurre rischi di rottura (ad esempio in caso di rami con difetti strutturali) o contenere la crescita, riducendo la massa delle foglie;
 - e) ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all'interno della chioma, ed evitare eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi adulti o senescenti.
 - f) evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione.
 - g) La potatura delle siepi e degli arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare la specifica funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna).
 - h) Gli interventi di abbattimento degli alberi, quantitativamente e qualitativamente importanti, devono essere preventivamente concordati con la stazione appaltante.
2. Mezzo di Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenente/i criteri di valutazione per la potatura del verde accompagnata dal piano di manutenzione nella cui documentazione emerge che gli interventi di potature sono svolti solo se

strettamente necessario come indicato dal criterio. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

3. Adempimenti dell'appaltatore: in sede di offerta tecnica evidenziare come si intende trattare il criterio nell'ambito dello sviluppo del servizio. In esecuzione è richiesto di esplicitare: come verrà applicato il criterio (nel progetto dell'intervento del sito) e come è stato applicato (in sede di relazione dell'intervento). Una sintesi è anche riportata nel rapporto annuo.

ART. 72 Criterio E.c.12. Manutenzione delle superfici prative

1. Le attività di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio e diserbo) devono essere predisposte in base alle tecniche di gestione differenziata secondo cui la frequenza e l'attività di intervento viene stabilita in funzione della tipologia, della destinazione d'uso e della modalità di fruizione dell'area con il vantaggio economico per la diminuzione di interventi e ambientale con la crescita di prati selvatici o fioriti che favoriscono l'aumento della biodiversità locale e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, ai sensi di quanto specificato nelle linee guida elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.
Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi orizzontali, in particolare, in caso di tagli frequenti, devono essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale come il taglio *mulching*. Per le aree verdi extra urbane ed estensive è previsto il ricorso alla fienagione e al pascolo.
2. Mezzo di Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative da riportare nel rapporto periodico, contenenti i criteri di valutazione per dimostrare l'applicazione delle tecniche di gestione differenziata per le attività di manutenzione nelle aree verdi orizzontali.
3. Adempimenti dell'appaltatore: in sede di offerta tecnica evidenziare come si intende trattare il criterio nell'ambito dello sviluppo del servizio. In esecuzione è richiesto di esplicitare: come verrà applicato il criterio (nel progetto dell'intervento del sito) e come è stato applicato (in sede di relazione dell'intervento). Una sintesi è anche riportata nel rapporto annuo

ART. 73 Criterio E.c.13. Prodotti fitosanitari

1. L'aggiudicatario deve applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (*cfr.* in particolare l'allegato III al decreto legislativo):
 - a) tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica;
 - b) tecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi più indicate
 - c) del ciclo biologico di patogeni e parassiti;
 - d) utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target.
2. Mezzo di Verifica: piano di interventi, prima dell'avvio del servizio, contenente la specifica delle tecniche che saranno applicate, evidenziando in particolare, i mezzi meccanici, fisici e biologici alternativi ai mezzi chimici e l'informazione alla popolazione che sarà realizzata. Procedura e/o istruzione operativa scritta/e destinate agli operatori che eseguono i trattamenti, volte ad assicurare il rispetto delle indicazioni presenti nelle etichette dei prodotti fitosanitari e delle

misure di mitigazione dei rischi da inquinamento, deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei prodotti fitosanitari.

Devono essere forniti elementi verificabili circa il possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari da parte degli operatori incaricati di eseguire i trattamenti, nonché il rispetto degli altri requisiti per la corretta gestione dei prodotti fitosanitari. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

3. Adempimenti dell'appaltatore: in sede di offerta tecnica evidenziare come si intende trattare il criterio nell'ambito dello sviluppo del servizio. In esecuzione è richiesto di esplicitare: come verrà applicato il criterio (nel progetto dell'intervento del sito) e come è stato applicato (in sede di relazione dell'intervento). Una sintesi è anche riportata nel rapporto annuo

ART. 74 Criterio E.c.14. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

1. L'aggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento e l'opportuna manutenzione delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.
2. Mezzo di Verifica: elenco delle macchine utilizzate con la registrazione dei controlli funzionali periodici effettuati in adempimento alla normativa vigente.
3. Adempimenti dell'appaltatore: in sede di offerta tecnica evidenziare come si intende trattare il criterio nell'ambito dello sviluppo del servizio. In esecuzione è richiesto di esplicitare: come verrà applicato il criterio (nel progetto dell'intervento del sito) e come è stato applicato (in sede di relazione dell'intervento). Una sintesi è anche riportata nel rapporto annuo

ART. 75 Criterio E.c.15. Prodotti fertilizzanti

1. Nei casi in cui non è previsto il rinterro dell'area oggetto di appalto, devono essere effettuate analisi del terreno volte ad individuarne le caratteristiche chimico-fisiche e determinare le specifiche esigenze nutritive allo scopo di razionalizzare le concimazioni ed evitare rischiosi eccessi nell'apporto di nutrienti al suolo. Pertanto, solo nel caso se ne ravveda l'occorrenza, devono essere impiegate sostanze naturali (letami, residui cornei, ecc.) che non causano accertati rischi ad animali domestici e potenziali rischi per la salute], con dosi misurate e differenziate in funzione anche dei fabbisogni della vegetazione.

È proibito l'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe). In alternativa sono utilizzati compostati misti o verdi che rispondono alle caratteristiche previste dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» e successive modificazioni ed integrazioni, letame e/o materiali minerali (sabbia silicea, materiali vulcanici, kabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero.

Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua è eseguita la pacciamatura delle superfici che ospitano nuove piantagioni di specie erbacee, arbusti e giovani alberi con sostanze naturali, ove ciò sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d'uso dell'area e della tipologia di vegetazione.

2. Mezzo di Verifica: relazione tecnica (da presentare nel rapporto periodico) in cui si riportano le caratteristiche del terreno per le quali è necessaria la somministrazione di fertilizzanti e in cui si specificano i metodi e i prodotti utilizzati per la protezione del terreno con la documentazione che attesti l'assenza di ricina attiva.
Sono presunti conformi gli ammendanti compostati misti o verdi muniti di marchio in corso di validità rilasciato dal Consorzio italiano compostatori CIC o di altri marchi equivalenti rispetto al criterio. La stazione appaltante, in caso di prodotti non muniti di tali marchi, nel corso della somministrazione dei prodotti si riserva di richiedere verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei accreditamenti, sulla base di quanto indicato nel regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e successive modificazioni ed integrazioni (quale il regolamento n. 1020/2009).
3. Adempimenti dell'appaltatore: In sede di offerta tecnica evidenziare come si intende trattare il criterio nell'ambito dello sviluppo del servizio. In esecuzione è richiesto di esplicitare: come verrà applicato il criterio, nel progetto dell'intervento del sito; come è stato applicato in sede di relazione finale dell'intervento. Una sintesi è anche riportata nel rapporto annuo.

ART. 76 Criterio E.c.16. Monitoraggio degli impianti di irrigazione

1. L'aggiudicatario deve monitorare il corretto funzionamento dell'impianto di irrigazione ed, in particolare, la capacità di adattamento all'andamento climatico.
2. Mezzo di Verifica: registrazioni di moduli che danno evidenza oggettiva dei monitoraggi richiesti nel criterio.
3. Adempimenti dell'appaltatore: In sede di offerta tecnica evidenziare come si intende trattare il criterio nell'ambito dello sviluppo del servizio. In esecuzione è richiesto di esplicitare: come verrà applicato il criterio (nel progetto dell'intervento del sito) e come è stato applicato (in sede di relazione dell'intervento). E richiesta anche una sintesi delle misurazioni da riportare nel rapporto annuo.

ART. 77 Criterio E.c.17. Gestione dei rifiuti

1. L'aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo di manutenzione e di quelli abbandonati nell'area verde oggetto dell'appalto, prevedendo la selezione e il conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dai CAM per l'affidamento del servizio gestione rifiuti.
2. Mezzo di Verifica: elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione con l'indicazione dei relativi codici CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di gestione degli stessi con la specifica delle relative modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.
3. Adempimenti dell'appaltatore: esplicitare come viene applicato il criterio in sede di progetto del sito e di relazione finale dell'intervento che riporti un consuntivo dei materiali prodotti corredata dei documenti di trasporto e dei formulari di conferimento. In caso siano previste anche opere

edili, questi adempimenti sono da raccordare con quelli per la gestione dei rifiuti da Demolizione e Costruzione di cui ai criteri del CAM edilizia. E' anche richiesto di riportare una sintesi dei rifiuti raccolti e conferiti nel rapporto annuo di cui al criterio E.c.4

ART. 78 Criterio E.c.18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine

1. Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli idraulici, oli per cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2 tempi e oli per trasmissioni) e grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilità pari ad almeno il 60%, attestata secondo uno dei metodi normalmente impiegati per la determinazione del livello di biodegradabilità ultima: OCSE 310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.
2. Mezzo di Verifica: lista completa dei lubrificanti utilizzati da inserire nel rapporto periodico, supportata dalla documentazione che attesta la conformità al criterio: rapporti di prova in cui sia riportato il livello di biodegradabilità ultima secondo la lista di metodi OCSE riportati nel criterio. Sono presunti conformi i prodotti in possesso del marchio Ecolabel UE o equivalenti se rispettano il requisito e in tal caso vanno forniti i codici di registrazione del marchio ambientale relativo al prodotto utilizzato.
3. Adempimenti dell'appaltatore: esplicitare come viene applicato il criterio in sede di progetto del sito e di relazione finale dell'intervento che riporti un consuntivo dei materiali utilizzati corredata dalle necessarie certificazioni. In caso siano previste anche opere edili, questi adempimenti sono da raccordare con quelli per la gestione delle macchine operatrici e degli olii e grassi lubrificanti riportati nel CAM edilizia.

ART. 79 Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico (sezioni F - G - H, allegato 1 del CAM del Verde, DM 63/2020)

1. Questi criteri sono riferiti alla sola fornitura dei prodotti per la gestione del verde pubblico: essi specificano nel dettaglio delle caratteristiche tecniche e delle certificazioni che tali prodotti devono avere per poter essere impiegati. Sono individuate tre diverse categorie merceologiche che potrebbero essere utilizzate nell'ambito del servizio in oggetto (vedi tabella 8 art. 79):
 - a) F - materiale florovivaistico,
 - b) G- prodotti fertilizzanti,
 - c) H - impianti di irrigazione.
2. Mezzo di prova: qualora il servizio in oggetto preveda queste forniture i requisiti dovranno essere verificati nell'ambito del progetto di sito di intervento ed in sede di relazione dello stesso, congiuntamente ai requisiti già riportato nelle altre clausole contrattuali della sezione E - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico. Per il dettaglio dei contenuti dei singoli criteri si rimanda al testo della normativa.
3. Adempimenti dell'appaltatore: in sede di offerta tecnica evidenziare come si intende trattare il criterio nell'ambito dello sviluppo del servizio. In esecuzione è richiesto di esplicitare: come verrà applicato il criterio (nel progetto dell'intervento del sito) e come è stato applicato (in sede di

relazione dell'intervento). E richiesta anche una sintesi delle misurazioni da riportare nel rapporto annuo.

Fornitura	a. Specifiche tecniche	b. Clausole contrattuali	c. Criteri premianti
F- Materiale florovivaistico	F.a.1. Caratteristiche delle specie vegetali F.a.2. Contenitori ed imballaggi F.a.3. Efficienza dei sistemi di irrigazione	F.b.1. Qualità delle piante F.b.2. Garanzie sull'attecchimento dell'impianto del materiale	F.c.1. Sistemi di gestione ambientale F.c.2. Risparmio idrico F.c.3. Substrati a ridotto contenuto di torba F.c.4. Produzione biologica F.c.5. Fonti di energia rinnovabile F.c.6. Piano di gestione fitosanitari F.c.7. Certificazioni di prodotto di settore
G - Prodotti fertilizzanti	G.a.1. Prodotti fertilizzanti		
H - Impianti di irrigazione	H.a.1. Caratteristiche degli impianti di irrigazione H.a.2. Riuso delle acque		

Tabella 8. Art 79 – Schema del CAM Verde per le forniture

CAPO XIV - NORME TECNICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI MANUTENTIVI DEI SITI DI INTERVENTO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN CAMPAGNE DI SCAVI ARCHEOLOGICI

ART. 80 Definizione del servizio e disposizioni generali

1. La descrizione particolareggiata delle prestazioni costitutive dei Servizi di cui al presente Capo XII del Capitolato ha lo scopo di individuare, illustrare e fissare tutti gli elementi che compongono lo stesso. La descrizione deve intendersi comprensiva di quanto, pur non essendo specificato nella descrizione delle singole prestazioni, né sulle tavole di progetto, risulti tuttavia necessario per dare il servizio regolarmente eseguito. In particolare, tutte le prestazioni si intendono comprensive di qualsiasi onere, (materiale, mano d'opera, mezzi d'opera, noli, assistenza, richiesta e rilascio autorizzazioni, comunicazioni, etc.), necessario a dare le stesse prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte. Tutte le prestazioni sono da intendersi complete di tutte le opere provvisorie ed accorgimenti necessari per il rispetto della sicurezza. Su eventuali divergenze fra le tavole di progetto e la descrizione delle prestazioni deciderà il DEC in base alle esigenze tecniche e funzionali del servizio.
2. I materiali da impiegare devono essere di prima qualità, rispondenti a tutte le norme stabilite per la loro accettazione, dai decreti ministeriali, dalle disposizioni vigenti in materia e dovranno inoltre conformarsi ai campioni, ai disegni e modelli indicati, e comunque preventivamente approvati dal DEC.
3. L'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'Appalto e alle indicazioni che riceverà dal DEC ogni qualvolta se ne presenterà la necessità.
4. Si chiarisce ancora che tutte le prestazioni descritte nel presente articolo e nei successivi articoli del presente Capo XII vanno eseguite secondo i modi e le tempistiche indicate negli articoli o secondo quelle tempistiche richieste dal DEC che, a seconda dei casi, possono essere anche più frequenti e più stringenti nei tempi di quanto indicato nel CSA; tutte le prestazioni sono da intendersi interamente ad onere dell'appaltatore, perché già compensate nel canone a corpo.
5. L'Appaltatore per quanto non è espressamente stabilito nel presente capitolato è soggetto alla osservanza delle norme e delle leggi vigenti in materia di appalti di servizi pubblici e di lavori pubblici. L'Appaltatore sarà inoltre tenuto alla osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di sicurezza dei lavoratori, dei visitatori, di igiene ambientale, nonché della normativa antimafia, vigenti alla data dell'appalto o che dovessero essere emanati dalle competenti autorità anche dopo la stipulazione del contratto e sino alla scadenza dello stesso.

ART. 81 Sospensione dei Servizi

1. Il DEC ha la facoltà di ordinare la sospensione di alcuni Servizi - anche a più riprese - quando le condizioni stagionali o meteorologiche non consentono determinate pratiche agronomiche.
2. Nel caso in cui per cause dipendenti dall'inefficienza della propria struttura organizzativa o per scioperi della categoria, sia a carattere nazionale che locale, l'Appaltatore non possa svolgere eccezionalmente i servizi contrattualmente affidati, non si darà luogo alla liquidazione per i giorni

- o le ore d'inadempienza, della quota parte dei corrispettivi fissati. Di conseguenza, nel caso di sospensione, i compensi forfetari dei servizi assegnati saranno ridotti proporzionalmente per i giorni o le frazioni di questi in cui si è determinata l'interruzione.
3. Nel caso in cui venisse ordinato lo sgombero dei materiali approvigionati a piè d'opera, in locali resi disponibili dalla Stazione Appaltante o comunque delle amministrazioni comunali facenti parte del Consorzio del Parco Geominerario, l'Appaltatore dovrà provvedervi a sua cura e spese entro i tempi stabiliti dal DEC.

ART. 82 Controlli e sanzioni

1. Il DEC avrà cura di verificare l'esatto svolgimento delle operazioni previste dal servizio e secondo il programma operativo delle attività. Nel caso di palese inadempienza sarà applicata la sanzione prevista nel presente Capitolato.

ART. 83 Adempimenti, oneri e obblighi generali nell'esecuzione dei Servizi

1. Nell'esecuzione di tutte le attività e prestazioni comprese nei Servizi manutentivi l'Appaltatore assume, a proprio carico, i seguenti adempimenti, oneri ed obblighi:
 - a) l'osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, trattamenti di fine rapporto, assicurazioni e contribuzioni infortunistiche e di previdenza in favore della disoccupazione, della invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra a disposizione in vigore o che interverrà nel corso dell'esecuzione del servizio mirante alla tutela dei lavoratori. Il DEC e il RUP si riservano di effettuare, a loro insindacabile giudizio, tutti i necessari controlli in proposito;
 - b) l'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti e coerenti all'appalto, per le varie categorie, nella località in cui si svolgono i servizi;
 - c) l'impegno a custodire e quindi a consegnare al Committente ogni oggetto di valore intrinseco, archeologico o storico che venisse rinvenuto durante l'esecuzione del servizio;
 - d) la segnalazione, sia diurna che notturna, con i regolamentari cartelli e fanali, o anche a mezzo presidio, nei tratti interessati da interventi di manutenzione, ripristino e/o deviazione provvisoria;
 - e) il posizionamento di tutti quegli approntamenti provvisori necessari per mantenere il transito sui percorsi interni ed esterni interessati da deviazioni, comprese gli allestimenti di protezione;
 - f) la documentazione fotografica di eventuali servizi nel corso della loro esecuzione, come sarà richiesto e prescritto volta per volta dal DEC;
 - g) allestimento di idonei manufatti per il ricovero del personale, delle macchine e delle attrezzature nelle aree appositamente disposte dall'appaltatore, ovvero utilizzando eventualmente parte dei locali messi a disposizione dai comuni del o dagli enti facenti parte del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;
 - h) ogni onere per la vidimazione dei registri di contabilità che si renderanno necessari;

- i) l'obbligo di rimuovere e sgomberare, a servizio ultimati gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti, ramaglie e altri materiali di risulta ecc.;
- j) la documentazione fotografica delle attività nel corso della loro esecuzione, nella misura minima di una foto prima di ciascun intervento ed una dopo, o come sarà meglio richiesto specificato volta per volta dal DEC;
- k) le autorizzazioni, o avvisi e solleciti presso le Amministrazioni dei Pubblici Servizi per le opere occorrenti e per la sicurezza dei lavoratori, gli avvisi a dette Amministrazioni di qualunque danno arrecato alle rispettive pertinenze;
- l) l'osservanza del regolamento di Polizia Urbana, delle leggi e delle disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;

ART. 84 Accettazione provvisoria del servizio

1. Entro sessanta giorni successivi alla data di ultimazione del servizio si procederà all'accettazione provvisoria delle opere in contraddittorio con l'Appaltatore, il DEC e il RUP del Servizio, verificando la perfetta rispondenza con quanto ordinato ed accertando l'esatto adempimento di ogni prescrizione tecnica contemplata dal contratto e dai suoi allegati, nonché di quelle impartite in corso d'opera dal DEC.
2. In tale sede sarà stabilito il termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere all'eventuale completamento dei Servizi o alla modifica di quelli non correttamente eseguiti, secondo le indicazioni insindacabili del DEC.
3. L'accettazione provvisoria sarà certificata con apposito verbale di regolare esecuzione, emesso dal DEC.

ART. 85 Macchine, mezzi e attrezzature in dotazione e/o disponibilità

1. Le attrezzature, gli autoveicoli, i motocarri, le trattrici, i furgoni, gli autocarri, gli autocestelli, gli escavatori, le terne, i mini-escavatori e gli altri veicoli e mezzi da cantiere, gli utensili, etc. messi a disposizione dall'Appaltatore (di proprietà ovvero in noleggio a lungo o breve termine) per l'espletamento delle prestazioni devono risultare a norma di legge, perfettamente funzionanti, corrispondenti agli standard richiesti, efficienti e completi di tutti gli accessori.
2. Le attrezzature dovranno essere conformi agli standard richiesti ed essere dotate dei sistemi di sicurezza obbligatori, che per nessuna motivazione potranno essere rimossi nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni. Le macchine da utilizzare dovranno rispettare le caratteristiche previste dalle normative italiana ed europea che ne disciplinano l'uso (Direttiva CEE 42/2006 e D.lgs. 17/2010), in cui si definiscono le caratteristiche di ogni macchina immessa nel mercato europea (Marcatura CE, dichiarazione di conformità CE e manuale di uso e manutenzione).
3. L'Appaltatore in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 81/2008 ha l'obbligo di verificare la sicurezza delle macchine, in senso lato, presenti nella propria azienda e rimuovere tutte le fonti di pericolo alle quali possono essere esposti i lavoratori durante l'utilizzo di una macchina.

4. È consentito affidare l'uso di attrezzature, macchinari e strumenti, anche quelli muniti di motore elettrico, esclusivamente a personale formato, informato ed esperto, ed eventualmente provvisto delle abilitazioni prescritte dalla legge.
5. Nella dotazione obbligatoria l'Appaltatore dovrà avere in carico anche la segnaletica e le recinzioni (in rete metallica plastificata da porsi in opera su montanti o pali tondi) utili a circoscrivere le aree e/o a chiudere gli accessi alla zona interessata dalle attività previste dal servizio e quant'altro necessario per segnalare, circoscrivere e delimitare qualsiasi ostacolo o situazione accidentale di pericolo improvvisamente verificatosi o, sempre a scopo cautelativo, per delimitare temporaneamente le aree sottoposte a lavorazioni o in cui siano stati costituiti dei cantieri di lavoro per lo svolgimento attività previste dal servizio in appalto.
6. I veicoli a motore costituenti il parco macchine dell'Appaltatore devono essere ricompresi, per quanto possibile, nella tipologia dotata di motore elettrico a batteria ricaricabile e pertanto a zero emissioni inquinanti nell'aria o comunque a bassissime emissioni inquinanti, in particolare per quanto riguarda attrezzature quali decespugliatori e tosasiepi, o comunque devono essere sempre conformi alle norme EURO previste al momento della gara e aggiornate nel corso dell'appalto. Tutto il parco macchine deve essere a basso impatto acustico.
7. L'Appaltatore dovrà poter disporre dei seguenti mezzi per il completo svolgimento delle mansioni previste:
 - a) autocarri cassonati da 7 posti per il trasporto del personale da e per i luoghi di cantiere, dei materiali e delle attrezzature da lavoro e di tutti i materiali risultanti dalle lavorazioni previste nelle attività manutentive (*di cui non meno di tre in disponibilità obbligatoria*);
 - b) autocarri cassonati da 3 posti per il trasporto del personale da e per i luoghi di cantiere, dei materiali e delle attrezzature da lavoro e di tutti i materiali risultanti dalle lavorazioni previste nelle attività manutentive (*di cui non meno di dieci in disponibilità obbligatoria*);
 - c) autocarri cassonati da 2 posti per il trasporto del personale da e per i luoghi di cantiere, dei materiali e delle attrezzature da lavoro e di tutti i materiali risultanti dalle lavorazioni previste nelle attività manutentive (*di cui non meno di dieci in disponibilità obbligatoria*);
 - d) escavatori e pale gommata con retroescavatore (*secondo le necessità d'intervento*);
 - e) minipale o miniescavatori (*secondo le necessità d'intervento*);
 - f) sollevatori telescopici con cestello aereo avente altezza di lavoro fino ai 15 (quindici) metri d'elevazione (*secondo le necessità d'intervento*);
 - g) macchine semoventi combinata per la rigenerazione dei tappeti erbosi, carotatura e/o semina, rasaerba semovente con taglio a lama rotante e soffiatore per le attività di manutenzione dei tappeti erbosi (*secondo le necessità d'intervento*);
 - h) trattrici gommate di cui tre attrezzate per la tosatura dei prati con il sistema di taglio a lame ad asse verticale e sistema automatico di raccolta dell'erba munito di attrezzatura per carotatura e/o arieggiatura dei prati, gli altri due di potenza non inferiore ai 15 CV per usi vari e munito di attrezzature portate o trainate (*secondo le necessità d'intervento*);
 - i) betoniera a bicchiere per la preparazione di miscele, cementi, malte utili per le lavorazioni previste nelle attività di manutenzione (*secondo le necessità d'intervento*);

- j) decespugliatori a motore elettrico con batteria (*disponibilità obbligatoria in numero sufficiente alle necessità d'intervento*);
 - k) decespugliatori con motore termico (*disponibilità obbligatoria in numero sufficiente alle necessità d'intervento*);
 - l) tosasiepi a motore elettrico con batteria (*disponibilità obbligatoria in numero sufficiente alle necessità d'intervento*);
 - m) motoseghe di diversa cilindrata e con barre di lunghezza compresa tra 20 e 70 cm con motorizzazione elettrica e con motore e scoppio (*disponibilità obbligatoria in numero sufficiente alle necessità d'intervento*);
 - n) attrezzature varie nel numero minimo di cinque unità per tipologia secondo quanto appresso elencato: forbici potatrici elettriche a batteria, cippatrice, carotatrice, spandiconcime; pali iniettori, atomizzatore a spalla, trapiantatrice, di-ceppatrice; saldatrice elettrica; n°1 martello demolitore; pompa a motore a scoppio; 200m di manichetta per presa antincendio per ciascuna zona (*disponibilità obbligatoria*);
 - o) attrezzatura minuta tale da porre a disposizione di ciascun operatore specializzato e qualificato non meno di n°2 forbici da potare del tipo professionale, n°1 segaccio a mano con manico a pistola, n°1 coltello per innesti e n°1 coltello con lama d'acciaio, n°1 cacciavite a stella e n°1 cacciavite a taglio, n°1 pinza e n°1 tenaglia, guanti di pelle fiore e guanti in materiale nitrilico pari a non meno di n°5 paia di ciascun tipo per ciascuna unità lavorativa, per i guanti dotazione minima per ogni anno (*disponibilità secondo necessità, obbligatoria per attività che lo richiede*);
 - p) cippatrici e n°1 macchina trincia ceppo per eventuali interventi su piante secche, pericolose e comunque reputate non più recuperabili. L'efficienza della macchina dovrà essere in grado di ridurre il materiale vegetale ad elementi aventi dimensioni inferiori ai 2 (due) cm (*disponibilità in caso di necessità*);
 - q) gruppi elettrogeni ad inverter del tipo carrellato e silenzioso avente potenza effettiva non inferiore a 6kW, alimentato a benzina (*disponibilità in caso di necessità*);
 - r) cisterna/e per trasporto acqua, della capacità minima di duemila litri, tale comunque da non pregiudicare, con il suo peso a pieno carico, la stabilità della viabilità da percorrere. Il mezzo deve essere munito di pompa a funzionamento meccanico o elettrico della portata non inferiore a 0,4 l/sec e non superiore a 1 l/sec e di manichetta da 15-30m con adeguato ugello a rosetta per l'irrigazione diretta dei prati, fioriere, essenze, etc. Sarà consentito in alternativa l'utilizzo di adatti mezzi fuoristrada con sistema antincendio a naspo ad alta pressione da utilizzare comunque a bassissima pressione per evitare danni alle piante e al suolo (*secondo le necessità d'intervento*).
8. La dotazione di macchine, mezzi e attrezzature sopra elencata è da intendersi quale requisito minimo che l'Aggiudicatario dovrà garantire per l'esecuzione del servizio, fermo restando che la dotazione prevista e proposta in sede di offerta tecnica deve consentire a ciascuna squadra operativa lo svolgimento delle attività in piena autonomia e nel rispetto del programma operativo.

9. Entro giorni dieci precedenti alla data di consegna del servizio del presente documento, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla selezione del DEC e del RUP tutto il Parco macchine proposto (di proprietà o altro titolo) in base all'offerta tecnica presentata e comunque non inferiore all'elencazione di cui sopra, allegando apposita distinta riportante le caratteristiche di ciascuna macchina, di ciascuna attrezzatura e dei mezzi dedicati al trasporto di persone, materiali e attrezzature. A riprova dei requisiti prestazionali delle attrezzature e delle macchine, dovranno essere prodotte le schede tecniche con le principali caratteristiche unitamente ai relativi manuali di utilizzo che dovranno necessariamente essere disponibili presso le aree di stoccaggio.
10. I mezzi nelle disponibilità dell'appaltatore dovranno essere regolarmente assicurati, dotati di bollo e risultare continuamente idonei per la circolazione e uso nella viabilità interna e/o in quella esterna. Quanto sopra è da intendersi riferito sia alle macchine operatrici funzionanti a batteria e/o ad energia elettrica e/o a combustione termica e/o altro quanto per gli strumenti di lavoro nella disponibilità del personale a disposizione dell'appaltatore.
11. La Stazione Appaltante resterà sollevata da ogni responsabilità civile e penale riguardanti persone, animali o cose, in caso di sinistri derivanti dall'uso dei mezzi e delle attrezzature appartenenti all'aggiudicatario, il quale dovrà stipulare idonea polizza assicurativa conformemente a quanto previsto dal presente CSA.

ART. 86 Dotazione minima dei lavoratori e norme comuni sul personale impiegato nei Servizi di manutenzione

1. L'Appaltatore dovrà trasmettere, almeno tre giorni prima dell'avvio del servizio l'elenco del personale deputato a svolgere il servizio in argomento in coerenza con quanto dichiarato entro l'offerta tecnica con riferimento al numero di unità ed alle relative qualifiche. In caso di variazioni motivate, l'Impresa dovrà fare pervenire alla stazione appaltante la comunicazione con l'elenco nominativo aggiornato del personale in servizio con le relative qualifiche. Contestualmente dovrà essere trasmessa copia della documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali ed assicurativi del personale utilizzato.
2. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'Appaltatore, dovrà essere capace, professionalmente e fisicamente idoneo alle funzioni assegnate.
3. Per ogni unità lavorativa l'Appaltatore dovrà prevedere dei capi di vestiario idoneo ed omogeneo per essere facilmente riconoscibile, adatti per la stagione calda (salopette, magliette e pantaloni in cotone) e per i periodi più freschi e piovosi (maglioni, pantaloni e giubbotti), riportanti la dicitura "ASPAL" e la ragione sociale dell'Appaltatore. L'appaltatore doterà ciascun operatore di capellini estivi ed invernali a visiera, riportanti la dicitura "ASPAL" e la ragione sociale dell'Appaltatore.
4. Durante le attività del servizio di manutenzione dei siti di intervento i lavoratori sono obbligati a:
 - a) indossare una tenuta o divisa di lavoro appropriata ed omogenea, tale da renderli chiaramente riconoscibili (specialmente in presenza di utenti in visita nei siti), mantenuta in perfetto stato di pulizia e decoro;
 - b) recare esposto e ben visibile un apposito cartellino personale di riconoscimento, riportante il logo/denominazione dell'appaltatore e il nominativo del dipendente;

- c) mantenere un comportamento irreprensibile, consono all'ambiente e improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli utenti.

ART. 87 Qualità, provenienza, campioni e prove dei materiali

1. Tutto il materiale occorrente per la realizzazione dei Servizi per la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e ambientale del Parco Geominerario e, in particolare, dei Servizi manutentivi dei siti di intervento e attività di supporto in campagne di scavi archeologici dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti e, in ogni caso, con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è prescritto dal presente Capitolato, dal progetto e dalla normativa vigente e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta.
2. La provenienza sarà liberamente scelta dall'Appaltatore purché, a giudizio insindacabile del DEC, i materiali siano riconosciuti accettabili. L'Appaltatore è obbligato a notificare, in tempo utile, al DEC la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni e dovrà sostituire a sua cura e spese, senza alcuna sua pretesa, le eventuali partite non ritenute conformi dal DEC con altre rispondenti ai requisiti concordati. In ogni caso l'Appaltatore, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali dal DEC, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle prestazioni manutentive.
3. L'Appaltatore è obbligato a presentare, in qualunque momento, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi. In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato al DEC il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni del DEC. In ogni caso tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese utili e indispensabili all'indagine, sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, salvo i casi in cui il presente Capitolato prescriva espressamente criteri diversi.
4. Il materiale fornito dall'Appaltatore deve essere corrispondente agli indirizzi e vincoli dei vigenti Criteri Ambientali Minimi e, in particolare, alle disposizioni previste dal D.M. 10 marzo 2020.

ART. 88 Materiale agrario

1. Per "materiale agrario" si intende tutto il materiale usato negli specifici dei Servizi manutentivi dei siti di intervento (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, sistemi di legatura e protezione, ecc.), necessario alla messa a dimora, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti per la gestione ordinaria dei siti di intervento.

ART. 88.1 Terra di coltura

1. L'Appaltatore, prima di effettuare il riporto della terra di coltura, dovrà accertarne la qualità per sottoporla alla approvazione del DEC. La terra, da utilizzarsi per la realizzazione di aiuole, prati,

- altre essenze erbacee, arbustive ed arboree e per la colmatura di buche, dovrà possedere le caratteristiche descritte nel presente Capitolato e contribuire alla costituzione delle migliori condizioni agronomiche possibili.
2. La terra di coltura riportata dovrà provenire dai primi 40 cm di suolo agrario e dovrà essere priva di pietre, parti di piante, e rifiuti di ogni genere nonché priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le piante. Prima di essere messa in opera la terra dovrà essere grigliata, fino a possedere una tollerata presenza massima dell'1% (uno percento) in peso di particelle dal diametro superiore a due millimetri ed inferiore o uguale ai 5 mm. Non è ammessa la presenza di particelle di diametro superiore ai 5 mm. La terra da coltivo dovrà avere una tessitura classificabile in uno dei seguenti tipi: franco sabbioso, franco, franco-limoso, franco sabbioso-argilloso.
 3. Gli spessori minimi da riempire con la suddetta terra da coltivo saranno i seguenti:
 - c) minimo 20 cm nelle aiuole per prati ed altre essenze erbacee;
 - d) un volume di terra da coltivo pari a minimo 60 cm di profondità e 60 x 60 cm di larghezza e lunghezza nelle buche per la dimora di essenze arbustive;
 - e) un volume di terra da coltivo pari a minimo 80 cm di profondità e 100 x 100 cm di larghezza e lunghezza nelle buche per la dimora di essenze arboree di altezza superiore a 200 cm.

ART. 88.2 Concimi minerali ed organici

1. I concimi minerali, organici e misti da impiegare nelle attività relative ai Servizi manutentivi dei siti di intervento dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro integro ed originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami (comunque sempre maturi, prodotti da allevamenti semi bradi di equini, bovini od ovi - caprini), per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza.
2. Il DEC si riserva il diritto di indicare con maggiore precisione quale tipo di concime dovrà essere usato, scegliendoli di volta in volta in base alle analisi di laboratorio, sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione. Particolare preferenza verrà data alla concimazione degli arbusti e degli alberi con prodotti d'origine organica.

ART. 88.3 Ammendanti e correttivi

7. In applicazione del Decreto Ministeriale n°63 del 10 marzo 2020 (G.U. n°90 del 4 aprile 2020), gli ammendanti utilizzati devono essere esclusivamente ammendanti compostati misti e/o ammendanti compostati verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i.. Gli ammendanti dovranno essere autorizzati dal DEC.

ART. 88.4 Pacciamature

8. Con il termine “pacciamatura” si intende la copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione dell’evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.).I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti in accordo con il DEC, nei contenitori originali con dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti.
9. Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi, il DEC si riserva la facoltà di valutare di volta in volta qualità e provenienza.

ART. 89 Materiale vegetale

1. Per “materiale vegetale” si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per l’esecuzione dei Servizi manutentivi dei siti di intervento. Questo materiale dovrà pervenire da ditte autorizzate ai sensi delle leggi 18.06.1931 n.987 e 22.05.1973 n. 269 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Al di fuori delle aiuole ornamentali adiacenti ai locali consegnati è fatto assoluto divieto d’uso di specie vegetali aliene ed invasive.
3. Il materiale vegetale da mettere a dimora deve possedere tutte le caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale n°63 del 10 marzo 2020 (G.U. n°90 del 4 aprile 2020).
4. L’Appaltatore dovrà dichiararne la provenienza al DEC. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiali resistenti alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.
5. Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l’Appaltatore dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei, con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante.
6. Se le specie da trapiantare sono comprese negli allegati di cui ai dispositivi di protezione comunitari contro l’introduzione di organismi nocivi nei paesi CEE, l’Appaltatore provvederà allo scrupoloso rispetto dei dettati di legge, fornendo per ciascun individuo il documento cosiddetto “Passaporto delle Piante”.

ART. 89.1 Alberi

1. Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche tipiche della specie, della varietà e dell’età al momento della loro messa a dimora. Gli alberi dovranno essere stati specificamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, etc.). L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di 1 cm.
2. Ogni esemplare fornito dovrà essere preventivamente accettato dal DEC.

3. Gli alberi saranno forniti in contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.), che dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante. Nel contenitore la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni da asfissia. Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.
4. Solo alberi esemplari o di dimensioni eccezionali potranno essere forniti in zolla. Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (iuta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.) rinforzato, se le piante superano 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.
5. Gli alberi dovranno essere sempre esenti da malattie o difetti e fornite in contenitore con le radici pienamente compenstrate nel substrato di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso.

ART. 89.2 Arbusti e cespugli

1. Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore. Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le indicazioni riguardanti l'apparato radicale, la terra dei contenitori, l'assenza di malattie o difetti vale quanto esposto nel punto precedente a proposito degli alberi.

ART. 89.3 Sementi

1. L'Appaltatore dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente al genere, specie e varietà richieste, sempre nelle confezioni originali, sigillate, munite di certificato di identità e autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza, stabiliti dalle leggi vigenti. Il DEC, a suo giudizio insindacabile (ad esempio, per presenza comprovata di infestanti) potrà rifiutare partite di seme, con valore reale inferiore al 20% rispetto a quello dichiarato e l'Appaltatore dovrà sostituirle con altre che rispondano ai requisiti voluti. Qualora il valore reale del seme fosse inferiore a quello dichiarato, l'Appaltatore sarà comunque tenuto ad aumentare proporzionalmente la quantità di seme da impiegare per unità di superficie. L'eventuale mescolanza delle sementi di diversa specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà rispettare le percentuali richieste dal DEC.
2. Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E. Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e privi di umidità, conservate per un periodo massimo di mesi sei, oltre il quale dovranno essere allontanate dal cantiere.

ART. 89.4 Contenitori e imballaggi del materiale vegetale

1. Il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitori / imballaggi riutilizzabili e/o riciclati e in grado di supportare la qualità e la crescita dei sistemi radicali e, ove

non destinati a permanere con la pianta per tutta la durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante.

ART. 90 Materiali naturali e inerti

1. L'acqua dovrà essere dolce, limpida, scevra da materie terrose od organiche e non dovrà essere aggressiva. Avrà un pH compreso tra 6 e 8 ed una turbolenza non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi non dovrà presentare sali in percentuali dannose (in particolare solfati e cloruri in concentrazione superiori allo 0,5%). È vietato l'impiego di acqua di mare.
2. La sabbia, la ghiaia, i ciottoli e gli altri inerti, da impiegare nel servizio appaltato dovranno esclusivamente provenire da cave e da centri di coltivazione autorizzati, da rendere noti al DEC, che si riserva la loro accettazione in funzione dei requisiti estetico - qualitativi desiderati.
3. Le somministrazioni di sabbia, ghiaia, ciottoli, pietrischi, ecc. verranno normalmente misurate con sistemi geometrici dopo la posa in opera.

ART. 90.1 Ghiaie

1. Le ghiaie ed i ghiaietti dovranno essere di natura calcarea e silicea, esenti da materie terrose od eterogenee e dovranno presentare dimensioni uniformi, secondo le seguenti categorie:
 - a) ghiaia in natura nelle proporzioni di 2/5 di sabbia granita e 3/5 di ghiaia. Questa dovrà essere depurata a mano da ciottoli superiori a cm 6 e dalle piastrelle;
 - b) ghiaia vagliata assortita, detta in corpo, con elementi di dimensioni da cm 1 a cm 7, priva di sabbia;
 - c) ghiaia vagliata grossa, con elementi da cm 3,5 a cm 6;
 - d) ghiaia vagliata ordinaria con elementi da cm 3,5 a 4,5;
 - e) ghiaia vagliata mezzana con elementi da cm 2 a cm 3,5;
 - f) ghiaia vagliata minuta con elementi da cm 0,50 a cm 2;
 - g) granisello o ghiaietto pisello con elementi da mm 2 a mm 5.
2. La vagliatura potrà essere eseguita con mezzi meccanici od anche a mano ma sempre in modo da garantire esattamente le dimensioni volute.

ART. 90.2 Sabbie

1. La sabbia dovrà essere ben granita, ruvida al tatto, scricchiolante alla mano e scevra di materie terrose ed eterogenee. Si potrà esigere la grana più o meno fine a seconda della natura dei servizi ai quali è destinata la sabbia.
2. La sabbia e la ghiaia per uso agronomico dovranno essere sempre purgate e lavate in acqua dolce.
3. Per i Servizi di tipo edile è ammesso l'uso esclusivo della sabbia proveniente da cava.

ART. 90.3 Leganti e derivanti

1. I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno rispondere in tutto alle prescrizioni di cui alle norme per i leganti idraulici approvate con la legge 26 Maggio 1965 n° 595 e con D.M. 03.06.1968, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i cementi forniti in sacchi dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del Produttore, il peso e la qualità del prodotto, la quantità di acqua per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura, mentre per quelli forniti sfusi dovranno essere opposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifici di scarico; su questi cartellini saranno riportate le indicazioni del citato art. 3 della legge 26 Maggio 1965 n° 595. I sacchi dovranno essere mantenuti integri fino all'impiego e verranno rifiutati qualora presentassero manomissioni.
3. Le calce dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. La calce idrata in polvere, confezionata in sacchi, dovrà essere sempre, sia all'atto della fornitura che al momento dell'impiego, asciutta ed in perfetto stato di conservazione; nei sacchi dovranno essere riportati il nominativo del produttore, il peso del prodotto e la indicazione se trattasi di fiore di calce o calce idrata da costruzione.

CAPO XV - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI MANUTENTIVI DEI SITI DI INTERVENTO

ART. 91 Manutenzione aree incolte

1. La manutenzione delle aree incolte prevede lo sfalcio mediante uso di decespugliatore a spalla secondo le frequenze e le quantità minime indicate negli elaborati progettuali. Lo sfalcio può essere di tre tipi:
 - sfalcio manuale con sfalcio delle infestanti sino al colletto seguita da rastrellatura superficiale;
 - sfalcio manuale eseguito sfalciano le infestanti sino al colletto e successiva fresatura superficiale;
 - sfalcio manuale eseguito asportando integralmente la pianta infestante (parti aeree ed apparato radicale) e successiva zappettatura del terreno.
2. L'Appaltatore è obbligato all'allontanamento immediato, entro la giornata, dei residui raccolti. I residui potranno essere raccolti in luogo giudicato idoneo dal DEC per il successivo abbruciamento, ove consentito, o trasportati per il conferimento in impianti di smaltimento.
3. L'Appaltatore è obbligato a riconoscere e salvaguardare eventuali endemismi, seppure "infestanti", protetti da apposita normativa nazionale o locale oppure dietro segnalazione del DEC.
4. Non è consentito l'uso di diserbanti chimici, ancorché sistemici, salvo i casi particolari prescritti dal DEC.

ART. 92 Manutenzione aree prative

1. L'obiettivo principale della manutenzione delle aree prative è di avere cotiche erbose sempre libere dalle infestanti, continuamente ed omogeneamente di un colore verde intenso (salvo quei prati composti da specie erbacee che durante la stagione fredda vanno a riposo vegetativo) e sempre alle giuste altezze di taglio.

ART. 92.1 Taglio del tappeto erboso

1. Dall'operazione di taglio dell'erba dipende anche lo stabile infittimento del cotico polifita e quindi la sua più efficace funzione di preservazione del suolo. Poiché la qualità del taglio dipende soprattutto dal metodo d'esecuzione del lavoro, tale operazione deve essere fatta con i modi, le sequenze e le procedure dettate dalla buona tecnica agraria, in modo da favorire l'accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio delle specie che formano il consorzio erbaceo.
2. L'intervento dovrà effettuarsi con macchina operatrice dotata di lame montate su asse rotante verticale, o di lame elicoidali. L'uso della falciatrice a pettine o a falce fienaia, ove non sia possibile il taglio meccanico, è subordinato a parere affermativo del DEC.
3. L'Appaltatore è obbligato a rispettare le altezze di taglio seguitamente riportate, salva diversa indicazione del DEC:
 - prati prevalenti di loietto e/o festuca e/o agrostide e/o poa e/o specie dello stesso gruppo agronomico, da tosare quando l'erba ha raggiunto l'altezza massima di:
 - 5 cm, nel periodo primavera - estate inizio autunno;
 - 3 cm, nel periodo tardo autunno - inverno.
 - prati a prevalenza di graminacee macroterme, dormienti in inverno, da tosare quando l'erba ha raggiunto l'altezza massima di 3-4 cm.
4. Non è consentito l'uso di decespugliatori a filo od a lama per la falciatura dei prati, salvo per le rifilature, né per l'eliminazione delle erbe sviluppatasi all'intorno delle piante arboree che potrebbero subire danni alla base dei tronchi.
5. Lo sfalcio eseguito a regola d'arte deve intendersi quando completato dalla rifilatura di bordi, scoline, scarpate, spazi circostanti e compresi negli arredi e circostanti le alberature. La rifilatura potrà eseguirsi, se impossibilitati all'uso del tosaerba, con decespugliatore a filo o a mano. Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni, con macchine e attrezzi, alla base delle piante arboree ed arbustive.
6. In applicazione del Decreto Ministeriale n°63 del 10 marzo 2020 (G.U. n°90 del 4 aprile 2020), l'appaltatore deve privilegiare tecniche a basso impatto ambientale quali il "mulching" (tagli frequenti, sminuzzamento dell'erba, non asporto del materiale di risulta) a patto che il materiale sfalcato sia ridotto in spezzoni della lunghezza massima di cm 5 e, ad operazione ultimata, l'erba sfalcata risulti uniformemente distribuita su tutta la superficie d'intervento, in caso contrario l'Appaltatore è sempre obbligato alla tempestiva scerbatura e diserbo manuale dei prati, con allontanamento della parte epigeica e di quella radicale della malerba, senza bisogno di richiami particolari.

ART. 92.2 Rigenerazione dei tappeti erbosi

1. La rigenerazione dei prati potrà essere effettuata, di norma in primo autunno o a fine inverno, nelle aree indicate dal DEC. L'Appaltatore dovrà utilizzare miscugli di seme che rispettino il consorzio erbaceo della cotica soggetta a risemina. Tuttavia, il DEC si riserva di definire all'atto dell'intervento specie, varietà, qualità e quantità di seme in peso per metro quadro di superficie. Per favorire l'uniforme distribuzione del seme esso dovrà mescolarsi con congrua quantità di sabbia fine, concimata con un ternario, da rullare successivamente alla copertura del seme.
2. La rigenerazione del prato comprende il preventivo arieggiamento, spietatura, concimazione di fondo con i tre macroelementi, zappatura e rimodellamento del terreno: nel periodo indicato si potrà quindi ordinare all'Appaltatore di compiere tutte le suddette operazioni. È preferito l'uso, in particolare, di macchine fresatrici, carotatrici e seminatrici, che consentono operazioni complete. La spietatura ed il rimodellamento, invece, saranno da effettuarsi a mano, con rastrelli e adatti utensili.
3. Il DEC richiederà a completamento della risemina una leggera distribuzione superficiale di terriccio, mescolato con un prodotto geo-disinfestante.

ART. 92.3 Semina

1. La semina sarà effettuata in epoca e con miscugli specifici definiti in corso d'opera dal DEC, successivamente all'idonea preparazione del letto di semina. L'operazione di semina avverrà in giornata priva di vento, a spaglio, e dovrà prevedere più distribuzioni per gruppi di semi di volume e peso simili, mescolati fra loro. La ricopertura del seme dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano e con erpice a sacco.
2. Dopo la semina il terreno sarà sottoposto ad adeguato trattamento anti-insetto con prodotto geo-disinfestante autorizzato per il verde ornamentale. Dopo ulteriore rastrellatura leggera, il suolo sarà rullato ed analoga operazione sarà effettuata a germinazione avvenuta.
3. Qualora la morfologia del terreno lo consenta, è preferibile che le operazioni di semina vengano effettuate mediante speciale seminatrice munita di rullo a griglia, al fine di ottenere l'uniforme spargimento del seme e dei concimi minerali complessi.

ART. 92.4 Concimazione dei prati

1. Il DEC potrà richiedere la contemporanea distribuzione di concimi durante le operazioni di falciatura o d'innaffiamento, disponendo in merito al titolo, alle quantità e alle modalità di applicazione.

ART. 93 Manutenzione degli arbusti e delle siepi

ART. 93.1 Lavorazione del terreno

1. La lavorazione verrà effettuata a mano o meccanicamente, nel terreno interessato dagli apparati radicali (per tutta la proiezione della chioma sul suolo), con maggiore concentrazione degli interventi nel periodo compreso dall'inizio della primavera fino ad autunno inoltrato. Si provvederà contemporaneamente alla concimazione organica (solo in autunno) ed all'asportazione di tutte le erbe infestanti, previa eradicazione delle medesime, da effettuarsi ad ogni intervento.

ART. 93.2 Potatura di siepi, arbusti o cespugli in forma obbligatoria

1. L'intervento di potatura deve essere eseguito mantenendo forma propria su ogni singola pianta o sull'insieme della bordura, praticando cioè tre tagli di contenimento (due sulle superfici verticali, uno su quella orizzontale) in modo tale che al termine delle operazioni le medesime, già adulte, abbiano assunto nuovamente forma e volume originario mentre per quelle ancora in fase d'accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta ed il massimo vigore nel più breve tempo possibile.
2. L'Appaltatore potrà a sua cura e spese usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.), purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei Servizi provocando alle piante il minor numero possibile di lesioni e ferite.
3. Non è permesso l'uso di tosasiepi a pettine, per i danni che esso provoca, per specie ad ampio lembo fogliare (es. Prunus, Lauruscercasus). È assolutamente vietato l'impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.
4. Durante le operazioni di potatura l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimonda, ovvero all'asportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati. Successivamente dovrà provvedere alla pulizia contemporanea, interno della chioma compresa, dei materiali di risulta ed al loro allontanamento.

ART. 94 Manutenzione degli esemplari arborei

1. L'intervento prevede, di norma, il costante controllo delle alberature e l'immediata soppressione di branche e rami a qualunque altezza siano situati, non più vegeti, gravemente lesi, potenzialmente pericolosi, formati nell'anno oppure preesistenti, tramite corretti interventi di potatura che prevedano anche la contemporanea disinfezione e protezione delle superfici di taglio, da effettuarsi con materiali e modalità idonei che possono essere più specificamente definiti in corso d'opera. Ogni taglio di rami dal diametro superiore a cm 3 dovrà essere trattato sulla superficie con mastice cicatrizzante addizionato di adeguato prodotto antimicrobico.

ART. 94.1 Albero campione

1. Tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a regola d'arte ed in maniera rigorosamente conforme alla pianta campione che verrà preparata, ove sia opportuno.
2. A tal proposito, all'inizio del Servizio, l'Appaltatore rilascerà propria dichiarazione di aver preparato la pianta campione che potrà essere visionata dal DEC, che nella dichiarazione stessa dovrà essere descritta ed ubicata in modo da poterla in qualsiasi momento individuare. In presenza di tale dichiarazione, l'Appaltatore potrà procedere all'operazione di potatura senza necessità di preventiva visione dell'albero campione.

ART. 94.2 Potatura di formazione e contenimento

1. Le potature di formazione e di contenimento saranno effettuate nei periodi stabiliti dal presente capitolato. I potatori osserveranno scrupolosamente l'eventuale albero campione, in linea di massima, rispetterà il portamento naturale della specie.
2. Per il massimo contenimento possibile dell'esemplare si seguirà la tecnica del "taglio di ritorno" a tutta cima. Con questa operazione si pratica il taglio immediatamente sopra il ramo (tiralinfa) di sezione inferiore a quella della parte soppressa.
3. Nell'esecuzione del taglio di ritorno si terranno presenti le seguenti norme:
 - l'inclinazione della superficie di taglio deve allinearsi con l'orientamento del tiralinfa;
 - il diametro del tiralinfa deve essere almeno 1/3 del diametro del ramo tagliato;
 - il tiralinfa se troppo lungo deve essere accorciato;
 - il taglio di potatura deve essere condotto 1-3 cm sopra l'attacco del tiralinfa, nel rispetto del collare di cicatrizzazione.
4. Durante l'esecuzione della potatura si asporteranno inoltre le parti secche. Gli eventuali rami secchi dovranno essere abbattuti con marra o accetta ed i rametti e punte secche (seccume) saranno tolti con uncino e forbici. Il taglio andrà ben rifinito al fine di ottenere un moncone nettamente contornato.
5. I tagli dovranno essere fatti a regola d'arte. La superficie dei medesimi dovrà pertanto risultare liscia e non aderente alla branca o fusto di appartenenza, lasciando un piccolo moncone (massimo 4-5 cm) di sporgenza. Inoltre, la corteccia intorno alla superficie del taglio dovrà rimanere sana ed integra senza slabbrature. Anche i tagli dei rami secondari, terziari, ecc. dovranno essere eseguiti secondo le norme del presente articolo.
6. I tagli aventi diametro superiore a 3 cm dovranno essere ricoperti con mastice cicatrizzante adeguatamente miscelato con prodotto antifungino di copertura (ossicloruro di rame od altro). Il prodotto fitosanitario dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte del DEC.

ART. 94.3 Capitozzature

1. Non sono assolutamente permesse capitozzature anche parziali, se non dietro specifica indicazione o autorizzazione del DEC.

ART. 94.4 Abbattimento ed espianto alberi non più vegeti

1. Gli alberi non più vegeti, qualunque essa sia la loro dimensione e localizzazione, dovranno essere prontamente abbattuti con modalità tali da garantire l'incolumità pubblica a cose e persone. Si procederà alla preventiva eliminazione delle branche e dei rami secondari, con caduta guidata dei materiali, ecc.
2. L'Appaltatore medesimo, abbattuto l'esemplare, provvederà alla eradicazione parziale dei ceppi, salvo ordine contrario del DEC, alla pronta raccolta del fasciame, al taglio in porzioni dei rami, branche e tronchi, come prescriverà il DEC, ed al trasporto di detto materiale ai punti di raccolta.
3. Infine, l'Appaltatore pulirà accuratamente l'area interessata dall'intervento e colmerà le cavità formati con buon terreno agrario.

ART. 94.5 Materiale di risulta e legna

1. Tutto il materiale di risulta, costituito da foglie, parti verdi e parti legnose del diametro massimo di cm 3, proveniente dalle operazioni di potatura dovrà essere, entro la giornata, allontanato o sottoposto ad abbruciamento se consentito. Il materiale di risulta sarà depositato a cura dell'Appaltatore presso i luoghi indicati dal DEC.
2. L'Appaltatore potrà comunque eseguire, a sue spese, la cippatura del materiale idoneo a questo trattamento (tranne le ramaglie derivanti da piante infette, immediatamente bruciate o fatte bruciare in luoghi appositi), depositando il cippato risultante presso i luoghi indicati dal DEC.

ART. 94.6 Interventi accessori di potatura

1. L'Appaltatore, durante le operazioni di potatura ha l'obbligo di ripristinare i sostegni e le legature eventualmente presenti, di eliminare i polloni alla base delle piante ed ogni altro elemento estraneo, di diserbare ed eventualmente mantenere o realizzare o ripristinare la formella. Per dette operazioni accessorie non sono previsti compensi aggiuntivi.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisorie (segnaletica, transennamenti, ecc.) occorrenti per la sicurezza delle persone, delle opere e del traffico contiguo. A sue cure e spese l'Appaltatore, ove lo ritenga necessario, potrà accordarsi con il Corpo di Polizia Urbana per la relativa assistenza durante l'esecuzione degli interventi in zone di particolare difficoltà operativa. Non sono previste comunque indennità alcune per la presenza di ostacoli, difficoltà operative in genere, in quanto il prezzo del servizio è comprensivo di qualsiasi onere.

ART. 95 Mantenimento e rinnovo di fioriere e aiuole

ART. 95.1 Preparazione delle buche e dei fossi per il trapianto

1. Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora. Per le buche ed i fossi che dovessero essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso, l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato

- circostante recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle buche stesse, in accordo con il DEC.
2. Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio del DEC, dovrà essere allontanato dalla sede del cantiere e portato a discarica autorizzata a cura e spese dell'Appaltatore. Il prezzo della messa a dimora è infatti già comprensivo di tale onere.
 3. Nella preparazione delle buche e dei fossi, l'Appaltatore dovrà assicurarsi che nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere che lo scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto, assicurando senza alcun compenso aggiuntivo, l'addizione sul fondo di ciascuna buca di cm 10/ 30 di adeguato materiale lapideo per favorire l'azione di drenaggio.
 4. L'Appaltatore provvederà a picchettare le aree di impianto e, prima dell'arrivo del materiale vivaistico, a predisporre le buche per la messa a dimora del materiale vegetale secondo le seguenti prescrizioni minime, suddivise per specie:
 - specie a portamento arboreo di altezza superiore a metri 2,50: metri cubi 1,000 (1x1x1 m);
 - specie a portamento arboreo di altezza inferiore a metri 2,50 e specie arbustive o rampicanti di altezza superiore a metri 1,50: metri cubi 0,216 (60x60x60 cm);
 - trapianti forestali di giovani esemplari arborei di età inferiore ad anni due e di arbusti di altezza inferiore a metri 1,50: metri cubi 0,064 (40x40x40 cm).Quanto sopra salvo diversa specifica fornita dal DEC in corso d'opera.
 5. Prima dell'impianto verrà applicato il concime di fondo, complesso ternario di titolo e dose indicato dal DEC, addizionato di congrua quantità di concime organico. L'insieme verrà separato dalla zolla o dalle radici nude, da uno strato di buona terra di coltivo, non inferiore a cm 15. Il DEC potrà disporre per la sostituzione della terra di riempimento della buca con una miscela di terreno di coltivo adatto miscelato con inerte, in genere sabbia o pietra di lava pomice di taglio medio, in ragione di un terzo del volume complessivo. Eventualmente addizionata di litri 100 di torba per metro cubo di miscela, questi compensati a misura.
 6. Il lavoro verrà completato dalla formazione di opportuna formella per la raccolta delle acque meteoriche o derivanti dalla irrigazione. La dimensione della stessa corrisponderà alla proiezione di tutta la chioma sul suolo. L'esecuzione delle buche è pagata con il prezzo della messa a dimora che fra i diversi oneri comprende anche l'eventuale realizzazione della buca, a mano o con martello demolitore o con escavatore dotato di benna o punta perforatrice a percussione.
 7. Il terreno delle aiuole fiorite dovrà mantenersi continuamente sgombro dalle erbe infestanti e zappettato ogni qualvolta si constati la formazione della crosta superficiale. Le piante non vegete, asportate o danneggiate, dovranno prontamente essere sostituite mettendo a dimora altri esemplari analoghi.

ART. 95.2 Lavorazioni del terreno

1. Su indicazione del DEC, l'Appaltatore dovrà procedere alla lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria, eseguita con attrezzi specifici adatti al tipo di lavorazione. Le lavorazioni

saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando sia di danneggiare la struttura che di formare suole di lavorazione.

2. Nel corso di qualsiasi lavorazione del suolo, l'Appaltatore dovrà rimuovere, allontanare ed accumulare tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che dovessero impedire la corretta esecuzione dei Servizi provvedendo anche, su indicazioni del DEC, ad accantonare e conservare preesistenze naturali di particolare valore estetico (es. rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione.
3. Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficoltà ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori l'esistenza (es. cavi, fognature, tubazioni, reperti archeologici, ecc.), l'Appaltatore dovrà interrompere i servizi e chiedere istruzioni specifiche al DEC. Ogni danno dovrà essere riparato o risarcito a cura e spese dell'Appaltatore.

ART. 95.3 Apporto di terra di coltura

1. Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina l'Appaltatore, in accordo con il DEC, dovrà verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario dovrà apportare terra di coltura in quantità sufficiente a formare uno strato di spessore adeguato per i prati, e a riempire totalmente le buche, previa distribuzione sul fondo di spessore adeguato di materiale drenante, ed i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.
2. La terra di coltura rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi sarà utilizzata, secondo le istruzioni del DEC, insieme a quella apportata.

ART. 96 Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli

1. La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto oppure risultino, una volta assestatosi il terreno, interrato sino al livello del colletto. Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il migliore risultato estetico e tecnico (es. precedente orientamento della pianta in vivaio, ecc.) in relazione agli scopi della sistemazione. L'Appaltatore, se non diversamente richiesto dal DEC, provvederà alla messa a dimora realizzando una leggera convessità, al cui culmine risulterà impiantato l'albero, l'arbusto o il cespuglio.
2. Alcuni giorni prima della piantagione, l'Appaltatore dovrà procedere, se richiesto dal DEC, al riempimento parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.
3. Nei casi di fornitura in zolla, l'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, iuta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza che sia rimosso da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale d'imballo in eccesso. La zolla dovrà essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo. Analogamente si dovrà

procedere per le piante fornite in contenitore. Le radici non dovranno essere presenti sulla superficie del pane di terra.

4. Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. I tutori saranno da disporre anticipatamente alla messa a dimora della pianta. L'Appaltatore procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltura, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla. Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltura semplice oppure miscelata, con sabbia o eventualmente con torba o con letame anche miscelati fra di loro.
5. A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o formella per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici ed alla zolla, evitando però di lasciare a nudo il colletto. La conca avrà dimensioni minime corrispondenti alla superficie della proiezione dell'intera chioma sul terreno.

ART. 96.1 Garanzia di attecchimento

1. L'Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante eventualmente fornite e messe a dimora nel corso dell'appalto. L'attecchimento si intende avvenuto quando il DEC constaterà, non prima di 180 giorni dal trapianto, che le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. La garanzia di attecchimento comunque vale per tutta la durata della manutenzione stessa, per cui, in caso di mancato attecchimento e di deperimento e/o morte, l'Impresa sarà tenuta all'espianto delle piante poste a dimora e alla successiva sostituzione con piante di identiche caratteristiche, a proprie spese, previo apposito trattamento agronomico, con sostituzione di parte della terra originaria della buca.
2. Le piante acquistate devono essere coerenti e corrispondere ai dettami e vincoli specifici di cui al CAM sulla manutenzione del verde pubblico.

ART. 96.2 Protezione delle piante messe a dimora

1. Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone o automezzi, l'Appaltatore dovrà proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni ripari (es. reti metalliche, protezioni di ferro o di legno, griglie, ecc.) e/o con l'apposizione di adatte sostanze repellenti, precedentemente concordate ed approvate dal DEC. Detti apprestamenti, a cura e spese dell'Appaltatore, verranno rimossi alla scadenza del periodo di garanzia.

ART. 96.3 Mantenimento dei tutori e degli ancoraggi

1. Gli esemplari arborei dovranno essere assicurati al palo tutore, saldamente infisso nel terreno tramite tre legature con idoneo materiale in modo da tentare la correzione di eventuali

deformazioni del tronco (curvature, ginocchiate, ecc.). Pali tutori, ancoraggi in forma semplice e complessa (fili, incastellature, ecc.) dovranno costantemente mantenersi in condizioni tali da svolgere la loro funzione.

2. Le legature saranno rinnovate almeno una volta all'anno, così come quelle parti di materiale plastico gommoso utilizzato per la difesa da ferite, o quando per danni subiti si richieda necessario l'intervento, spostando di volta in volta verticalmente i punti di ancoraggio, in modo tale da non causare deformazioni e strozzature del tronco in fase di accrescimento.

ART. 97 Sistemazioni di percorsi e pavimentazioni

1. La manutenzione della viabilità veicolare e pedonale di pertinenza delle aree o siti oggetto del servizio come la sistemazione del piano di calpestio di sentieri e percorsi ricompresi nei siti di intervento è di competenza dell'Appaltatore. Egli si preoccuperà del ripristino dei livelli originali del piano di calpestio (apportando nuovi inerti e livellando e rullando gli inerti originari), della eventuale rastrellatura a seconda del tipo di inerte superficiale adottato (es. ghiaino o brecciolino da giardino), dello sfalcio delle infestanti lungo i bordi e le banchine stradali, fino ad una distanza di metri 5 dal limite viario più vicino e della pulizia delle cunette.
2. L'Appaltatore sarà tenuto, senza particolare invito da parte del DEC, al ripristino dei livelli degli strati di materiale inerte, con materiali identici agli originali. Pari cura l'Appaltatore presenterà per la viabilità soggetta ad erosione idrica o per il semplice passaggio dei mezzi, provvedendo a mantenimento e ripristino superficiale del battuto. Dopo ogni applicazione del materiale, terra o inerte che sia, l'Appaltatore eseguirà la necessaria compattazione e rastrellatura di rifinitura.

ART. 98 Manutenzione e realizzazione elementi in legno

ART. 98.1 Manutenzione di manufatti in legno

1. Il prodotto utilizzato per gli interventi di manutenzione deve essere durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti etc.) o attraverso l'utilizzo di legname durevole al naturale, secondo la EN 350-2, o attraverso i trattamenti impregnanti e di superficie con le classi di utilizzo specificate nello standard EN 335, conformi inoltre al criterio ambientale relativo ai "rivestimenti superficiali".
2. Qualora l'attività di manutenzione preveda l'utilizzo di prodotti per trattamenti superficiali, i prodotti utilizzati, oltre ad essere idonei all'uso, debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche ambientali:
 - i trattamenti/rivestimenti superficiali (es. primer, smalti, coloranti, oli, cere, fogli, laminati, film di plastica) sono ammessi solo al fine di assicurare la durevolezza del legno, nel caso in cui il legno utilizzato non sia resistente al naturale, per prevenirne l'ossidazione negli elementi in leghe metalliche, per garantire i requisiti estetici essenziali.
 - i prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali, così come definiti all'art.1 della Decisione del 28 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica (Ecolabel Europeo), debbono essere muniti di etichetta Ecolabel o essere conformi almeno ai seguenti criteri stabiliti nell'Allegato della suddetta Decisione:

- Criterio 3. Efficienza all'uso
 - Criterio 4. Tenore di composti volatili e semilavorati
 - Criterio 5. Restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose.
3. I prodotti per trattamenti superficiali diversi dai prodotti vernicianti per esterni definiti all'art.1 della Decisione del 28 maggio 2014, oltre ad essere idonei all'uso, debbono essere conformi alle caratteristiche ambientali minime previste dalla suddetta normativa.

ART. 98.2 Palificata viva di versante

1. L'Appaltatore provvederà al sostegno e al consolidamento di scarpate o pendii in erosione nelle aree che necessitano di tali interventi e nelle quantità previste dagli elaborati di progetto. La struttura della palificata sarà costituita da una incastellatura di tronchi di castagno decorticati, diametro 20-30 cm (lunghezza 1,50-2,00 m) posti a formare camere per l'inserimento di fascine e talee di specie autoctone idonee.
2. Lungo le linee di quota prestabilita si planteranno verticalmente, con equidistanza di cm 50 massimo, picchetti di castagno decorticati e trattati per la parte da interrare con adeguato quantitativo di vernice bituminosa. Si specifica che la lunghezza di infissione dovrà essere pari al doppio della parte fuori terra, in relazione con la pendenza della scarpata (in ogni caso la parte interrata non sarà mai inferiore a cm 50, per una lunghezza minima complessiva di 75 cm).

ART. 98.3 Staccionata a croce di Sant'Andrea

1. Le staccionate saranno realizzate utilizzando pali di castagno completamente decorticati di sezione pressoché costante, indicata espressamente dal DEC. Gli elementi verticali dovranno interrarsi, ben intasando il terreno, ovvero su fondazione calcestruzzo C16/20, per almeno cm 40-50 e dovranno appoggiare su sodo. Le giunzioni verranno effettuate ad incastro e con chiodi zincati di adeguata lunghezza e spessore. Il passamano dovrà inoltre essere rinforzato con moietta metallica o plastica quando richiesto dal DEC. Il DEC richiederà sempre la protezione a mezzo di impregnante all'acqua, protettivo del legno. I montanti saranno giuntati fra loro da apposite saette diagonali, semplici o doppie a croce di sant'Andrea. Le parti interrate saranno preventivamente trattate con adeguata vernice bituminosa. Le parti fuori terra con non meno di due mani di impregnante trasparente all'acqua.
2. L'Appaltatore dovrà porre particolare cura onde evitare la presenza, sulle staccionate di nuova realizzazione e su tutte quelle già esistenti, di scheggiature e sporgenze pericolose per gli utenti.
3. Tutti gli articoli, o gli elementi di articoli, di nuova fornitura costituiti in legno o in materiale a base di legno, debbono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 995/2010 ed essere costituiti da legno riciclato e/o legno proveniente da boschi/foreste gestite in maniera sostenibile.

ART. 99 Manutenzione e realizzazione di elementi in ferro

1. Il ripristino/sostituzione e le operazioni di pulizia di elementi in ferro e opere metalliche di qualsiasi tipo e dimensione in oggetto dovranno essere eseguiti mediante l'utilizzo di detergenti

- idonei all'uso, con recupero della stabilità delle opere e dei singoli elementi tramite saldature o qualunque altro sistema di fissaggio (rivettature, bullonature, chiodature, ecc.), sistemazione o rifacimento degli ancoraggi; ritocchi dello strato protettivo, previa spazzolatura e trattamento anticorrosione; sostituzione di elementi, accessori e ferramenta guasta.
2. Il ripristino/sostituzione di porzioni di parapetti, ringhiere, inferriate e cancelli metallici, ove non risulti possibile la riutilizzazione degli elementi esistenti, dovrà essere eseguito mediante la fornitura di nuovi elementi il più possibile simili agli esistenti tra quelli reperibili in commercio o artigianalmente riproducibili, e relativo trattamento di sgrossatura, spazzolatura e carteggiatura delle superfici, applicazione di trattamento anticorrosione e successiva verniciatura.
 3. La verifica, riparazione/sostituzione di recinzioni di qualsiasi tipo comprende la sostituzione di paletti, fili tenditori e montaggio di tratti di rete mancanti e/o divelti al fine di assicurare la piena funzionalità dell'opera.

ART. 100 Manutenzione e realizzazione di elementi in muratura

1. Il ripristino/sostituzione delle murature dovrà essere eseguito assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.
2. La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse prescritto.

ART. 101 Manutenzione e realizzazione di finiture

1. Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti, dopo aver rimosso dai giunti delle murature la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa e tutte le malte dovranno contenere un idrofugo di ottima qualità e di sicura efficacia nella quantità fissata dalle case produttrici. Gli intonaci, di qualunque specie siano, lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
2. Gli intonaci difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese. La calce da usare negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'Appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti. Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai mm. 15. Gli spigoli, sporgenti o rientranti, saranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento, secondo gli ordini che in proposito darà la direzione dei lavori.
3. Qualunque tinteggiatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemati ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

4. Le tinteggiature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile del DEC e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità.

ART. 102 Pulizia di aree e edifici e gestione dei rifiuti organici e inorganici

1. Le operazioni di pulizia e raccolta manuale con successiva differenziazione, trasporto, smaltimento per riciclo di tutti i rifiuti organici ed inorganici dalle attività manutentive e/o presenti nei siti di intervento, compresi quelli abbandonati, è da intendersi attività periodica da eseguire secondo le frequenze e quantità riportate negli elaborati di progetto, compresa e compensata a corpo con il canone, in tutte le aree oggetto del servizio.
2. L'Appaltatore è tenuto alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti, oggetto dell'articolo, in tutte le superfici di: aree incolte, prati ornamentali, aree boschive, camminamenti pedonali; parcheggi; viabilità veicolare; lati adiacenti a questi tipi di viabilità ed ai parcheggi per una larghezza, per ciascun lato di metri 5; cespugli e siepi adiacenti ai camminamenti pedonali e veicolari.
3. L'Appaltatore provvederà al trasporto in discarica o ai centri di raccolta temporanea, di tutti i rifiuti e di tutti i residui di manufatti di qualsiasi dimensione tipo ed origine con esclusione delle pietre, accumulate con le operazioni di spietramento superficiale. In caso di riuso dei rifiuti, il DEC si riserva d'accertare attraverso opportuni sopralluoghi il corretto sistema di lavorazione dei suddetti.
4. In applicazione del Decreto Ministeriale n°63 del 10 marzo 2020 (G.U. n°90 del 4 aprile 2020) i residui di manutenzione del verde (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) devono essere compostati in loco o cippati "in situ" e utilizzati come paccame nelle aree idonee per ridurre l'evaporazione del terreno. In alternativa, devono essere inviati in impianti autorizzati a compostaggio o utilizzati.
5. A garanzia del corretto smaltimento o riciclo dei suddetti rifiuti o residui:
 - l'Appaltatore produrrà copia dei Documenti di Trasporto, DDT, (se autorizzati alla destinazione a centrale elettrica a biomassa autorizzata) o dei formulari di identificazione rifiuti, FIR, degli avvenuti conferimenti a sito autorizzato (consistente nelle copie dei bollettini del formulario dei trasporti rifiuti, interamente compilati e sottoscritti nonché vidimati dall'impresa ricevente autorizzata per legge allo smaltimento, accompagnati sempre dall'indicazione chiara e corretta del tipo di rifiuto, relativo codice CER e pesata misurata all'arrivo al sito);
 - l'Appaltatore produrrà copia di idonea documentazione di legge, riportante i dati relativi alla misura ed al tipo di rifiuto riciclato, del sito autorizzato dalla legge per le tecnologie e procedure di riciclaggio, nonché della destinazione finale del medesimo rifiuto, anche qualora dovesse conferire al riciclo i rifiuti o una loro parte.
 - anche nel caso in cui il residuo del verde differenziato dovesse essere conferito a impianto autorizzato per la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'Appaltatore dovrà produrre,

con il fine di garantire la tracciabilità, copia della documentazione di legge (documento di trasporto con relativa pesata di arrivo), riportante i dati relativi alla misura ed al tipo di rifiuto trasportato, del sito autorizzato dalla legge per le tecnologie e procedure per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

6. La ditta aggiudicataria potrà proporre il riuso alternativo dei residui a seguito di adeguati trattamenti di stabilizzazione e compostaggio, che potranno quindi essere condotti all'interno delle aree di intervento solo se preventivamente autorizzati. Si specifica che i trattamenti di stabilizzazione e compostaggio potranno avvenire esclusivamente presso impianti autorizzati e riconosciuti in base alla normativa vigente. Perciò l'Aggiudicatario dovrà preventivamente presentare idonea documentazione che dimostri che gli impianti suddetti sono autorizzati e riconosciuti in base alla normativa vigente. Nel caso di accettazione, la ditta aggiudicataria dovrà poi produrre, in occasione di ciascuna maturazione dell'acconto, una relazione accurata di tale uso alternativo dei rifiuti indicando la località di spedizione e lavorazione rifiuti, le quantità conferite e lavorate mediante la produzione di appositi e corrispondenti DDT, gli usi futuri dei rifiuti trasformati e le destinazioni successive, allegando copia dei documenti di ricezione da parte degli impianti suddetti.
7. Eventuali proventi derivanti dalla cessione di frazioni recuperabili di scarti vegetali ai soggetti autorizzati al trattamento, recupero e riciclo, saranno incamerati direttamente dall'Aggiudicataria del servizio in quanto costituiscono corrispettivo accessorio al contratto.

CAPO XVI MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN CAMPAGNE DI SCAVI ARCHEOLOGICI

ART. 103 Disposizioni generali

1. Le attività di supporto alle campagne di scavo archeologico saranno realizzate presso siti archeologici ricadenti all'interno delle aree del Parco Geominerario in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, previa elaborazione degli eventuali approfondimenti tecnici propedeutici all'esecuzione degli stessi ad opera della componente tecnica presente nel bacino dei lavoratori (archeologi e tecnici).
2. Le attività di supporto agli scavi potranno essere realizzate presso siti archeologici già dotati di concessione ministeriale di ricerca e scavo, la cui titolarità è posta in capo all'amministrazione comunale o ad un istituto di ricerca dotati di propria direzione scientifica, o presso siti archeologici individuati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e posti sotto diretta direzione scientifica.
3. Lo svolgimento delle suddette attività, per natura, richiede la presenza continuativa di un archeologo durante tutte le fasi di scavo, affinché svolga la sua specifica mansione professionale di riconoscimento delle variazioni stratigrafiche e della valutazione qualitativa e quantitativa delle risultanze dello scavo.
4. Qualora le indagini rilevassero la presenza di rovine e simili, si dovrà svolgere attività di supporto nella raccolta dei dati conformemente alle linee guida della norma UNI EN 16096 e nella

reperazione dei materiali secondo le vigenti norme in materia ed in particolare secondo le indicazioni delle norme UNI 11206 e UNI 11118 e della direzione scientifica del cantiere.

5. Le attività di supporto a indagini archeologiche da condursi sul campo, intendendo con indagini archeologiche sia i saggi e le trincee di prospezione archeologica che i sondaggi geo-archeologici a carotaggio continuo, saranno intese come corrette se effettuate ai sensi degli artt. 28 e 88 del D.lgs.42/2004 (Codice dei beni culturali).
6. A norma dell'art. 88 del D.lgs. 42/2004 la competenza in materia di ricerche archeologiche è dello Stato, che la esercita perlopiù tramite la Soprintendenza Archeologica territorialmente competente. La direzione scientifica dei cantieri archeologici potrà essere esercitata attraverso un funzionario archeologo della Soprintendenza laddove non posta in capo ad un'amministrazione comunale o ad un istituto di ricerca dotati di propria direzione scientifica.

ART. 104 Cantieristica archeologica

1. L'area di scavo sarà opportunamente protetta con mezzi che dovranno recare i seguenti requisiti minimi:
 - 1) Protezione da agenti atmosferici (es. anti-pioggia e anti-irraggiamento)
 - 2) Adeguato sollevamento da terra
 - 3) Utilizzo di teli idonei con materiali indicati dalla Direzione scientifica (es. geotessili).
2. Sarà inoltre assicurata dall'Appaltatore la pulizia del cantiere e di tutte le aree di servizio (coperte e scoperte) compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e l'eventuale reintegro di volumi di scavo, con terreno escavato nell'ambito del cantiere e non.

ART. 105 Tracciamenti

1. Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'Appaltatore eseguirà la picchettazione completa in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti. A tempo debito dovrà pure stabilire, nei tratti indicati dalla Direzione scientifica, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 106 Operazioni preliminari agli scavi archeologici

1. A scelta e indicazione della Direzione scientifica, potranno essere disposte operazioni preliminari a cura dell'appaltatore. Qualora necessario, infatti, si dovrà provvedere all'eliminazione di detriti e di vegetazione infestante, sotto la sorveglianza, con i tempi e le modalità indicate. Le indagini per la determinazione dell'area di scavo potranno invece richiedere l'asportazione di terreno di coltura o la demolizione di pavimentazioni stradali opportunamente smaltite in discarica.
2. Qualora il materiale proveniente dagli scavi dovesse essere riutilizzato per riempimenti o rinterri eseguiti a mano o con mezzi meccanici nell'ambito dello stesso cantiere si avrà cura di depositarlo in aree che non provochino danno o intralcio alle attività in corso o al traffico.

3. Precedentemente a qualsiasi operazione di rilevamento sarà richiesta l'apposizione dei capisaldi planimetrici e altimetrici, aventi caratteristiche di inamovibilità e facile accessibilità. Tali capisaldi non dovranno essere di ostacolo alle operazioni da svolgere nell'area di scavo.
4. Nel pieno rispetto della normativa di sicurezza vigente, il diserbo dovrà essere eseguito a mano e/o meccanicamente con l'impiego di idonea attrezzatura e condotto in modo tale da non intaccare in alcun modo le unità stratigrafiche. In vicinanza di strutture affioranti e sulle strutture stesse si procederà esclusivamente a diserbo manuale, evitando l'impiego di spazzole rigide o strumenti abrasivi per le superfici.
5. L'eventuale estirpazione definitiva di radici o altro sarà effettuata contestualmente alle operazioni di scavo archeologico. In assenza di strutture evidenti o comunque affioranti si potrà procedere a diserbo meccanico con apparecchiature poco pesanti, maneggevoli e in buone condizioni di manutenzione.
6. L'eventuale impiego di metodi alternativi di diserbo quali i biocidi, sarà stabilito sulla base di prove sperimentali eseguite in situ e in laboratorio. In particolare, si raccomanda di effettuare i trattamenti di saggio in giorni meteorologicamente idonei, né ventosi né piovosi, in modo da evitare la dispersione o il dilavamento dei prodotti, tenendo conto della fase stagionale del ciclo biologico della specie vegetale. I prodotti da sperimentare dovranno rispondere ai requisiti minimali di tipo tossicologico e di interferenza con i materiali nel rispetto delle indicazioni della Direzione scientifica. Il diserbo dovrà essere realizzato da personale qualificato tenendo presente la nocività delle sostanze utilizzate e i tempi di assorbimento.
7. La vegetazione tagliata dovrà essere trasferita in discarica autorizzata.

ART. 107 Scavi con mezzi meccanici e manuali

1. Lo scavo delle trincee di prospezione archeologica verrà eseguito in base alle indicazioni fornite dalla Direzione scientifica, ferma restando la necessità di raggiungere il livello archeologicamente sterile e la possibilità che possano essere richiesti in corso d'opera ampliamenti o approfondimenti nel caso di rinvenimenti.
2. Lo scavo potrà essere autorizzato con mezzi meccanici per l'asportazione del terreno superficiale fino all'eventuale affioramento di stratigrafie archeologiche in presenza di:
 - riempimenti di scavi precedentemente eseguiti;
 - strato di decorticamento superficiale che non dovrà in nessun caso superare lo strato superficiale agricolo;
 - interri naturali o artificiali sterili di recente formazione a discrezione della Direzione scientifica, sino al primo strato di interesse archeologico;
3. Al fine di operare con adeguata precisione anche in terreni con elevata pendenza, dovranno essere impiegati idonei ed efficienti mezzi per il tipo di scavo richiesto, quali:
 - escavatore a benna piatta a sezione aperta od obbligatoria;
 - mezzo gommato o cingolato (es. bob-cat);
 - mezzo meccanico a ragno.
4. Nel caso di operazioni di scavo a mano sarà utilizzata prevalentemente attrezzatura pesante, quale pala e piccone e, solo per piccole quantità, la cazzuola.

5. Per profondità superiori ad 1,5 m si farà ricorso alle opere provvisorie prescritte dalla normativa di sicurezza vigente.
6. Lo scavo, a mano o con mezzi meccanici, dovrà essere eseguito sotto la stretta e costante sorveglianza dell'operatore archeologo appartenente al bacino dei lavoratori presi in carico, il quale avrà una particolare e specifica esperienza in questo genere di intervento, ed impartirà in base alla situazione stratigrafica e topografica l'ordine e la velocità con cui si dovrà procedere, ad esempio, con il mezzo meccanico.
7. L'archeologo impegnato nell'operazione di controllo potrà intervenire ordinando brevi interruzioni per verificare con strumenti manuali la situazione stratigrafica, al fine di evitare danni alle stratificazioni archeologiche, nonché per consentire il recupero e la conservazione di eventuali reperti archeologici rinvenuti.

ART. 108 Supporto agli scavi stratigrafici archeologici

1. Le operazioni di scavo stratigrafico eseguito manualmente con piccone e/o trowel da un archeologo o, sotto il suo diretto controllo, da operai specializzati, prevedono l'individuazione sul piano ed in sezione degli strati e la loro rimozione in sequenza. Lo scavo è comprensivo in corso d'opera delle necessarie operazioni di documentazione scientifica e di recupero e conservazione di reperti e delle operazioni finali. I modi e i tempi di esecuzione delle varie fasi dello scavo archeologico saranno determinati dalla successione stratigrafica emergente.
2. Per profondità superiori a 1,5 m saranno eseguite le opere provvisorie prescritte dalla normativa di sicurezza vigente.
3. A seconda dei gradi di difficoltà, le tipologie fondamentali di scavo archeologico stratigrafico potranno essere le seguenti:
 - a) manuale di scarsa difficoltà (eseguito su depositi rimaneggiati o in giacitura secondaria o di formazione naturale, di consistenza, spessore e bassa densità di reperti in buono stato di conservazione);
 - b) manuale di media difficoltà (eseguito su depositi pluristratificati di facile distinzione e separazione, con quantità media o notevole di reperti in buono stato di conservazione);
 - c) manuale di alta difficoltà (eseguito su depositi pluristratificati complessi di difficile separazione e distinzione, con quantità media o notevole di reperti di consistenza anche fragile, o su sepolture);
 - d) manuale di altissima difficoltà (eseguito su depositi pluristratificati complessi di spessore esiguo o in corrispondenza di reperti di individuazione e recupero difficile (es.: intonaco, vetro, tessuto, metallo, legno, resti di vegetali).
 - e) A seconda del grado di difficoltà l'operatore dovrà operare con diverse attrezzature adeguate al livello ed all'invasività dell'intervento: pala e piccone, cazzuola, sessola e simili, bisturi, spatola, setaccio.
4. In tutti i casi l'intervento sarà corredato dalla necessaria documentazione scientifica.
5. Qualora si rinvenissero reperti di fragile consistenza, la rimozione dovrà essere effettuata da personale specializzato, secondo le indicazioni di specialisti della disciplina relativa. Tuttavia, se

- lo stato di degrado e la natura del reperto lo richiedano, esso verrà rimosso dal terreno con il pane di terra che lo circonda.
6. Lo scavo archeologico stratigrafico manuale in presenza di reperti necessitanti particolari cautele (es. in presenza di rivestimenti in precario stato di conservazione, ecc.), andrà eseguito contemporaneamente al pronto intervento di un restauratore. Quest'ultimo dovrà verificare costantemente lo stato di conservazione dei manufatti, i criteri di rimozione del terreno ed eventualmente provvedere ad interventi di consolidamento in situ, nonché disporre la temporanea sospensione dello scavo, onde favorire l'essiccazione controllata del terreno o dei manufatti.
 7. Lo scavo andrà preceduto dalla redazione di una dettagliata documentazione grafica e fotografica. Tutte le operazioni andranno eseguite sotto il controllo e secondo le direttive della Direzione scientifica.

ART. 109 Operazioni specialistiche negli scavi

1. Mediante l'impiego delle professionalità presenti nel bacino di lavoratori che prenderà in carico, l'Appaltatore darà supporto agli scavi archeologici coordinati dalla Direzione scientifica e in particolare in specifiche operazioni di cantiere che potranno essere legate alle seguenti eventualità:
 - a) Rimozione e pulitura di crolli di varia natura e consistenza media: l'operazione andrà eseguita rigorosamente a mano con attrezzatura adeguata alla potenza dello strato di crollo, recupero di tutti i reperti e loro accantonamento, ad opera di un archeologo.
 - b) Pulitura e regolarizzazione di superfici, cigli, testimoni e sezioni di qualsiasi tipo: l'operazione andrà di norma eseguita subito dopo l'asportazione dello strato e potrà essere ripetuta in qualsiasi momento.
 - c) Rimozione di crolli con elementi costitutivi di grosse dimensioni (es. strutture murarie, elementi lapidei, decorazioni ed elementi architettonici): dovrà essere assicurato l'impiego di idonei strumenti di sollevamento.
 - d) Rimozione di reperti di grosse dimensioni in situ o in giacitura secondaria: al fine di escludere la decontestualizzazione dei reperti dal sito di appartenenza, dovrà essere effettuata quando non sia possibile assicurarne le necessarie condizioni di sicurezza e/o di corretta conservazione e dovrà essere assicurato l'impiego di idonei strumenti di sollevamento.
 - e) Rimozione di reperti fragili o in cattivo stato di conservazione: la Direzione scientifica provvederà a far intervenire, nel più breve tempo possibile, onde evitare l'esposizione prolungata dei reperti a condizioni termo-igrometriche non idonee, un restauratore che curerà e coordinerà le operazioni di rimozione, di eventuale pre-consolidamento, di imballaggio e trasporto al laboratorio di restauro.
 - f) Prelievo di pani di terra
 - g) Setacciatura del terreno di scavo: si realizzerà, nei casi in cui la Direzione scientifica lo ritenga opportuno, tramite l'impiego di setacci a mano o sospesi, con maglie di dimensioni ritenute idonee, sotto il controllo dell'archeologo e procedendo separatamente per ogni unità

- stratigrafica. Prima di procedere a tale operazione la Direzione scientifica verificherà la compatibilità del sistema con la natura dei materiali.
- h) Flottazione del terreno di scavo: si realizzerà nei casi in cui la Direzione scientifica lo ritenga opportuno per il recupero di reperti anche di minime dimensioni e di natura organica. Le operazioni dovranno essere condotte procedendo separatamente per ogni unità stratigrafica mediante flottatrici meccaniche o manuali con personale specializzato sotto il controllo dell'archeologo. Prima di procedere a tale operazione la Direzione scientifica verificherà la compatibilità del sistema con la natura dei materiali.
 - i) Esecuzione di calco in situ di impronte
 - j) Trattamento conservativo preliminare di strutture
2. Tutte le operazioni si avvarranno di maestranze all'uopo qualificate ed eseguite nel rispetto della normativa di sicurezza vigente con l'impiego, se non eseguite a mano, di mezzi di recente costruzione, in perfetto stato e dotati di comandi sensibili.
3. Gli interventi saranno volti a garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia delle strutture e degli strati in corso di scavo, la conservazione degli elementi archeologici trasportati e l'accantonamento dei materiali repertati che dovrà essere eseguito con la massima attenzione e in modo sistematico al fine di agevolarne l'eventuale ricomposizione, preceduta da operazioni di siglatura, documentazione grafica e fotografica.

ART. 110 Documentazione degli scavi archeologici

1. Mediante l'impiego delle professionalità presenti nel bacino di lavoratori che prenderà in carico, l'Appaltatore durante e dopo lo scavo darà supporto nelle attività di documentazione scientifica degli scavi archeologici coordinati dalla Direzione scientifica, prodotta in forma ridotta in caso di esito archeologicamente negativo.
2. La documentazione degli scavi archeologici dovrà essere redatta secondo le specifiche disposizioni della Direzione scientifica e prevedere i seguenti contenuti:
 - a) Giornale dei lavori: redatto da parte del responsabile di cantiere, indicante tutti gli interventi effettuati, le motivazioni che ne sono alla base, la denominazione e il numero delle unità stratigrafiche scavate, nonché le informazioni generali relative al cantiere, cioè le condizioni atmosferiche, il numero degli operatori presenti, l'attività del personale, l'intervento di un qualsiasi specialista e qualunque altra informazione utile alla migliore comprensione a posteriori del lavoro. Sul giornale dei lavori sarà registrato anche l'esito di tutti i sopralluoghi sul cantiere da parte della Direzione scientifica e di ogni specialista, ogni indirizzo o prescrizione ordinate dai medesimi.
 - b) Documentazione fotografica: dovrà essere realizzata con adeguata attrezzatura (es. cavalletti, illuminazione artificiale, ecc.), in formato digitale e riportare indicazione di scala, orientamento e data. Le foto saranno scattate con idonea risoluzione e dovranno riportare lo stato dei luoghi prima, durante e al termine dell'intervento, lo stato di ogni unità stratigrafica rilevata, sezione, struttura individuata, reperti mobili o caso particolare (es. crollo, prelievo di pani etc.). Tale documentazione dovrà essere correlata al testo della

relazione e/o alle schede compilate ed accompagnata da un inventario informatizzato, comprendente l'elenco di tutti gli scatti effettuati.

- c) La documentazione grafica ed i rilievi dovranno documentare, oltre alle fasi di scavo, anche la situazione iniziale e finale dell'area d'indagine mediante planimetrie e almeno due sezioni.
- d) Documentazione grafica consisterà in tutti gli elaborati necessari a documentare l'attività secondo le indicazioni della Direzione scientifica e della Soprintendenza Archeologica, quali a titolo esemplificativo non esaustivo:
 - Planimetria su base catastale con l'indicazione del foglio e dei numeri delle particelle, nonché su base aerofotogrammetrica (CTR - Carta Tecnica Regionale) delle aree indagate con il relativo codice univoco e degli eventuali reperti immobili rinvenuti da riprodursi in scala;
 - planimetria quotata (con quote s.l.m.) iniziale e finale di ciascuna area di indagine (trincee, sondaggi);
 - eventuale restituzione su strumenti GIS degli elementi rilevanti dello scavo
 - Nel caso di aree di indagine di grandi dimensioni devono essere previste tavole di unione in scala maggiore con individuazione delle planimetrie a bassa scala;
 - planimetrie di dettaglio degli eventuali reperti immobili riportati in luce;
 - sezioni generali delle aree scavate e sezioni di dettaglio degli eventuali reperti immobili riportati in luce;
 - disegni in scala adeguata dei reperti mobili di particolare interesse;
 - eventuale altra documentazione grafica quali piante, prospetti, rilievi di dettagli.
3. Tutta la documentazione grafica verrà elaborata secondo le indicazioni della direzione scientifica e della Soprintendenza Archeologica e consegnata sia in formato digitale su supporto magnetico (Cd/Dvd) che cartaceo. Ulteriori specifiche relative a forme e dimensioni degli elaborati grafici, potranno essere comunicate puntualmente dalla Direzione scientifica.
4. La strumentazione per il rilievo 3D di cui all'art 121.1, potrà essere usata nell'ambito delle attività di rilievo e documentazione delle attività di scavo e per creare documenti multimediali per la valorizzazione culturale del servizio.
5. Gli elaborati di cui al comma 2 sono la anche la base per la rappresentazione spaziale georeferenziata delle aree archeologiche da condividere nelle apposite sezioni di portale per la comunicazione di cui alla attività descritta nel CAPO XX.

ART. 111 Gestione dei reperti rinvenuti

1. I reperti rinvenuti dovranno essere raccolti ed immediatamente contrassegnati con l'apposizione del riferimento di strato, e indicati nella relativa scheda di unità stratigrafica. Essi dovranno essere puliti e/o lavati a seconda della natura del materiale costruttivo, siglati e inventariati secondo le modalità che verranno indicate dalla Direzione scientifica, e, divisi per classi, riposti in contenitori adeguati secondo la natura e le caratteristiche chimico-fisiche del materiale stesso. Tali contenitori verranno contrassegnati con siglature indelebili recanti l'indicazione della data di reperimento, numero di unità stratigrafica, posizionamento relativo all'interno dello strato. Ogni

- reperito, di qualsiasi natura, che presenti problemi di conservazione, potrà essere tempestivamente trasferito presso il laboratorio di restauro.
2. Dovrà inoltre essere compilato e costantemente aggiornato un elenco dei reperti mobili, suddivisi e quantificati per classi a cura del responsabile della gestione reperiti e secondo le indicazioni della Direzione scientifica.
 3. La Direzione scientifica si impegna a garantire il ricovero temporaneo dei reperti rinvenuti in locali idonei dal punto di vista della conservazione e della sicurezza. Tali locali dovranno essere accessibili al personale e ai soggetti incaricati delle attività di indagine e della catalogazione dei reperti e dovranno essere mantenuti disponibili fino a quando non sarà possibile assicurare in altra sede la loro conservazione anche presso strutture museali.
 4. I reperti, che a insindacabile giudizio della Direzione scientifica potranno essere considerati di particolare pregio dovranno essere trasportati il giorno stesso del rinvenimento nella sede indicata dalla Direzione scientifica stessa.

CAPO XVII NORME TECNICHE SPECIFICHE PER I SERVIZI TECNICI CORRELATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENTIVE

ART. 112 Contenuti dei servizi tecnici correlati alla realizzazione delle attività di manutentive

1. I servizi tecnici oggetto dell'appalto e pagati mensilmente a corpo (articolo 20) sono da considerarsi comprensivi di tutte le attività tecniche e progettuali che, direttamente o indirettamente, si rendono necessarie alla realizzazione delle attività manutentive nei siti del Parco Geominerario. A carattere esemplificativo ma non esaustivo, sono da considerare comprese nelle attività tecniche:
 - a) le attività tecnico - amministrative per ottenere eventuali autorizzazioni presso gli enti preposti;
 - b) il supporto tecnico alla programmazione del servizio di manutenzione nelle diverse zone operative;
 - c) la progettazione degli interventi per ogni sito e la redazione del piano di gestione del sito;
 - d) la supervisione tecnica in loco dei servizi e delle attività;
 - e) la tenuta della contabilità e della rendicontazione delle attività svolte;
 - f) gli adempimenti alle prescrizioni in materia di sicurezza;
 - g) gli adempimenti e le attività tecniche legate al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)
 - h) l'ideazione e il progetto della cartellonistica turistica per i siti oggetto del servizio.

ART. 113 Documenti tecnici di base

1. L'attività tecnica di cui al presente capo del CSA si basa sulla seguente documentazione tecnica di indirizzo elaborata dalla Stazione Appaltante ed allegata al bando: Inquadramento dell'ambito

- di intervento (Allegato 2 della relazione), Schede dei siti (Allegato 3 della relazione), Lavorazioni tipologiche (Allegato 4 della relazione), DB geografico dei siti (allegato 5).
2. L'inquadramento dell'ambito di intervento è un elaborato grafico che individua spazialmente le aree oggetto del servizio su scala regionale. E inoltre presente un elenco dei siti destinatari del servizio di manutenzione, implementato in un Data Base geografico avente un dettaglio informativo coerente con il livello 1 del Censimento del Verde (scheda B, allegato 1 CAM verde, DM 63/2020). Il Dato informatico è messo a disposizione in formato non proprietario ed implementato su software open source (file shp, progetto QGIS), per maggiori dettagli si rimanda alla relazione tecnica (allegato 5). L'elenco dei siti è da considerare come rappresentativo della quantità delle lavorazioni richieste e dei possibili luoghi di svolgimento del servizio, esso è da utilizzare come base per la programmazione delle attività e per la formulazione della offerta tecnica a base di gara. Il DB geografico è il punto di partenza da cui l'aggiudicatario dovrà impostare l'attività di sviluppo ed aggiornamento del censimento del verde di cui al CAPO XVIII del CSA.
 3. Le Schede dei siti di intervento riportano alcuni indirizzi progettuali preliminari con la quantificazione di massima della consistenza delle opere previste. E onere dell'appaltatore sviluppare il progetto dell'intervento per ogni singolo sito corredato dall'opportuno *Piano Gestione e Manutenzione* (criterio E.c.4 del CAM verde, DM 63/2020). Le indicazioni progettuali delle schede sono da intendersi come mera linea guida, l'elaborazione del progetto potrà portare anche a lavorazioni differenti per quantità o tipologia in quanto esso è redatto sulla base di un sopralluogo nell'area di intervento ed un dettaglio progettuale maggiore. Una volta che la progettazione è approvata dalla SA, la perimetrazione e le indicazioni delle schede dei siti potranno essere variate a seguito della progettazione.
 4. Le lavorazioni tipologiche raggruppano le principali lavorazioni previste dal servizio al fine di consentire la formulazione dell'offerta tecnica e poi indirizzare l'appaltatore nella prima programmazione delle attività. Anche l'elenco delle lavorazioni tipologiche può essere incrementato e/o modificato su proposta della SA o dell'Appaltatore per venire incontro a nuove esigenze scaturite nell'ambito del progetto degli interventi, senza però snaturare la tipologia del servizio richiesto.

ART. 114 Elaborati tecnici obbligatori del servizio

1. Nell'ambito delle attività tecniche correlate al servizio di manutenzione è richiesta la redazione di alcuni elaborati tecnici, alcuni di natura più programmatica e progettuale altri legati alla contabilizzazione del servizio:
 - a) Programma Esecutivo delle attività manutentive: organizzata in due documenti *Il piano degli interventi (annuo)*, *Il programma delle attività (mensile)* (articoli 15 e 55);
 - b) *Progetto dell'intervento e piano di gestione e manutenzione*: documento tecnico progettuale, uno per ogni sito oggetto del servizio (vedi art 116 del CSA), che comprende anche gli adempimenti per la sicurezza;
 - c) *Rendicontazione mensile*: documento di contabilizzazione delle attività e dei servizi manutentivi svolti (vedi art 117 del CSA)

- d) *Rendicontazione annua*: documento riassuntivo del servizio svolto su base annua che confluisce nel *Report periodico annuo* in attuazione del criterio E.c.4. Rapporto periodico del CAM Verde (allegato 1 del DM 63/2020) (vedi art 57 del CSA);
 - e) *Progettazione della cartellonistica, sviluppata per ogni sito di intervento* (vedi art 118 del CSA).
2. Gli elaborati di cui al comma 1, sono solo quelli obbligatori minimi, sono tuttavia compresi nel corpo del servizio tutti gli elaborati tecnico progettuali o programmatori correlati alla buona riuscita del servizio.

ART. 115 Programmazione delle attività manutentive

1. Il Programma esecutivo deve definire le attività in modo da conseguire gli obiettivi del servizio presentati in sede di offerta ed i livelli prestazionali minimi riportati nel CSA.
2. La pianificazione del servizio si baserà in via preliminare sulla documentazione fornita a base gara (schede dei siti, lavorazioni tipologiche, elenco dei siti) e verrà adeguato sulla base dei piani di gestione delle singole aree di intervento sviluppati durante la progettazione del servizio.
3. La programmazione annuale e mensile deve comprendere le attività ricorrenti e quelle legate ad interventi singoli articolandoli secondo le principali tipologie di lavorazione:
 - a) manutenzione del verde nelle aree prese in gestione;
 - b) attività di supporto agli scavi archeologici;
 - c) progetto ed installazione della cartellonistica.

ART. 116 Progetto dell'intervento e piano di gestione e manutenzione

1. È onere dell'appaltatore procedere sistematicamente alla progettazione dettagliata degli interventi e delle attività secondo le linee guida della scheda A del CAM Verde (allegato 1 del DM 63/2020) per tutte le aree ed i siti di intervento, compresa la redazione del *Piano di gestione e manutenzione* di cui alla specifica tecnica E.b.1. del CAM Verde (allegato 1 del DM 63/2020).
2. Durante la fase di progetto dell'intervento è onere dell'appaltatore svolgere tutte attività tecnico - amministrative necessarie ad ottenere le autorizzazioni allo svolgimento delle attività presso gli enti competenti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: autorizzazioni paesaggistiche, ottenimento titoli edilizi, etc. Qualora siano necessarie attività tecnico - amministrative ad ottenere le autorizzazioni, l'appaltatore informa la SA e concorderà con essa la modalità di presentazione della pratica. Le risultanze dell'iter autorizzativo devono essere inserite in un capitolo specifico del progetto dell'intervento o del piano di gestione, in modo di dare un quadro completo delle attività svolte nel sito.
3. Il progetto comprende anche l'aggiornamento o la redazione degli elaborati necessari agli adempimenti della normativa della sicurezza.
4. In caso le attività o gli interventi non generino modifiche rilevanti del territorio, e si configurino come semplici manutenzioni, il progetto coincide essenzialmente coi contenuti del Piano di gestione obbligatori ai sensi della specifica tecnica E.b.1. *Piano di gestione e manutenzione* del CAM Verde (allegato 1 del DM 63/2020).

5. Se le attività o gli interventi riguardano il supporto alla attività di scavo archeologico oltre che la manutenzione, è sempre necessario un elaborato progettuale firmato anche da una risorsa dotata di specifico titolo di studio (archeologo) che descriva i seguenti aspetti:
 - a) la tipologia di attività di supporto alle attività di scavo prevista;
 - b) la tipologia di attività di supporto alla documentazione dello scavo e dei reperti;
 - c) l'impegno orario delle risorse umane del Bacino coinvolte, di attrezzatura e di mezzi;
 - d) le autorizzazioni o le convenzioni sulle quali si basa l'attività di scavo.

ART. 116.1 Progetto dell'intervento

1. Il progetto è sviluppato coerentemente con gli indirizzi progettuali delle schede dei siti, ma deve essere verificato tramite sopralluogo ed una conoscenza puntuale del sito. Sulla base del sopralluogo sarà aggiornato il censimento del verde e sarà redatta una dettagliata documentazione fotografica dello stato ante intervento.
2. A seguito del sopralluogo gli indirizzi progettuali delle schede possono essere confermati, modificati e/o integrati: le modifiche devono essere proposte dall'appaltatore con adeguata motivazione ed approvate alla SA. Il progetto deve essere completato interamente dall'appaltatore ed approvato dalla SA prima di intervenire nei siti: le modalità di consegna ed approvazione saranno concordate con il DEC.
3. Il progetto riporta le soluzioni e gli accorgimenti adottati secondo quanto evidenziato nella scheda A del CAM Verde (allegato 1 del DM 63/2020) eventualmente integrati con gli altri CAM pertinenti alle lavorazioni ricomprese nel sito (CAM edilizia, CAM arredi, o altri):
 - a) Criteri di scelta delle specie vegetali (arboree, arbustive ed erbacee) da selezionare e i criteri per la loro messa a Dimora, qualora prevista;
 - b) soluzioni adottate per la conservazione e la tutela della fauna selvatica ove pertinente;
 - c) soluzioni adottate per migliore gestione delle acque (anche quelle meteoriche), tenendo conto delle caratteristiche del sito;
 - d) eventuali interventi di ingegneria naturalistica atti alla sistemazione idrogeologica di scarpate o alla riqualificazione dei versanti o corsi d'acqua, ove pertinente;
 - e) soluzioni adottate per impianti di illuminazione pubblica (CAM fornitura illuminazione);
 - f) soluzioni adottate per eventuali opere di arredo urbano (CAM Arredi);
 - g) indicazioni per la gestione dei cantieri per la nuova realizzazione o per la riqualificazione di aree verdi;
 - h) eventuale predisposizione di un'area di compostaggio all'interno del sito al fine di produrre terriccio riutilizzabile come fertilizzante per la cura dell'area verde;
 - i) Piano di gestione e manutenzione delle aree Verdi;
 - j) soluzioni adottate per il rispetto delle Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione cantiere (CAM edilizia criteri 2.5);
 - k) soluzioni adottate per il rispetto delle Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere (CAM edilizia criteri 2.6);

- l) mezzi di prova per il rispetto delle clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi (CAM edilizia criteri 3.1).

ART. 116.2 Piano di gestione e manutenzione del sito

1. L'appaltatore ha l'obbligo di redigere il "*Piano di gestione e manutenzione*" per ogni sito gestito sulla base dei contenuti della scheda A) dell'allegato 1 al DM 63/2020, per quanto pertinenti con le caratteristiche del sito ed alle indicazioni progettuali fornite. Per la programmazione e la pianificazione delle operazioni di manutenzione si devono utilizzare schemi che riportano le singole operazioni/processi con i periodi ottimali in cui eseguire gli interventi. Tale attività di organizzazione del servizio ordinario è rappresentata da un piano di manutenzione costituito principalmente dai seguenti elementi:
 - a) cronoprogramma annuale dei lavori,
 - b) modalità esecutive,
 - c) planimetria dell'area con ampia documentazione fotografica
 - d) schemi tecnici degli impianti,
 - e) stima dei costi, impiego orario di manodopera e mezzi, forniture, ect
 - f) Piano Operativo per la sicurezza (POS)
2. Il piano di manutenzione è redatto sulla base del censimento, ovvero della realtà territoriale oggetto di intervento e secondo il principio della «gestione differenziata» per cui si definiscono livelli di manutenzione diversi più o meno intensivi (in termini di maggiore o minore numero di interventi all'anno) in funzione della tipologia di area, delle sue dimensioni, destinazioni d'uso e modalità di fruizione, del rispetto della fauna ai sensi di quanto specificato nelle linee guida elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde.
3. Nella pianificazione del servizio ordinario oggetto del piano, oltre alle principali attività quali la conservazione dei tappeti erbosi, la manutenzione di siepi e arbusti, la manutenzione del patrimonio arboreo, lo sfalcio dei cigli stradali e gli interventi di diserbo, sono contemplati:
 - a) Documentazione fotografica aggiornata periodicamente, con la documentazione dello stato al momento della presa in gestione;
 - b) il monitoraggio periodico della comunità vegetale (comprendente le specie inserite da progetto e quelle che spontaneamente si sono inserite nell'opera);
 - c) il monitoraggio periodico della comunità animale (vertebrata);
 - d) il monitoraggio periodico della qualità chimico-fisica dei terreni;
 - e) il monitoraggio periodico della qualità delle acque e il controllo del funzionamento e delle chiusure degli impianti di irrigazione;
 - f) il controllo del funzionamento e manutenzione degli impianti di illuminazione, qualora presenti;
 - g) la manutenzione delle eventuali opere di ingegneria naturalistica, se presenti;
 - h) il controllo dello stato e manutenzione degli arredi urbani, qualora presenti;
 - i) la pulizia e manutenzione dei principali elementi di arredo urbano (fontane, panchine, cartellonistica, etc.) qualora presenti;

- j) l'applicazione di strategie fitosanitarie mirate alla somministrazione di prodotti diserbanti solo laddove necessari con la definizione di livelli di distribuzione differenziati in base alla tipologia e la destinazione d'uso dell'area verde oggetto del trattamento e l'implementazione di programmi di monitoraggio sul terreno e sulle piante e di diagnostica per prevenire e controllare la diffusione di eventuali patogeni;
- k) l'attivazione e avvio di processi di gestione del rischio per la valutazione dello stesso e lo sviluppo di strategie per governarlo mediante la definizione del contesto, l'identificazione del rischio, la valutazione del rischio, la scelta degli interventi di mitigazione e la comunicazione delle decisioni alla comunità;
- l) l'aggiornamento del Censimento delle aree verdi (vedi scheda B, dell'allegato 1 al DM 63/2020).

ART. 117 Rendicontazione mensile ed annua delle attività e dei servizi manutentivi svolti

1. È onere dell'appaltatore fornire un report mensile ed annuo delle attività e delle lavorazioni eseguite in tutti i siti presi in gestione, volto alla contabilizzazione della risorsa umana utilizzata, delle spese per materiali, forniture e noli. Tale documento è inoltre funzionale a verificare la coerenza tra la programmazione delle attività e ciò che è stato effettivamente svolto durante la mensilità.
2. La rendicontazione mensile dovrà essere consegnata entro i 10 giorni successivi la fine del mese oggetto di rendicontazione, la SA si riserva di richiedere modifiche ed integrazioni finalizzate alla contabilizzazione delle attività svolte ed alla leggibilità della documentazione. Al mancato rispetto delle tempistiche di consegna è legata l'applicazione di penali di cui all' Art 18.
3. La rendicontazione dovrà riportare una contabilizzazione sintetica complessiva delle attività svolte durante il mese, ma anche il dettaglio delle stesse per ogni sito di intervento con i seguenti contenuti minimi:
 - a) documentazione di acquisto dei materiali e delle forniture e dei noli di mezzi ed attrezzature;
 - b) contabilizzazione delle risorse umane utilizzate nelle diverse attività, con preciso riferimento a quelle del Bacino;
 - c) siti in cui è stato svolto il servizio e tipologia di intervento;
 - d) coerenza tra le attività programmate e quelle svolte;
 - e) contabilizzazione delle opere svolte in termini di lavorazioni tipologiche previste dai documenti progettuali;
 - f) relazioni tecniche sulle attività svolte nel mese nei siti di intervento
 - g) criticità sorte ed eventuali azioni correttive.
4. All'approvazione del documento di rendicontazione mensile da parte del DEC, sarà corrisposta la somma mensile prevista per il servizio effettivamente reso (Art 20).
5. La rendicontazione annuale riporta una sintesi della rendicontazione mensile e confluisce con un apposito capitolo nel *Report Periodico annuo del servizio* di cui all'Art 57.
6. La relazione tecnica di cui al precedente comma 3 lettera g), prevede i seguenti contenuti minimi, eventualmente modificabili in funzione della tipologia e della complessità dell'intervento, ed i suoi contenuti vanno ad aggiornare e specificare dinamicamente i contenuti del *Piano di gestione e manutenzione di ogni sito di cui all'art 116.2*:

- a) documentazione fotografica delle lavorazioni e delle attività svolte: in itinere e a fine lavori, confrontate con quelle ante opera già riportate nel progetto o nel piano di gestione;
- b) relazione su come sono state eseguite le attività di manutenzione e le opere, con specifico riferimento al rispetto dei requisiti CAM, citati in sede di progetto;
- c) raccolta delle certificazioni e delle schede di tecniche di prodotto dei materiali e delle forniture;
- d) relazione sui materiali di rifiuto biologico avviato a valorizzazione;
- e) relazione sui materiali di rifiuto con contabilizzazione delle frazioni prodotte (per Kg e tipo di rifiuto codici CER) e documentazione sull'invio ad impianto di recupero e smaltimento (documenti di trasporto, formulari, etc.)

ART. 118 Servizio di ideazione, fornitura e posa in opera della cartellonistica turistica nei siti oggetto del servizio

1. Costituisce onere dell'appaltatore eseguire tutte le attività progettuali, funzionali alla installazione della cartellonistica nei siti di intervento, compresi gli eventuali iter tecnico - amministrativi per ottenere eventuali autorizzazioni o titoli edilizi dagli enti preposti. La fornitura e la posa in opera della cartellonistica è svolta nell'ambito delle attività previste nel servizio di manutenzione, per le caratteristiche della fornitura e dei materiali vedere le lavorazioni tipologiche e si segnala che dovranno essere coerenti con i requisiti pertinenti nel CAM arredi (DM 7 febbraio 2023, in G.U. n. 69 del 22 marzo 2023).
2. L'attività di progettazione, fornitura ed installazione della cartellonistica si dovrà svolgere entro i primi 24 mesi del servizio, privilegiando nella programmazione degli interventi i siti di maggior pregio e quelli che saranno oggetto di attività di educazione ambientale.
3. Durante la fase di avvio, l'appaltatore presenta la programmazione del servizio che comprende un piano della progettazione e della posa in opera articolato in 12 mesi ed uno studio grafico esemplificativo della cartellonistica coerente con l'immagine coordinata delle aree gestite, già utilizzata nel portale Web e nella comunicazione. La SA deve accettare gli elaborati sopra menzionati, e può richiedere modifiche ed integrazioni volte a migliorare i contenuti informativi e/o le modalità di realizzazione e posa in opera.
4. Il servizio prevede la realizzazione alcune tipologie di cartelloni turistici con le quantità minime riportate in tabella 9 art 118 ed i seguenti contenuti informativi minimi:
 - a) *Pannello di ingresso*, si tratta di installazioni informative personalizzate a colori di grandi dimensioni, da posizionare nei pressi dell'ingresso del sito, ove siano presenti una planimetria esplicativa dell'area (tipo mappe parlanti, mappa dei percorsi, con legenda, etc.), una descrizione sintetica dell'area, la denominazione dell'area, l'elenco dei punti notevoli dell'area con icone esplicative, QR CODE con link alla sezione del portale dedicata al sito specifico
 - b) *pannelli esplicativi*, si tratta di installazioni informative personalizzate a colori per i punti notevoli interni ai siti oggetto del servizio, con la descrizione dell'elemento di interesse, immagini e schemi grafici esplicativi, QR code al contenuto dettagliato riportato anche nel portale, planimetria schematica del sito con individuazione della posizione.

- c) *segnaletica per sentieristica e comportamentale*, si tratta di cartellonistica di dimensioni e tipi standard (freccie singole e doppie, cartelli di divieti, etc.) da posizionare all'interno del sito e lungo le principali vie di accesso esterne, secondo il progetto sviluppato nell'ambito del servizio stesso.

Cartellonistica e segnaletica nei siti	Dimensioni minime	Liv. minimo per sito	Liv. minimo totale	liv. offerto totale
Cartello informativo di ingresso	1,50m x 2,00m (o equivalente)	1 per sito	51	
Pannelli esplicativi	0,75 x 1,00 (o equivalente),	4 per sito	204	
Segnaletica standard	Dimensioni standard	10 per sito	510	

Tabella 9.art 118- Livello minimo del servizio di ideazione e realizzazione della cartellonistica turistica

5. Qualora in sede di partecipazione alla gara l'appaltatore abbia presentato una offerta migliorativa essa diviene il nuovo livello minimo del servizio da garantire durante l'esecuzione per quanto riguarda: la tipologia di cartellonistica proposta, i materiali, i contenuti informativi, le quantità e la modalità di gestione del servizio.

CAPO XVIII NORME TECNICHE SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT - GIS) DELLE AREE DEL PARCO GEOMINERARIO

ART. 119 Contenuti del servizio di realizzazione e aggiornamento del sistema informativo territoriale (SIT - GIS) delle aree del parco geominerario

1. Il servizio oggetto dell'appalto prevedere il progetto, la realizzazione e l'aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT) delle aree del Parco Geominerario prese in gestione. Le funzionalità del SIT devono supportare il progetto e l'attuazione dell'attività di manutenzione delle aree verdi in coerenza con quanto previsto nelle specifiche tecniche nel CAM Verde (allegato 1 del DM 63/2020) e di quanto descritto nella sezione del CSA inerente i Servizi tecnici a supporto delle attività di manutenzione. Il SIT dovrà anche essere utilizzabile nell'ambito delle attività di valorizzazione culturale e di educazione ambientale, grazie alla implementazione di strumenti WEB GIS e GEO blog per la condivisione aperta dell'informazione geografica.
2. Il corrispettivo economico per il servizio è corrisposto mensilmente con le modalità a corpo di cui all'Art. 20, esso comprende tutti gli oneri dell'appaltatore correlati alla implementazione del SIT nella sua struttura informatica e per le attività di rilievo e il trattamento della informazione geografica per redigere ed aggiornare tempestivamente il Censimento del Verde.

3. La piattaforma informatica dovrà essere fruibile da RUP, DEC ed eventuali altri collaboratori della SA, anche durante il periodo di realizzazione del SIT e di inserimento delle prime informazioni, al fine di operare le dovute condivisioni e verifiche da parte dei soggetti responsabili della Stazione Appaltante.
4. È onere dell'appaltatore fornire mensilmente ed annualmente e la contabilizzazione della forza lavoro impiegata e produrre la relazione tecnica delle attività svolte per l'implementazione del portale e l'aggiornamento dei dati, con i seguenti contenuti minimi:
 - a) Documentazione comprovante l'attività di rilievo svolta nei siti di intervento: relazione delle attività, documentazione fotografica, rilievo digitale GIS e 3D, elenco del personale coinvolto ed impegno orario ed attività svolte;
 - b) Documentazione comprovante aggiornamento del censimento del verde: relazione delle attività, documentazione relativa all'approfondimento del censimento del verde ad un livello di dettaglio superiore (livello 2 o 3); file digitali GIS, elenco del personale coinvolto con l'impegno orario e l'attività svolta;
 - c) Documentazione delle attività di aggiornamento e gestione del portale SIT: analitica del portale, elenco degli aggiornamenti dei contenuti e delle funzionalità del portale, elenco del personale coinvolto ed impegno orario, attività svolte
 - d) Valutazione dello stato di attuazione delle attività di cui al comm1 e 2 tramite il confronto tra le attività programmate e quelle svolte, e stima degli eventuali scostamenti;
 - e) Contabilizzazione delle spese per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3: logistica, compensi per consulenti, spese software ed attrezzatura, etc.
 - f) Problematiche e Criticità riscontrate nella esecuzione del servizio e strategie per il loro superamento.

ART. 120 Fornitura ed implementazione del sistema informatico

1. È onere dell'appaltatore fornire la infrastruttura informatica del SIT, e l'attività di supporto per la sua implementazione e gestione per tutta la durata del servizio.
2. È onere dell'appaltatore, preliminarmente in sede di offerta e, con più dettaglio, durante il periodo di avvio del servizio, esplicitare le modalità nel quale l'architettura del SIT proposto soddisfi le principali linee guida per lo sviluppo di software e servizi per la gestione di dati per la PA, quali in maniera non esaustiva:
 - a) Linee Guida AGID recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Det. n. 183/2023)
 - b) Linee Guida AGID su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni (Det. n. 115/2019 del 9 maggio 2019)
 - c) Linee Guida AGID recanti regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali
 - d) Linee guida CAD per il design dei siti internet e i servizi digitali della PA
 - e) Codice dell'Amministrazione Digitale (DL 7 marzo 2005, n. 82 e sm..i)
 - f) Direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (adottata con DL n° 32 del 27 gennaio 2020)

- g) Standard dell'Open Geospatial Consortium OGC e del Repertorio dei Dati Territoriali basato sugli Standard ISO 19115, 19119 e 19139.
3. Sono preferibili sistemi in cloud che non richiedano l'installazione di programmi nei dispositivi di accesso, basati su architetture informatiche e librerie open source in modo da permettere il riuso del software nella PA, così come da linea guida AGID.
 4. È un elemento premiante della offerta l'integrazione delle architetture informatiche tra il SIT ed il gestionale delle attività, e/o tra il SIT e il portale WEB dedicato alla comunicazione delle attività del servizio.
 5. Entro la fine della fase di avvio del servizio è richiesto il rilascio del SIT con tutti i servizi funzionanti e con il livello informativo minimo necessario ad avviare il servizio, ossia con i layer informativi del censimento del verde di livello 1 aggiornato con i sopralluoghi. Previa l'emissione della regolare esecuzione da parte del DEC verrà corrisposto il compenso a corpo soggetto a ribasso di cui all'art 21 del CSA, il mancato rispetto delle tempistiche è soggetto alle penali di cui all'ART 18 del CSA.
 6. A fine del Servizio, il SIT e tutte le procedure informatiche appositamente sviluppate passeranno alla completa gestione della SA, che potrà decidere se mantenere attivo il servizio o confluire su altra piattaforma. A tal fine è richiesto il supporto informatico ed il pagamento di eventuali canoni ed oneri per il mantenimento del SIT anche per i 6 mesi successivi alla chiusura delle attività di manutenzione.
 7. È onere dell'aggiudicatario sviluppare l'architettura informatica del SIT così come proposto in sede di offerta, durante la fase di avvio l'aggiudicatario redige un progetto dettagliato del SIT anche con una beta dimostrativa per concordare i contenuti e le funzionalità anche con il DEC, in una ottica di implementare uno strumento adattato al servizio oggetto dell'appalto.
 8. Salvo quanto offerto in sede di gara ed eventualmente poi concordato con il DEC, il SIT deve garantire almeno le seguenti prestazioni minime o altre equivalenti o superiori coerenti con i migliori sistemi di questo tipo disponibili sul mercato o realizzabili con architetture informatiche open source:
 - a) settare diversi profili d'uso con differenti privilegi di accesso (ad esempio: gestore del sistema, editore dei dati geografici, editore dei documenti, o semplice visitatore);
 - b) effettuare più accessi contemporanei da diverse tipologie di devices (ad esempio: pc, tablet e smartphone Android, IOS,) in modo da creare un ambiente collaborativo di lavoro tra i gli attori coinvolti nella gestione delle attività ed i tecnici della SA;
 - c) avere interfacce di inserimento dati per il rilievo sul campo, settate secondo le linee guida del Censimento del Verde;
 - d) possedere strumenti per supportare la contabilizzazione delle attività di manutenzione del verde svolte;
 - e) avere navigatori geografici settabili per la visualizzazione e la rappresentazione della informazione spaziale relativa al censimento del verde ed alle attività di manutenzione svolte;
 - f) avere strumenti di rappresentazione ed editing del dato spaziale (GIS) per supportare le attività di progetto degli interventi ed il rilievo;

- g) Supportare sistemi di segnalazione da parte dei fruitori delle aree Verdi o degli stessi tecnici coinvolti nella gestione;
- h) garantire ampi servizi di interoperabilità per estrarre i dati spaziali in diversi formati, dialogare con i repository di dati aperti nazionali e condividere informazioni coerentemente agli standard Open Geospatial Consortium (OGC) ossia Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) e Web Coverage Service (WCS).

ART. 121 Censimento del verde ed attività di rilievo

1. È onere dell'appaltatore eseguire le attività di rilievo, di restituzione digitale e trattamento dati per tutti i siti oggetto del servizio in maniera coerente con le linee guida per la redazione di un "*Censimento del Verde di livello 2 e 3*" riportate nella scheda b) dei CAM del Verde (allegato 1 del DM 63/2020).
2. Il censimento si configura come un DATA base geografico delle conoscenze e delle informazioni fondamentali per il progetto degli interventi e per la manutenzione del verde che può essere sviluppato su tre livelli di approfondimento progressivo:
 - a) livello 1, comprende un'anagrafica delle aree verdi, con alcune informazioni sulla gestione delle stesse;
 - b) livello 2, prevede l'individuazione della posizione e delle caratteristiche principali degli elementi rilevanti delle aree oggetto del servizio in modo da supportare il progetto dell'intervento, il piano di manutenzione ed il monitoraggio; quali a titolo esemplificativo non esaustivo: alberature (di cui al criterio E.b.2 catasto degli alberi del CAM Verde), siepi, arredi, sentieri e percorsi, punti di interesse ambientale, etc.;
 - c) livello 3, prevede un censimento completo di tutti gli elementi del verde, finalizzato alla gestione delle attività di manutenzione nel tempo, a gestire le segnalazioni e supportare il monitoraggio di appalti complessi.
3. Il Censimento di primo livello è fornito dalla SA, quale documentazione di base per l'individuazione dei siti oggetto del servizio. È comunque onere dell'appaltatore procedere al raffinamento ed alla correzione dei layer informativi del censimento di livello 1 durante la fase di avvio del servizio sulla base dei sopralluoghi preliminari nei siti di intervento e delle prime indicazioni progettuali. Il DB del censimento di primo livello è reso anche disponibile in formato aperto sul portale WEB del servizio e pubblicato secondo gli standard di dati aperti, tramite un navigatore opportunamente settato (WEBGIS).
4. L'approfondimento del livello informativo avviene contestualmente al rilievo con un dettaglio funzionale al progetto degli interventi ed alla redazione del piano *Piano di gestione e manutenzione del sito*. Si tratta quindi di una attività propedeutica all'intervento di manutenzione in quanto costituisce l'infrastruttura spaziale di dati su cui si basa il progetto ed il piano di manutenzione e rispetto alla quale sono registrate le attività svolte e programmati gli interventi futuri.
5. È oggetto del servizio l'approfondimento del censimento al livello 2 di cui al comma 2, lettera b) su tutte le aree prese in gestione, mentre lo sviluppo di un censimento di livello 3 può essere limitato funzionalmente alla rendicontazione delle attività svolte.

6. Le modalità di rilievo e la gestione dei contenuti del censimento di livello 3 (di cui al comma 2, lettera c)) sono introdotti nella scheda b) del CAM Verde (allegato 1 DM 63/2020) e specificati nella linea guida *“Modello dati per il censimento del verde urbano”* sviluppata dal Dipartimento ABC – Politecnico di Milano che è citata come riferimento dallo stesso CAM, tuttavia l'appaltatore può proporre altre linee guida di riferimento di comprovato valore scientifico e tecnico.
7. È onere dell'appaltatore sviluppare una infrastruttura di dati e delle modalità di rilievo coerenti con la linea guida di cui al criterio E.c.7. Aggiornamento del censimento del CAM Verde (allegato 1 DM 63/2020); ma adattati alle esigenze del servizio specifico appaltato. La struttura ed i contenuti tecnico informativi del DB spaziale del Censimento del Verde, dovranno essere proposti ed approvati dalla SA la quale potrà anche chiedere modifiche ed integrazioni atte a migliorare la funzionalità, la significatività e la coerenza con i documenti tecnici di indirizzo.
8. Il progetto preliminare del censimento del verde e delle modalità di rilievo è proposto in sede di offerta tecnica del servizio, poi viene dettagliato per l'approvazione da parte della SA entro 30 gg dall'inizio del servizio.
9. Le squadre per effettuare il rilievo e l'aggiornamento del Censimento dovranno essere operative entro la fine della fase di avvio del servizio.
10. Il DB geografico del censimento di livello 2 è reso anche disponibile in formato aperto sul portale WEB del servizio e pubblicato secondo gli standard di dati aperti, tramite un navigatore opportunamente settato (WEBGIS).
11. In chiusura del servizio è onere dell'appaltatore consegnare alla SA tutto il patrimonio informativo sviluppato, con modalità e formati di dati concordati con il DEC ed i suoi collaboratori in modo che possa essere facilmente riutilizzato per altri fini, quali a titolo esemplificativo non esaustivo: Geopackage, Shapefile, progetti QGIS, data base fotografico, Data base documentali, etc.

ART. 121.1 Squadre di rilievo e Strumentazione

1. Il servizio prevede che l'aggiornamento del DB del Censimento del verde per i livelli di approfondimento 2-3 debba essere eseguito sul posto, al fine di garantire la qualità della informazione registrate così come previsto nei principi guida INSPIRE. Perciò è onere dell'appaltatore fornire alla squadra che effettua il rilievo un'adeguata attrezzatura in termini di hardware, software e la formazione per loro utilizzo, quali come dotazione minima:
 - a) tablet (10 pollici) per l'imputazione dei dati sul posto e la consultazione degli elaborati tecnici (almeno uno per squadra operativa delle manutenzioni almeno 4);
 - b) strumento GPS e stazione totale per il rilievo topografico (almeno uno per la squadra del rilievo);
 - c) Camere 360 e Laser scanner professionali per il rilievo tridimensionale fotografico (almeno una per la squadra del rilievo);
 - d) Drone professionale per riprese aeree e rilievo fotografico tridimensionale (almeno uno per la squadra del rilievo);
 - e) Postazione desktop o laptop adatta al trattamento dei dati in post processing (almeno due per la squadra del rilievo)
2. In particolare, così come poi riportato nella sezione relativa alle politiche attive del lavoro, è obiettivo del servizio richiesto formare un gruppo di lavoratori (squadra del rilievo) per gestire (in

- campo ed in post Processing) attività di rilievo complesse, quali quelle previste dal servizio, tramite nuove tecnologie quali, laser scanner terrestri o aerei (LiAIR), GPS, sistemi GIS, Droni, o altra sensoristica per il monitoraggio remoto.
3. I risultati del rilievo tridimensione sono utilizzati sia come base per l'attività di progetto, che per realizzare contenuti dimostrativi (modelli 3D texturizzati, modelli immersivi, Realtà aumentata, etc.) per le attività di valorizzazione culturale e di educazione ambientale comprese nel servizio.
 4. Nell'ambito del servizio tecnico si richiede che vengano effettuati almeno 9 rilievi 3D, di buon livello qualitativo dei siti di maggiore pregio a partire da quelli archeologici, ed almeno una ripresa aerea su tutti i siti presi in gestione.
 5. La strumentazione di cui comma 1 potrà anche essere utilizzata nell'ambito dell'attività di formazione per eseguire esercitazioni sul campo e dimostrazioni in aula che possono essere integrate con le attività di rilievo richieste al servizio tecnico.
 6. La strumentazione di cui comma 1 può essere utilizzata anche per il rilievo e la documentazione a supporto delle attività di scavo archeologico e per la realizzazione di video immersivi.
 7. L'attrezzatura ed i software per il post processing dei dati acquisiti potranno essere noleggiati o acquistati, in caso di acquisto a fine del servizio sarà consegnata in perfetto stato operativo alla stazione appaltante, comprese di documentazione di acquisto, garanzie, manuali d'uso, software di supporto e quanto altro necessario al corretto utilizzo. L'acquisto della attrezzatura è considerato un elemento premiante nell'ambito della offerta tecnica.
 8. La strumentazione per la squadra del rilievo e per le squadre operative della manutenzione di cui al comma 1 deve essere operativa ed a disposizione dei lavoratori per l'inizio delle attività di formazione, ossia entro la fine della fase di avvio del servizio.

CAPO XIX NORME TECNICHE SPECIFICHE PER L'IDEAZIONE ED ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE CULTURALE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

ART. 122 Contenuti del servizio di ideazione ed attuazione di attività di valorizzazione culturale e di educazione ambientale.

1. Le attività di valorizzazione culturale riguardano le tematiche relative alle caratteristiche archeologiche ed ambientali delle aree d'intervento, ma anche lo story telling delle attività svolte e la diffusione delle buone pratiche applicate in termini di: gestione ambientale del servizio, rispetto dei CAM, utilizzo di nuove tecnologie e la valorizzazione delle risorse umane. Sono argomenti di carattere generale coerenti con le finalità del servizio, quelli correlati con le finalità nel piano del Parco.
2. La valorizzazione culturale comprende anche una attività di ideazione e attuazione di attività di educazione ambientale sugli stessi argomenti ed alcuni servizi di supporto per siti museali e naturalistici.
3. Sono oneri dell'appaltatore tutte le attività e gli oneri correlati alla attuazione delle attività di valorizzazione culturale qui descritte, che si possono suddividere nelle seguenti tipologie di servizi:

- a) ideazione ed attuazione del piano della comunicazione;
 - b) progetto, sviluppo e gestione un Portale WEB, dedicato al servizio;
 - c) ideazione ed attuazione delle attività di educazione ambientale
 - d) supporto alla valorizzazione culturale di siti museali e naturalistici.
4. La rendicontazione mensile delle attività svolte nell'ambito del servizio è il documento in base al quale sono corrisposti i compensi a corpo di cui all'art 20 ed i compensi a consegna di cui all'articolo 21. Essa deve contenere tutti gli elementi utili a documentare l'attuazione del servizio ed a valutare la coerenza con la programmazione per le attività di cui al comma 3, e deve contenere almeno i seguenti contenuti:
- a) Documentazione delle attività di ideazione ed attuazione delle attività del piano della comunicazione di cui alla lettera a) comma 3 quali: articoli e prodotti multimediali prodotti durante lo svolgimento, elenco del personale coinvolto ed impegno orario, descrizione dell'attività svolte;
 - b) Documentazione delle attività di aggiornamento e gestione del portale di cui alla lettera b) comma 3 quali: analitica del portale, elenco degli aggiornamenti dei contenuti e delle funzionalità del portale, elenco del personale coinvolto ed impegno orario, attività svolte;
 - c) Documentazione delle attività di ideazione ed attuazione delle attività di educazione ambientale di cui alla lettera c) comma 3 quali: documentazione fotografica durante lo svolgimento, elenco del personale coinvolto ed impegno orario, descrizione dell'attività, elenco o numero dei partecipanti;
 - d) Documentazione delle attività di supporto alla valorizzazione culturale di siti museali e naturalistici di cui alla lettera d) comma 3 quali: documentazione fotografica durante lo svolgimento, elenco del personale coinvolto ed impegno orario, attività e mansioni svolte;
 - e) Valutazione dello stato di attuazione delle attività di cui al comma 3 tramite il confronto tra le attività programmate e quelle svolte, e stima di eventuali scostamenti;
 - f) Contabilizzazione delle spese per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3: logistica, compensi per consulenti, spese per materiale promozionale, affitto locali, etc.
 - g) Problematiche e Criticità riscontrate nella esecuzione del servizio e strategie per il loro superamento.

ART. 123 Progetto, sviluppo e gestione del Portale WEB dedicato

1. Sono oneri dell'aggiudicatario l'ideazione del portale in termini di struttura generale, della architettura informatica e dei servizi integrati appositamente proposti per il servizio oggetto del bando compresa l'attività di supporto informatico ed adeguamento dello strumento per tutta la durata dell'appalto.
2. L'appaltatore ha l'onere di realizzare il portale coerentemente con le soluzioni tecniche ed i servizi proposti in sede di offerta o migliorativi; costituiscono elementi di premialità lo sviluppo di un portale WEB integrato con il SIT, e l'adozione di architetture informatiche e librerie open source in modo da permettere il riuso del software nella PA, così come da linea guida AGID.
3. Durante la fase di avvio del servizio l'appaltatore concorderà la struttura del portale ed i suoi contenuti con la SA, consegnando un progetto del portale che deve essere approvato dalla SA.

4. Il portale dovrà essere aperto al pubblico con tutte le sue funzionalità attive entro la fine del periodo di avvio del servizio.
5. L'apertura del portale è un'attività remunerata a consegna di cui all'art 21, mentre l'attività di gestione ed aggiornamento dei contenuti fa parte del corrispettivo mensile per il servizio remunerata in base all'art 20.
6. A fine del Servizio il Portale e tutte le procedure informatiche appositamente sviluppate passeranno alla completa gestione della SA, che potrà decidere se mantenere attivo il servizio o confluire su altra piattaforma. A tal fine è richiesto il supporto informatico ed il pagamento di eventuali canoni ed oneri per il mantenimento del Portale anche per i 6 mesi successivi alla chiusura del servizio.
7. L'appaltatore realizza un Portale Web multiutente (tipo: CMS e GEO portale/ WEB GIS/storytelling) per la valorizzazione culturale e l'educazione ambientale ed il coinvolgimento degli stakeholder, con le seguenti caratteristiche minime eventualmente concordate in termini migliorativi con la SA in sede di avvio del servizio:
 - a) Home principale con, news, link a pagine tematiche generali: progetto, contatti, documentazione, eventi e attività, link per accedere alle sezioni descrittive del sito di intervento;
 - b) mappe interattive (GEO blog) per la rappresentazione delle caratteristiche ambientali ed archeologiche delle aree gestite;
 - c) sezioni di data repository, per la raccolta, catalogazione e condivisione dei contenuti multimediali (mappe, documenti, link, news, ...) in formato open source;
 - d) sezione di news per la valorizzazione delle aree gestite e la comunicazione periodica delle attività svolte nell'ambito del servizio, con la capacità di essere condivise sulle piattaforme social;
 - e) una sezione specifica descrittiva raggiungibile dalla home, tramite link su mappa e menu a tendina per ogni sito di intervento (o per ambito di intervento, qualora le aree siano di piccola dimensione) riportante: le informazioni ambientali, naturalistiche ed archeologiche, le attività in svolgimento; mappe interattive georeferenziate (WEB Map Storytelling); i contenuti del censimento del verde di livello 1 e di livello 2, foto gallery; rappresentazioni tridimensionali;
 - f) interfaccia CMS di amministratore del sistema per la gestione completa del portale: creazione e gestione delle pagine da CMS, creazione ed impostazione dei profili di accesso con i diversi poteri di gestione, caricamento e gestione dei contenuti multimediali delle pagine, gestione dei contenuti geografici;
 - g) interfaccia CMS, per redazione di news e l'editing dei contenuti delle pagine capace di integrare facilmente: mappe, testi formattati, immagini, grafici e tabelle interattive;
 - h) attivazione di profili per la gestione del workflow di pubblicazione dei contenuti, per la moderazione e l'approvazione dei contenuti da parte dei responsabili delegati dall'appaltatore e della SA, se necessario

ART. 124 Attuazione del Piano della comunicazione

1. E obbligo dell'appaltatore dare attuazione alla proposta di piano della comunicazione presentata in sede di gara e valutata nella offerta tecnica o di una proposta migliorativa definita concordemente con la SA durante la fase di avvio del servizio.
2. Il Piano della comunicazione deve dare attuazione ai contenuti minimi riportati nel comma 8 o contenuti migliorativi, e raccordarsi con le altre attività del servizio per garantire una valorizzazione efficace.
3. Durante la fase di avvio del servizio l'appaltatore darà avvio alle attività del piano di comunicazione dopo averne concordato i contenuti più dettagliati con la SA sulla base della proposta presentata in sede di offerta. In particolare, il piano di comunicazione dovrà anche riportare le tempistiche di svolgimento delle attività, con un dettaglio temporale mensile ed annuale in base alla quale sarà valutata la coerenza con gli obiettivi di gestione.
4. Tutti i contenuti informativi sviluppati nell'ambito del servizio sono rilasciati in coerenza con le linee guida Creative Commons (CC) di tipologia appropriata al tipo di documento prodotto: CC0, CC BY, CC BY-SA, CC BY-ND, CC BY-NC, CC BY-NC-SA, CC BY-NC-ND.
5. Per tutta la durata del servizio è onere dell'appaltatore la gestione e conservazione dei documenti e dei contenuti creati e condivisi, al termine del servizio tale onere ricadrà sulla SA che potrà decidere come gestirli.
6. Il contenuto tecnico e le affermazioni riportate nei prodotti dell'attività di comunicazione e di educazione ambientale, sono completa responsabilità dell'appaltatore e delle figure responsabili da esso incaricate per la redazione.
7. Devono essere evitati contenuti di natura politica (nazionale e locale), qualora l'oggetto riguardi in maniera diretta o indiretta l'operato istituzionale degli enti coinvolti nel progetto (ASPAL, RAS, Amministrazioni Comunali) o altri enti pubblici o privati rilevanti, il contenuto deve essere inviato alla SA per una visione ed approvazione prima della pubblicazione, anche attraverso le funzionalità del portale.
8. Costituisce onere dell'appaltatore l'attuazione delle attività proposte in sede di piano della comunicazione presentato in sede di offerta tecnica, che deve comprendere un insieme integrato di attività con le seguenti caratteristiche minime riportate nella tabella 1 seguente:
 - a) Studio della immagine coordinata;
 - b) Istituzione di un ufficio stampa con l'apertura di una mail istituzionale del servizio;
 - c) Social Media Management: aperture e gestione del profilo del servizio nei principali social (Facebook, Instagram, LinkedIn, canale Youtube, ..) ed il raccordo con strumenti di comunicazione già utilizzati dagli enti coinvolti nel progetto;
 - d) Redazione di News (sul portale ed altri social collegati): almeno una news a settimana su notizie collegate alle tematiche del parco, con almeno una al mese specificatamente sviluppata sulla base delle attività svolte nell'ambito del servizio. Le news devono avere almeno due cartelle di testo originale e una immagine o foto.
 - e) Comunicazioni della attività di educazione ambientale: redazione di un articolo promozionale (prima) o di capitalizzazione (dopo) per ogni evento, con galleria di foto, descrizione dell'evento, immagini.

- f) Redazione di contributi video brevi (3-5 minuti): redazione di contributi video da pubblicare sul portale (ed altri social collegati), inerenti alle attività svolte nell'ambito del servizio;
- g) Attuazione di un webinar (almeno di due ore): con contenuti divulgativi e di carattere tecnico relativi al servizio di gestione o alle attività di educazione ambientale;
- h) Redazione di Documenti di approfondimento: pubblicazione nel portale di documenti di approfondimento tecnico/scientifico all'anno inerenti agli aspetti ambientali, archeologici e naturalistici specifici delle aree di intervento o dedicati alle best practices applicate nello svolgimento del servizio;
- i) Promozione su media regionali: pubblicazioni e partecipazioni su media di livello regionale (come: Quotidiani, Notiziari TV, conferenze Stampa, ecc) una delle quali dedicata alla presentazione della sintesi non tecnica del report periodico annuo.

Attività di comunicazione	Livello minimo	Livello offerto
Redazione di News	Due al mese	
Comunicazioni della attività di educazione ambientale	Un articolo (prima o dopo l'evento)	
contributi video brevi (2-5 minuti)	6 per anno	
Webinar (2 ore)	1 per anno	
Documenti di approfondimento	4 per anno	
Promozione su media regionali	4 per anno	

Tabella 3.art XXX – Contenuti minimi del piano di comunicazione

ART. 124.1 Immagine coordinata del servizio

1. Fa parte dell'attività dell'appaltatore lo Studio della immagine coordinata del servizio (logo, caratteri colori, motto, template, ..etc) , da utilizzare sul portale dedicato, nella carta intestata, in tutti documenti informativi orientati alla divulgazione ma anche di natura tecnica, nelle divise di lavoro, nella cartellonistica dei siti, in gadget ed altro materiale fisico o digitale dedicato alla comunicazione ed alla attività di educazione ambientale.
2. Durante la fase di avvio l'appaltatore proporrà alla stazione appaltante almeno 5 versioni di immagine coordinata, che tengano conto della natura del servizio, delle immagini coordinate del Parco e degli altri enti promotori (ASPAL, RAS). La Stazione Appaltante potrà accettare uno dei proposti, richiedere modifiche ed integrazioni o suggerire una propria linea compositiva che sarà poi sviluppata dall'appaltatore.
3. Tale aspetto non è oggetto della valutazione tecnica in quanto è totalmente sviluppato in sede di esecuzione dall'aggiudicatario del servizio.

ART. 124.2 Istituzione di un ufficio stampa

1. E onere dell'appaltatore istituire un *ufficio stampa* col compito di gestire il flusso informativo dall'interno verso gli organi di informazione esterni, la partecipazione a programmi e/o attività

promozionali su invito di altri enti e/o soggetti e la risposta a quesiti sulla mail istituzionale del servizio.

2. Deve essere nominato un responsabile dell'ufficio stampa di comprovata esperienza, che ha il compito di approvare i contenuti prima della pubblicazione e prendere i contatti con gli altri enti e soggetti coinvolti nelle attività di educazione ambientale.

ART. 125 Attività di educazione ambientale

1. Le attività di educazione ambientale devono essere progettate e programmate sinergicamente con le attività di comunicazione, il programma preliminare delle attività fa parte del piano della comunicazione presentato in sede di offerta. Durante la fase di avvio del programma esso verrà dettagliato con una programmazione temporale delle attività almeno mensile ed annuale integrata nel piano della comunicazione.
2. È onere dell'appaltatore mettere in atto tutte la attività necessarie alla realizzazione del programma di attività di educazione ambientale, quali a titolo esemplificativo non esaustivo:
 - a) ideazione e programmazione delle attività: eventi in presenza, visite guidate, attività didattiche, ...etc;
 - b) contatti con altri enti e/o soggetti del territorio (CEAS, Scuole, ...) per garantire la buona riuscita delle attività;
 - c) ricerca ed approntamento degli spazi che ospiteranno l'attività;
 - d) spostamenti del personale e trasporto dei materiali per le attività;
 - e) ideazione e realizzazione di materiale promozionale e dei materiali necessari all'attività.
3. I destinatari delle Attività di educazione ambientale possono essere: classi scolastiche (primarie, secondarie), scuole professionali, corsi universitari, associazioni culturali, ..ect. In linea generale, l'attività dovrà essere strutturata in modo che i partecipanti non debbano sostenere costi, una diversa previsione deve sempre essere sempre sottoposta ad approvazione della SA.
4. Costituisce onere dell'appaltatore l'attuazione delle attività proposte in sede di partecipazione alla gara, queste comprendono un insieme integrato di attività di cui alle lettere successive e con delle quantità minime riportate nella Tabella 10.art 125:
 - a) *Partecipazione ad Eventi Territoriali*: L'ASPAL organizza in territorio regionale una serie di eventi (3-6 eventi annui circa), ai quali è richiesta la partecipazione di una piccola delegazione del gruppo di lavoro per valorizzare il servizio tramite l'approntamento di un apposito box espositivo.
 - b) *Organizzazione di Eventi*: si tratta di eventi in presenza rivolti al territorio, (tipo conferenza, seminari, presentazioni pubbliche, ..ect) calibrati per una affluenza di 50-100 persone, della durata di mezza giornata con catering per pausa caffè compresa. Dovrà essere organizzato almeno un "evento" annuo per presentare e valorizzare il report periodico annuale, esso dovrà prevedere anche la partecipazione come relatore di almeno un esperto di chiara fama nelle tematiche trattate esterno al gruppo di lavoro, ed un rappresentante della SA.
 - c) *Visite guidate*: si intendono visite guidate nei siti di maggior pregio preferibilmente individuati in maniera equilibrata tra gli ambiti territoriali oggetto del servizio; le visite sono rivolte gruppi

di 10-20 persone (circa) e calibrate esplicitamente sulla tipologia di partecipanti selezionata, di una durata minima di 1 ora.

- d) *Attività didattiche e di sensibilizzazione*: si tratta di attività educative a tema ambientale ed archeologico di vario tipo (durata minima 2 ore) da svolgersi presso sedi scolastiche, istituzionali, associative e presso le aree verdi pubbliche oggetto del servizio. L'ideazione delle attività, la quantità e tipologia di destinatari possono essere proposti dall'appaltatore in sede di piano di comunicazione, ma gli eventi devono essere distribuiti in maniera equilibrata tra i diversi ambiti territoriali oggetto del servizio.
- e) *Stampa materiale promozionale*: si tratta della stampa degli opuscoli informativi dei siti oggetto del servizio, in quantità congrue con le finalità di valorizzazione previste dal piano della comunicazione.

Attività di educazione ambientale	Livello minimo	Livello offerto
Partecipazione ad eventi territoriali ASPAL	Uno per ogni Evento	-----
Eventi	Uno per anno	
Visite guidate	6 per anno	
Attività didattiche e di sensibilizzazione	6 per anno	

Tabella 10. Art 125 – Contenuti minimi delle attività di educazione ambientale

ART. 126 Servizio di supporto alla valorizzazione culturale di siti museali e naturalistici.

1. Qualora richiesto in sede di esecuzione, è obbligo dell'appaltatore provvedere, nell'ambito della disponibilità dei lavoratori del Bacino, ad erogare servizi utili a consentire una gestione efficiente del patrimonio materiale e immateriale delle aree del Parco Geominerario e in particolare dei siti culturali, naturalistici e degli spazi museali ed espositivi nelle disponibilità delle amministrazioni e degli enti coinvolti e non già affidati alla gestione di ulteriori soggetti.
2. Le attività possono riguardare a titolo esemplificativo non esaustivo:
 - a) Servizi di accoglienza, reception e informazione.
 - b) Servizi di guida e assistenza didattica per la visita;
 - c) Servizio di comunicazione ed Attività di promozione e ufficio stampa, da integrare con quella del servizio;
 - d) Supporto tecnico e operativo nelle attività di riorganizzazione degli allestimenti museali
 - e) Attività di digitalizzazione, scansione e dematerializzazione dei documenti per la creazione di archivi digitali;
 - f) Attività di riordino e schedatura di documenti e materiali.
3. Le attività devono essere concordate tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario e devono essere attivate previo accordo con le amministrazioni e gli enti competenti nella gestione del sito

interessato. L'aggiudicatario deve adeguare di conseguenza la programmazione delle attività al fine che la SA che ne possa valutare la sostenibilità nell'ambito delle risorse assegnate al servizio.

CAPO XX NORME TECNICHE SPECIFICHE PER L'IDEAZIONE ED ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

ART. 127 Contenuti del servizio di ideazione ed attuazione della formazione per le politiche attive del lavoro

1. Il servizio richiesto all'appaltatore risponde alle prescrizioni di cui al CAM E.c.5. Formazione continua (allegato 1 DM 63/2020) e comprende la progettazione e l'attuazione di un programma di politiche attive del lavoro, per i lavoratori del Bacino.
2. I Servizi di Politiche Attive del Lavoro oggetto del bando comprendono un insieme strutturato di attività di assesment, tutoring e formazione finalizzato ad aumentare e migliorare le competenze dei lavoratori e di incrementarne l'occupabilità ai fini di un loro reinserimento lavorativo stabile in altre imprese o all'avvio di forme di lavoro autonomo con un'ottica di medio - lungo periodo.
3. La formazione e le attività di assesment e supporto al reimpiego del lavoratore di cui al comma 1, devono tenere conto del percorso formativo già seguito dal lavoratore nell'ambito del precedente appalto (per più dettagli vedi la relazione).
4. È onere dell'aggiudicatario progettare, programmare ed attuare un programma di valutazione dei lavoratori e la formazione nell'arco dei tre anni oggetto del servizio, calibrandola sulle caratteristiche e le aspettative dei lavoratori del Bacino e sulle tematiche oggetto del servizio manutentivo e dei servizi tecnici ad esso correlati, tra le quali si possono elencare in maniera esemplificativa e non esaustiva:
 - a) gestione sostenibile delle attività di manutenzione del verde urbano e delle aree naturali
 - b) gestione sostenibile delle risorse idriche ed energetiche nell'ambito dei servizi integrati di manutenzione del verde urbano e naturale;
 - c) gestione delle sostanze chimiche pericolose e dei rifiuti nell'ambito dei servizi integrati di manutenzione del verde urbano e naturale;
 - d) Attività di supporto agli scavi archeologici: manutenzione e pulizia delle aree, documentazione e rilievo degli scavi, supporto alla catalogazione, ...etc;
 - e) Nuove tecnologie digitali per il rilievo topografico con laser scanner terrestre e droni e la rappresentazione 3D e 2D del territorio e dei siti, la rappresentazione immersiva e realtà aumentata;
 - f) Progetto e sviluppo di sistemi SIT e Web GIS per la condivisione dell'informazione geografica, tramite Soluzioni OPEN Source (tools QGIS, Spatial DB Management, WebGIS, map story telling,..)
 - g) Nuove tecnologie digitali per il monitoraggio ambientale e la sicurezza delle aree verdi;
 - h) Metodi e strumenti per la valorizzazione culturale e la promozione del turismo di siti naturali, siti minerari e siti archeologico - museali;
 - i) Capacità trasversali: educazione alla imprenditorialità, comunicazione efficace, Project management, contabilità, inglese, ..etc.
5. Il progetto di formazione deve essere legato alle attività svolte nel servizio oggetto dell'appalto, in quanto le stesse possono essere considerate come una opportunità di applicazione sul campo di quanto appreso nell'ambito delle attività formative. La proposta di percorsi con contenuti

- innovativi, il coinvolgimento di un corpo docente di qualità e l'attivazione di partnership con altri enti pubblico/privati potenzialmente interessati alle esternalità del servizio ed al reimpiego dei lavoratori del Bacino, sono considerati elementi qualificanti della proposta.
6. Preferibilmente le attività formative devono essere orientate a far conseguire ai lavoratori qualifiche e/o abilitazioni riconducibili a schemi previsti nella normativa (regionale, nazionale o comunitaria) oppure da altri protocolli o profili di qualificazione riconosciuti. Nella formulazione del progetto formativo si richiede (per quanto possibile) di fare riferimento al livello di complessità, ai settori ed alle figure presenti nel Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione (RRPQ) e nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) della regione Sardegna, oppure all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni (INAPP).
 7. La formazione può essere intesa come nuove qualifiche o aggiornamento di qualifiche e/o professionalità già possedute dai lavoratori del Bacino inerenti alle tematiche di cui al comma 3, fatta esclusione alla formazione relativa agli adempimenti per la sicurezza. In particolare, è obbligato attivare nel progetto dei percorsi formativi inerenti alle seguenti figure: Manutentore del verde (Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018), operatore e/o tecnico per rilievi 3D (laser scanner terrestri e con drone) e per la trattazione e la rappresentazione dei dati, operatore/esperto in metodologie e strumenti per il marketing della valorizzazione culturale e turistica di siti naturali, di archeologia industriale, siti museali e scavi archeologici.

ART. 128 Modalità di esecuzione del servizio di ideazione ed attuazione della formazione nelle politiche attive del lavoro

1. L'aggiudicatario è tenuto ad attuare il progetto della politica attiva presentato in sede di offerta che è stato oggetto di valutazione; entro la durata della fase di avvio del servizio l'aggiudicatario deve presentare il piano formativo dettagliato comprendente: l'assessment dei lavoratori del Bacino, la programmazione temporale, i progetti formativi personalizzati, i contenuti didattici e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti.
2. Fatto salvo quanto presentato in sede di gara in termini di offerta migliorativa, il livello prestazionale minimo del progetto formativo comprende circa 45 ore annue di formazione (teoriche e pratiche) per lavoratore compresa l'attività di assessment e tutoring, da svolgere minimo 80% in presenza, per un totale stimato forfettariamente come base di gara di 35.000 [h] contate come n° ore erogate per numero di discenti effettivamente frequentanti.
3. Il Piano formativo dettagliato deve cercare di ripartire equamente il monte ore totale offerto nei tre anni di durata dell'appalto, tenendo anche conto delle necessità formative legate alla attuazione del servizio stesso. Il piano deve anche quotare il valore dei vari corsi di formazione offerti in termini di percentuale del compenso a corpo previsto per il servizio al netto del ribasso di gara tenendo conto del numero di ore previste e dei contenuti specialistici del corso.
4. Il pagamento per questo servizio è interamente corrisposto con la modalità a consegna legata alla conclusione del modulo dell'attività formativa realmente effettuato in coerenza col piano presentato entro la fase di avvio del servizio. Il modulo formativo si considera concluso quando sono state erogate tutte le ore di formazione previste, tutti i discenti hanno sostenuto la prova di apprendimento di fine corso e sono stati prodotti i relativi attestati.

5. E obbligo dell'aggiudicatario fornire tutta la strumentazione ed il materiale didattico fisico e digitale necessario alla buona riuscita del piano di formazione, compresa la strumentazione tecnica e le attrezzature di caratteristiche adeguate allo sviluppo dei percorsi formativi.
6. La strumentazione per la squadra del rilievo (art 121.1) deve essere operativa ed a disposizione dei lavoratori per l'inizio delle attività di formazione entro la fine della fase di avvio del servizio.
7. Nell'ambito del rapporto periodico annuale devono essere presentati sinteticamente i risultati ottenuti dal programma di formazione unitamente ai seguenti contenuti comprovanti l'attività svolta: le registrazioni dei corsi somministrati al personale proprio e dai lavoratori del Bacino, la documentazione delle prove finali, dati di frequenza dei lavoratori, le certificazioni delle qualifiche ottenute.
8. La logistica dei corsi deve essere pensata per facilitare la partecipazione in presenza di tutti i lavoratori del Bacino, tramite uno o più dei seguenti accorgimenti combinati:
 - a) l'erogazione delle lezioni in maniera decentrata nel territorio in modo da limitare i tempi di percorrenza per la frequentazione in presenza;
 - b) la previsione, a carico dell'aggiudicatario, del trasporto dei lavoratori al luogo della lezione dal domicilio o da punti di ritrovo convenientemente individuati;
 - c) erogazione di contenuti formativi in modalità remota sincrona ed asincrona.
9. La rendicontazione mensile delle attività svolte nell'ambito del servizio è il documento in base al quale sono corrisposti i compensi a consegna di cui all'art 21 con le modalità di cui al comma 4. Essa deve riportare almeno i seguenti contenuti:
 - a) Elenco dei dipendenti che hanno seguito corsi nel mese corrente e il N° di ore erogate separato per tipologia di corso;
 - b) Valutazione dello stato di attuazione del servizio tramite il confronto tra le attività programmate e quelle svolte, e stima di eventuali scostamenti;
 - c) Documentazione attestante la conclusione dei corsi nel mese corrente, di cui al comma 4;
 - d) Stima del corrispettivo a corpo da erogare nella mensilità sulla base dei corsi conclusi coerentemente con quanto riportato nel piano per delle attività del servizio di cui al comma 3;
 - e) Contabilizzazione delle attività funzionali all'attuazione del servizio svolte dai lavoratori del bacino;
 - f) Contabilizzazione delle spese per lo svolgimento delle attività: logistica, compensi per consulenti o docenti, materiale didattico, affitto locali, etc.
 - g) Problematiche e Criticità riscontrate nella esecuzione del servizio e strategie per il loro superamento.

CAPO XXI PREMIALITA' ED INCENTIVI PER L'ESODO DEI LAVORATORI DAL BACINO

ART. 129 Generalità su incentivi e premialità

1. In osservanza di quanto stabilito dalla Deliberazione G.R. RAS n. 31/107 del 29.09.2023, sono previsti *incentivi* diretti al lavoratore per l'esodo dal Bacino e *premierità* per la ricollocazione occupazionale dei lavoratori fuori dal bacino dirette all'appaltatore che ha attuato le Politiche attive del lavoro oggetto del servizio.
2. La condizione necessaria per l'applicazione dell'incentivo e delle premialità è che il *Lavoratore* sia appartenente al Bacino e che al momento della richiesta sia assunto dall'aggiudicatario per lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi oggetto dell'appalto.
3. La richiesta di incentivo per l'esodo dal Bacino può essere effettuata durante lo svolgimento dell'appalto secondo le modalità che saranno specificate nel seguito (art. 130). La fuoriuscita dal bacino sarà effettiva dalla mensilità seguente al mese in cui è stata effettuata la richiesta e le premialità e gli incentivi saranno erogati nell'arco di 90 giorni dalla richiesta.
4. Nell'ambito della apertura del servizio, la Stazione Appaltante renderà noti ai lavoratori ed all'appaltatore i dettagli delle procedure amministrative per effettuare la richiesta degli incentivi e delle premialità ed indicherà gli uffici competenti per la gestione delle pratiche.
5. Gli incentivi e le premialità verranno erogati con la modalità a sportello, fino all'esaurimento delle risorse disponibili quantificate al momento della indizione della gara in 2.500.000,00 euro. Rimane esclusiva facoltà della SA prevedere risorse aggiuntive ricavate dalle economie dell'appalto o da risorse provenienti da altre fonti.
6. In osservanza di quanto stabilito dalla Deliberazione G.R. RAS n. 31/107 del 29.09.2023, Il bando prevede l'applicazione del principio di *condizionalità* in caso di rifiuto di offerte di lavoro congrue da parte dei lavoratori del bacino. Il dettaglio sulla applicazione del principio verrà reso noto in sede di avvio del servizio di cui al comma 4.

ART. 130 Incentivo per il lavoratore

1. L'esodo volontario del lavoratore dal bacino, per qualunque motivazione, dà diritto all'incentivo per il lavoratore che ne fa richiesta. Non sono considerate uscite volontarie che danno diritto all'incentivo: il decesso, il licenziamento per giusta causa, la sopravvenuta inabilità al lavoro o altre motivazioni di carattere giuridico penale.
2. La firma dell'accordo per l'Esodo dal Bacino e la corrispondente erogazione dell'incentivo comporta la rinuncia del diritto del lavoratore di essere ricompreso negli elenchi dei lavoratori

appartenenti al Bacino (ex L.R. 34/2016 o ex L.R. 18/2017) e la conseguente esclusione da tutte le misure per il reinserimento ad esso correlate.

3. L'importo dell'incentivo dipende dal periodo in cui il lavoratore effettua la richiesta, secondo la seguente casistica:

- a) richiesta durante il 3° ed il 5° mese dall'avvio dell'esecuzione, euro 50.000,00 lorde;
- b) richiesta durante il 15° ed il 17° mese dall'avvio dell'esecuzione, euro 40.000,00 lorde;
- c) richiesta durante il 26° ed il 28° mese dall'avvio dell'esecuzione, euro 32.000,00 lorde.

ART. 131 Premialità per l'Appaltatore

1. L'esodo di un lavoratore dal Bacino, matura il diritto ad una premialità per l'Appaltatore nei seguenti casi:

- a) ricollocazione a tempo indeterminato presso azienda aggiudicataria;
- b) ricollocazione a tempo indeterminato presso altra azienda privata;
- c) fuoriuscita volontaria per auto imprenditorialità.

2. L'importo della premialità per l'appaltatore corrisponde a 12.000,00 euro, le modalità per la richiesta da parte dell'appaltatore saranno specificate in sede di avvio del servizio di cui all'art. 129 comma 4.

3. L'esodo di un lavoratore dal bacino implica la diminuzione del rimborso della forza lavoro di cui all'art. 20 comma 3, della quantità corrispondente al suo salario.

4. La quota del compenso relativa al servizio rimane immutata salvo che non sia più possibile mantenere il livello delle prestazioni oggetto dell'appalto a causa della fuoriuscita di cui all'articolo 130 di un numero consistente di lavoratori dal bacino (oltre il 20%) o per altre casistiche ad insindacabile giudizio della SA. In questo caso la SA potrà effettuare rimodulazioni del servizio e dei relativi compensi volti ad equilibrare le prestazioni richieste con la forza lavoro disponibile.

5. Nel caso di esodo per ricollocazione a tempo indeterminato presso l'aggiudicatario di cui al punto a) del comma 1), la SA riconoscerà una premialità aggiuntiva pari al 50% di rimborso del costo del lavoratore, per ogni mese in cui la risorsa continuerà ad essere impiegata a tempo pieno nelle attività dei servizi in appalto.